

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	214
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	224
AFFARI SOCIALI (XII)	»	225
AGRICOLTURA (XIII)	»	254
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	271

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 282
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 287
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 289

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa (<i>Deliberazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	5
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	8

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa.

(*Deliberazione*).

Bruno TABACCI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nella precedente seduta del 13 dicembre, ed essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine

conoscitiva sui profili critici della produzione normativa.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 settembre 2024 e si svolgerà sulla base del programma allegato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1606 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità; in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all'articolo 11 (Misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi) e all'articolo 19, comma 1 (Riutilizzo dei materiali di dragaggio);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle

misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 63 commi 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e di 6 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4), al fine di disciplinare la procedura per la localizzazione del sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'ambito del Parco Tecnologico da seguire in caso di approvazione della Carta nazionale delle aree autocandidata (CNAA), inserisce due nuove disposizioni (commi 6-bis e 6-ter) all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31; in particolare, il nuovo comma 6-ter dispone che, con riferimento a ciascuna area autocandidata, la Sogin S.p.A., entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidata, effettua le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia, che vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto; in proposito, si ricorda che il riferimento all'Agenzia, contenuto nel citato comma 6-ter è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 coerentemente con la definizione di cui all'articolo 2, lettera a) del citato decreto legislativo 31 del 2010; tuttavia, a seguito della soppressione della citata Agenzia (disposta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il richiamato articolo 29 della legge n. 99 del 2009 è stato a sua volta abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il quale, all'articolo 9 comma 2, dispone che ogni riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è ora da inten-

dersi rivolto all'ISIN, che ne assume le funzioni e i compiti; alla luce di questa ricostruzione, si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, al fine di sostituire esplicitamente il riferimento all'Agenzia, ormai soppressa, con quello all'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ovvero facendo riferimento esplicito ad altri eventuali enti competenti nel settore, coordinando conseguentemente anche la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), numero 4). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo.

(Parere alla Commissione IX).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, chiede al deputato Baldelli di assumerne le funzioni.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1435 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 3, lettera *a*), dell'articolo 17 prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, la "riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali"; ancora, al medesimo articolo, medesimo comma, la lettera *h*) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, "riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale"; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal le-

gislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall’oggetto della delega; si richiamano in tal senso: l’articolo 17, comma 3, lettera *c*) (“revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell’ambito dell’Unione europea”); lettera *o*) (“attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote”); lettera *q*) (“miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità”); lettera *s*) (“determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all’estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all’ordinamento nazionale”);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L’articolo 1, al comma 1, lettera *b*), capoverso n. 10), introduce all’articolo 187 del Codice della strada i commi *6-bis* e *6-ter*, che hanno ad oggetto l’ipotesi in cui il conducente nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida previa

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero il reato di rifiuto ai controlli volti a stabilire se questi abbia assunto sostanze vietate non risulti ancora titolare di patente di guida; in particolare, il comma *6-ter* prevede che quando tali reati siano commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente o della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica il divieto di conseguirla, per una durata corrispondente a quella della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe costituire oggetto di approfondimento, atteso che la sospensione della patente nei confronti di quanti commettono i fatti di cui ai commi 1 e 8 dell’articolo 187 del codice della strada, che consegue come sanzione amministrativa accessoria rispetto all’accertamento del reato e che viene disposta con ordinanza del Prefetto, non ha durata fissa, ma è compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di due anni, sicché risulta incerto nel quantum il periodo del divieto di conseguimento della patente;

L’articolo 1, al comma 2, reca, con riferimento ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, modifiche di coordinamento tra gli articoli *589-bis* e *590-bis* del codice penale, che disciplinano tali reati, e le novelle operate sull’articolo 187 del Codice della strada; in particolare viene integralmente sostituito, in entrambi gli articoli, il secondo comma; in proposito, si ricorda che lo scorso 25 ottobre è entrata in vigore la legge n. 138 del 2023 che introduce nei medesimi articoli *589-bis* e *590-bis* del codice penale le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche; potrebbe risultare necessario approfondire la formulazione dell’articolo 1, comma 2, che attualmente appare fare riferimento unicamente all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali, al fine di coordinarne il contenuto con la vigente formulazione degli articoli *589-bis* e *590-bis*, per come modificati dalla legge n. 138;

L'articolo 7, che introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari, al comma 1, lettera *m*), capoverso *75-vicies-quinquies*, dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possano essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile; alla luce dell'imposizione di tale obbligo generale, riferibile sia alle imprese di noleggio sia ai proprietari singolarmente intesi di tali mezzi, potrebbe risultare necessario disporre il coordinamento della disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma *75-ter*, della legge n. 160 del 2019, che invece stabilisce che sia la Giunta comunale, con propria delibera, a disporre l'obbligo di copertura assicurativa per le imprese che effettuano servizi di noleggio di tali mezzi;

il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 17 prevede che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; si segnala inoltre che il secondo parere è previsto solo da parte delle commissioni parlamentari per materia mentre la previsione di un nuovo invio alle Camere è formulata con riferimento a difformità rispetto ai pareri delle commissioni parlamentari, senza distinguere tra quello delle commissioni parlamentari per materia e delle commissioni parlamentari per i profili finanziari (si veda, al riguardo, su questi aspetti, da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici nella seduta del 27 aprile 2022);

il comma 4 dell'articolo 17 prevede che il Governo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, possa adottare, nelle materie indicate nel medesimo comma,

uno o più regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, "nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3", in proposito, si rileva che l'attuale formulazione non consente di individuare in termini univoci il termine per l'adozione dei regolamenti, fermo restando che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 non prevede l'obbligo di un termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione; si rileva poi che non appaiono esplicitate le norme generali regolatrici della materia; con riferimento a tale profilo, si può comunque ritenere che esse siano determinate implicitamente attraverso il richiamo ai "principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3", nonché nelle specificazioni contenute nell'elenco delle materie oggetto di delegificazione presente nel medesimo comma 4; a tale ultimo riguardo andrebbe però approfondita la formulazione della materia di cui alla lettera *b*) ("disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto") al fine di circoscriverne in modo più dettagliato il perimetro applicativo;

il comma 6 dell'articolo 17 prevede che il Governi adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo; in maniera sostanzialmente analoga, il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle

disposizioni della presente legge modificativa del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e il testo degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale come da ultimo sostituiti dalla legge n. 138 del 2023;

All'articolo 17, comma 1, provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: "I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato."

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 17, comma 3, lettere a), c), h), o), q) e s);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso n. 10), comma 6-ter, l'articolo 7, comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, l'articolo 17, commi 4 e 6 e l'articolo 18, comma 1 »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.

C. 1560 Governo.

(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, chiede al deputato Colucci di assumerne le funzioni.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1560 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega previsti dall'articolo 2, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e

criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera e), in tema di predisposizione di un Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera f), in tema di sviluppo di azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti previste dal medesimo Piano nazionale del settore florovivaistico; la lettera g), in tema di predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; la lettera m), in tema di disciplina dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica; la lettera n), in tema di definizione di figure professionali che operano nel comparto florovivaistico; peraltro, andrebbe altresì valutata l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera m) al fine di circoscrivere la definizione di "centri per il giardinaggio";

il comma 1 dell'articolo 3 prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comun-

que il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), m) e n), dell'articolo 3, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Nel corso delle ultime legislature si sono consolidate alcune tendenze nella produzione normativa che sembrano rafforzarsi nella legislatura in corso.

In particolare, appare radicarsi la percezione di una legislazione a carattere sempre più frammentato e microsettoriale.

Nella ricerca delle possibili cause di questo fenomeno – che pure deve essere visto nella sua complessità, avendo riguardo anche alla crescente frammentazione delle domande che emergono dalla società e alla spinta indotta dal sistema mediatico a risposte rapide ed immediate – può essere in primo luogo approfondito il dato della sempre crescente prevalenza, da più legislature, della decretazione d'urgenza rispetto al totale delle leggi approvate⁽¹⁾. Con riferimento a tale fenomeno,

(1) Il numero dei decreti-legge convertiti sul totale delle leggi approvate è passato dal 21,9 per cento della XVII legislatura al 33 per cento della XVIII Legislatura (in termini di numero di parole, dato disponibile solo per la XVIII legislatura, le leggi di conversione dei decreti-legge occupano il 67,19 per cento del numero di parole totale). Sui decreti-legge, la questione di fiducia è stata posta, in almeno uno dei rami del Parlamento, nel 43,4 per cento dei casi durante la XVII Legislatura e nel 55,8 per cento nel corso della XVIII. Nell'iter di conversione dei decreti-legge si è rafforzata significativamente la tendenza al « monocameralismo alternato »: la percentuale di casi di conversione senza ritorno nel primo ramo di esame è passata, infatti, dall'88 per cento della XVII Legislatura al 95,2 per cento della XVIII. Aumenta poi il fenomeno della « confluenza » dei decreti-legge in altri decreti-legge: da 17 su 100 decreti-legge emanati (il 17 per cento) nella XVII legislatura a 41 su 146 (il 28,8 per cento) nella XVIII legislatura. Nei primi nove mesi della XIX Legislatura (periodo 13 ottobre 2022 – 13 luglio 2023) sono state approvate 45 leggi; di queste 25 sono leggi di conversione di decreti-legge. Delle altre 20 leggi, 5 sono di iniziativa governativa, 14 di iniziativa parlamentare e 1 di iniziativa mista. Per 15 dei 25 decreti-legge convertiti il Governo ha fatto ricorso alla posizione, in almeno uno dei rami del Parlamento, della questione di fiducia. In 5 di questi casi la questione di fiducia è stata posta in entrambi i rami del Parlamento. Al 13

sono inoltre emersi quattro profili di criticità:

1. la confluenza del testo di un decreto-legge in un altro successivo ancora in corso di conversione, patologia peraltro oggetto di monito da parte del Capo dello Stato;

2. l'intreccio fra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere e, in particolare, la modifica esplicita da parte di un decreto-legge del testo di un precedente decreto anch'esso ancora in corso di conversione;

3. la ricorrenza di decreti-legge che, *ab origine*, sono caratterizzati da un contenuto multisetoriale, in cui non si registra una *ratio* unificatrice, ma che anzi risultano funzionali al perseguimento di distinte e del tutto autonome finalità; ciò determina la presentazione di un numero molto elevato di proposte emendative, anche da parte di Governo e relatore, la difficoltà di definizione del perimetro di ammissibilità delle stesse, il prolungamento dei tempi dell'istruttoria ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni in sede consultiva, del Governo e del relatore e, conseguentemente, un generale allungamento dei tempi complessivi di esame;

4. il monocameralismo alternato, *modus legiferandi* nel quale di fatto, anche in ragione degli aspetti sopra richiamati, l'esercizio della facoltà di emendare i decreti-legge in sede di conversione è riservato a una sola delle due Camere, mentre l'altra si limita a « ratificare » l'operato della prima.

A questi si affiancano altri profili problematici: a partire dalla XVIII legislatura

luglio 2023 3 decreti-legge erano « confluiti » in altri decreti-legge.

il fenomeno del « monocameralismo alternato » ha interessato anche la legge annuale di bilancio, per la quale pure si è assistito alle difficoltà nell'istruttoria legislativa sopra richiamate con riferimento ai decreti-legge. Difficoltà si sono registrate anche per quanto concerne lo strumento delle leggi-delega, pure meno utilizzato che in passato, in particolare per quanto concerne la definizione di chiari principi e criteri direttivi.

A ciò si aggiungono poi altri fattori – ovvero una redazione di testi normativi carente sul piano strutturale e lessicale e un'applicazione ancora molto limitata dell'analisi di impatto e degli altri strumenti per la qualità della regolazione – che compromettono non solo la coerenza, la chiarezza e la precisione, ma anche l'efficacia e l'effettività delle norme. Al riguardo, si osserva che le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione, quand'anche elaborate in modo appropriato, raramente sono utili ai fini dell'istruttoria parlamentare per la conversione dei decreti-legge, essendo trasmesse alle Camere con un ritardo medio di alcune settimane rispetto alla presentazione del disegno di legge. Analogamente, appare ampiamente sottoutilizzato lo strumento della valutazione d'impatto della regolamentazione, che potrebbe, invece, fornire informazioni preziose sul grado di raggiungimento delle finalità sottese a un determinato intervento normativo e sugli effetti prodotti nei confronti di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, anche al fine di valutare eventuali modifiche della legislazione in vigore.

Il Comitato intende, unitamente all'omologo Comitato dell'altro ramo del Parlamento, una volta acquisita la necessaria autorizzazione dalla Presidenza, avviare un'indagine conoscitiva, da concludere entro il 30 settembre 2024, per approfondire gli aspetti sopra richiamati, procedendo ad una serie di audizioni di soggetti esperti. Scopo delle audizioni dovrebbe essere quello di raccogliere elementi di analisi e di valutazione sugli aspetti fin qui segnalati, da mettere poi a disposizione delle forze politiche e del dibattito pubblico, nell'ambito di una più generale riflessione sul tema dei corretti equilibri istituzionali da perseguire nei rapporti tra Parlamento e Governo.

Al tempo stesso, il lavoro che si intende svolgere vorrebbe porsi in ottica propositiva, ponendosi a fondamento, eventualmente, con riferimento all'ambito di competenza del Comitato per la legislazione, di possibili iniziative, di rango legislativo e/o regolamentare, in grado di arginare i fenomeni sopra descritti e contribuire al miglioramento della qualità della legislazione.

In particolare dovrebbero essere svolte le audizioni di rappresentanti di organi giurisdizionali e di strutture amministrative della Presidenza del Consiglio e in generale di soggetti esperti della materia, individuabili prevalentemente nel mondo accademico. Per quanto riguarda i primi si tratterebbe in particolare di rappresentanti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione nonché del Capo del Dipartimento Affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA III CIRCOSCRIZIONE (LOMBARDIA 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 08)	12
---	----

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
III CIRCOSCRIZIONE (LOMBARDIA 1 – COLLE-
GIO UNINOMINALE 08)**

Martedì 19 dicembre 2023.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle
13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .. 13

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. — Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2023.

Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 dicembre scorso sono state svolte le relazioni introduttive ed è iniziato il dibattito. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 5 gennaio 2024, tuttavia, non essendo ancora pervenuta l'intesa della Conferenza unificata, le Commissioni non sono ancora nelle condizioni di esprimere il parere.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva che lo schema di decreto presentato dal Governo presenta, a suo avviso, diverse criticità ed auspica che esse siano oggetto di una seria riflessione da parte delle Commissioni ai fini dell'espressione del parere sul provvedimento.

In primo luogo, sottolinea come la disposizione che impone di tener conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte nella liquidazione delle spese possa ingenerare distorsioni nel sistema. Infatti, il giudice potrebbe disporre la compensazione delle spese anche nel caso in cui la difesa della parte, pienamente vittoriosa nel merito, abbia violato criteri redazionali meramente formali. In tal senso, osserva che simili esiti abnormi si sono già verificati in alcuni giudizi civili, in cui è stata applicata una disposizione del tutto analoga a quella in esame. Ricorda inoltre che, nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata 5/01616, presentata in Commissione dal suo Gruppo – concernente proprio tale problematico meccanismo introdotto nel processo civile – il rappresentante del Governo aveva riconosciuto la delicatezza della questione e si era riservato di verificare l'opportunità di procedere ad una modifica della norma.

In secondo luogo, con riguardo all'articolo 15 dello schema di decreto, che disci-

plina la liquidazione delle spese di giudizio nel caso in cui la decisione si basa su elementi prodotti per la prima volta solo nel corso del giudizio medesimo, evidenzia l'opportunità di prevedere che non vi siano conseguenze pregiudizievoli a carico della parte che dimostri che la mancata produzione degli elementi nella fase precontenziosa sia dovuta a causa a lei non imputabile, analogamente a quanto previsto in relazione al divieto di introduzione di nuove prove in appello.

Infine, osserva che la disposizione di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 1 dello schema di decreto, che impone l'obbligo di effettuare notifiche e depositi esclusivamente attraverso la modalità telematica, rischia di depotenziare la facoltà attualmente prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Tale disposizione consente al contribuente di stare in giudizio personalmente nel caso in cui il valore della controversia sia inferiore a 3.000 euro. Infatti evidenzia come il contribuente che intenda difendersi personalmente potrebbe non essere munito di posta elettronica certificata ovvero dei *software*

per il deposito telematico e, comunque, non essere in possesso delle conoscenze necessarie per utilizzare tali strumenti. Reputa pertanto opportuno, per esigenze di coerenza del sistema, introdurre un « doppio binario » che consenta, nelle controversie in cui è riconosciuta la possibilità di stare in giudizio personalmente, di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartacea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che in sede di riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, le presidenze si sono riservate di convocare già nel corso di questa settimana le Commissioni per l'esame della proposta di parere – che invita quindi le relatrici Cavandoli e Dondi a predisporre tempestivamente – sempre che sussistano le menzionate condizioni procedurali per la conclusione dell'esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di <i>Green Wolf Cer</i>	15
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma)	15
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato	15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 dicembre 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di *Green Wolf Cer*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di

conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio

2023, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	18
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	26
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	28
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	29

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Abrogazione di norme prerepubblicane. C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Ennio Amodio, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Milano	25
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 11.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ».

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, in qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, evidenzia che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, riferiti alla proposta di legge C. 823, recante « Mo-

difiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari ». Segnala che si tratta di proposte emendative che non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere un nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 11.20.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

C. 706 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere, nella seduta odierna, il prescritto parere alla XIII Commissione sulla proposta di legge C. 706, nel testo, composto da 11 articoli, risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente.

Passando alla descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità dell'intervento legislativo precisando, al comma 1, che la proposta di legge è finalizzata alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, contenuta nella legge n. 313 del 2004, recante disciplina dell'apicoltura, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica

quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura. Rileva che l'articolo 1-*bis* interviene sulla citata legge del 2004 per riconoscere l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo, mentre l'articolo 2, anch'esso integrando la disciplina del 2004, introduce alcune definizioni, quali quelle di miele, pappa reale e servizio di impollinazione. Il suddetto articolo precisa altresì che al miele non può essere aggiunto alcun altro ingrediente alimentare né alcun additivo. L'articolo 2-*bis* apporta modifiche alla disciplina in materia di fitofarmaci stabilendo che nelle aree in cui sono presenti piante in fioritura, le regioni individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i prodotti che riportano nell'etichetta specifiche avvertenze relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi o comunque classificati come prodotti tossici nei loro confronti. Le regioni possono inoltre adottare ulteriori disposizioni per la tutela delle api dagli effetti nocivi di trattamenti con i suddetti prodotti e individuare zone di rispetto intorno a specifiche aree, anche di interesse ambientale, vietando in esse l'esecuzione di trattamenti con tutti o con taluni dei citati prodotti, al fine della salvaguardia delle api. Le regioni possono anche escludere dall'applicazione dei divieti determinati prodotti microbiologici di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api. L'articolo 2-*bis* stabilisce inoltre che le conferme analitiche di avvelenamento da antiparassitari devono essere tempestivamente segnalate al Centro di referenza nazionale per l'apicoltura, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Fa presente poi che l'articolo 3, intervenendo sulla citata legge n. 313 del 2004, integra il contenuto del documento programmatico per il settore apistico, aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento: dallo sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-

informativa sul miele italiano al rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele; dal miglioramento dei meccanismi di controllo a seguito della segnalazione di avvelenamenti di api allo sviluppo di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele. Il successivo articolo 4, novellando la legge n. 313 del 2004, reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema stabilendo che lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori e città metropolitane, province e comuni, anche in forma associata o consorziata, istituti scolastici al fine di promuovere la conoscenza, lo studio e la sensibilizzazione sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema, anche tramite la messa a disposizione di arnie, alveari e apiari. Le attività di sensibilizzazione dovranno essere svolte in conformità alle linee di indirizzo programmatico definite nel quadro del Piano Strategico della PAC 2023-2027. L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad emanare, entro un anno, decreti legislativi per semplificare la normativa relativa al settore apistico nazionale. Il comma 2 dell'articolo 5 indica i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Si tratta, ad esempio, della semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti dell'apicoltura presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi. Si tratta poi della creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, nonché del potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione. Ai sensi

del comma 3 dell'articolo 5 i decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Fa presente poi che l'articolo 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico: oltre ad estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'Iva ad alcuni prodotti e servizi, demanda a un decreto del Ministro dell'economia l'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole, ai fini delle imposte sui redditi. Ulteriori previsioni intervengono sulle scritture contabili delle imprese di allevamento, sulla tassazione degli apicoltori produttori di idromele, sulla sanità animale e sull'IVA da applicare alla pappa o gelatina reale. L'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale stabilendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Per tali attività è autorizzata la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 7-bis introduce la clausola di salvaguardia. L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alla materia « agricoltura », ricondotta dalla giurispru-

denza costituzionale alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. In merito, infatti, come stabilito dalla legge n. 313 del 2004, recante disciplina dell'apicoltura e oggetto di novelle attraverso la proposta di legge, la conduzione zootecnica delle api, denominata « apicoltura », è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Fa altresì presente che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza legislativa residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze statali o concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea e alle materie di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali, ad esempio, la tutela della concorrenza (lettera *e*)), l'organizzazione amministrativa (lettera *g*)), l'ordinamento civile e penale (lettera *l*)) e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lettera *s*)). Risultano interessate anche le materie relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione); all'alimentazione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede delle forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. In particolare, all'articolo 5 si stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere sottoposti alla previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 313 del 2004, il documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico che la proposta di legge, all'articolo 3, intende integrare, è adottato dal Ministro delle politi-

che agricole e forestali (oggi dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nonché previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge C. 329 Gadda, recante disciplina dell'ippicoltura, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

La proposta di legge è composta da 3 articoli, il primo dei quali – al comma 1 – definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata. Ai sensi del comma 2, le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi, siano essi destinati o meno alla produzione di alimenti per il consumo umano. In entrambi i casi le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento, svolte in forma imprenditoriale, sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Rammenta che ai sensi di tale

disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta in esame, alle attività di ippicoltura si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge sono considerate connesse all'attività di ippicoltura le seguenti attività esercitate dall'imprenditore agricolo: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, assistenza e gestione della produzione del seme; doma, addestramento, allenamento, custodia e ricovero dei cavalli; valorizzazione e promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre; gestione di scuole di equitazione o utilizzo dell'equide per scopi sociali e d'ippoterapia; gestione o mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori; promozione delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici, allevamenti e cliniche veterinarie universitarie; svolgimento delle attività di mascalcia.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che qualora tali attività siano svolte a favore di terzi, il reddito di questi è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento (come previsto dall'articolo 56-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Alla cessione e vendita degli equidi disciplinati dalla proposta in esame, nonché di quelli giunti a fine carriera sportiva professionale si applica l'aliquota IVA al 5,5 per cento (comma 6). Come previsto dal comma 7, gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura sono considerati, ai fini previdenziali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 vieta di destinare

alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento in esame, pur incidendo sulla materia agricoltura, di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie tutela della concorrenza, sistema tributario dello Stato e ordinamento civile di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*). Ricorda infatti che l'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma dell'articolo 2135 del codice civile, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra quelle di competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e

l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (C. 1540). Ricorda che la citata Convenzione, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, è entrata in vigore il 6 ottobre 1996 ed è stata ratificata dall'Italia ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171. Al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa: il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da 22 Stati nel corso della Conferenza di Kiev (Ucraina) « Ambiente per l'Europa » il 21 maggio 2003, che – come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – l'Italia non ha ritenuto opportuno firmare; il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999 e firmato da 36 Stati, tra cui l'Italia (di cui il presente disegno di legge autorizza alla ratifica). Il Protocollo è entrato in vigore il 4 agosto 2005, trascorsi novanta giorni dal deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Segnala che fino ad oggi il Protocollo è stato ratificato da 28 Stati.

Secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in tale ambito in un quadro

normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Con riguardo al contenuto del Protocollo, fa presente che, come riportato nell'articolo 1, il suo obiettivo principale è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.

Mentre l'articolo 2 contiene le definizioni, l'articolo 3 stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del Protocollo, circoscrivendolo alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti dovranno prendere misure adeguate per assicurare: adeguate forniture di acqua potabile salubre; un'adeguata raccolta e depurazione delle acque tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento; l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente; sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole; effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

L'articolo 5 illustra i principi e le strategie a cui le Parti si devono conformare nell'attuazione del Protocollo, tra cui menziona: il principio di precauzione; il principio « chi inquina paga », in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, senza tuttavia recare pregiudizio alle aree situate oltre i confini della giurisdizione nazionale; la necessità di gestire le risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza tuttavia compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri; l'esigenza di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo, le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione, mentre l'articolo 7 prevede per le Parti l'obbligo a raccogliere e rendere accessibili i dati relativi agli indicatori di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici del Protocollo. In base al successivo articolo 8, le Parti dovranno assicurare che vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e per fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta. Inoltre le Parti, in accordo con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo. Ai sensi degli articoli 11 e 12, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni inter-

nazionali di supporto. Nella stessa logica collaborativa, l'articolo 13 impegna le Parti a prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, nonché a sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali mentre l'articolo 14 è relativo all'assistenza reciproca per l'attuazione di piani nazionali e locali nelle materie oggetto del Protocollo.

Segnalando che gli articoli da 15 a 26 del Protocollo riguardano disposizioni di tipo procedurale.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rilevo che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In conclusione, formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Appurato che nessun deputato chiede di intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare e comunica che – come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a martedì 9 gennaio alle ore 15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione di norme prerepubblicane.

C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Verificato che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico

Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Ennio Amodio, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 706 Ciaburro e abb., recante « Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale », nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge mira alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, già contenuta nella legge n. 313 del 2004, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura all'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura;

la proposta, che si compone di 11 articoli, novella la citata legge del 2004 al fine di riconoscere l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale e educativo, introdurre misure di semplificazione per il settore apistico e disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale, modificare altresì la disciplina in materia di fitofarmaci, integrare il contenuto del documento programmatico per il settore apistico;

più nello specifico, l'articolo 3 della proposta di legge, intervenendo sulla legge n. 313 del 2004, integra il contenuto del documento programmatico per il settore apistico;

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno, decreti legislativi

per la semplificazione della normativa relativa al settore apistico nazionale, dettando alcuni principi e criteri direttivi e prevedendo che tali decreti debbano essere adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia « agricoltura », di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito come la competenza legislativa residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessa materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali o concorrenti;

la proposta di legge interviene anche su materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e s), della Costituzione, quali « tutela della concorrenza », « organizzazione amministrativa », « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

risultano interessate altresì le materie relative all'alimentazione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività cul-

turali, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. Il documento programmatico previsto dalla legge n. 313 del 2004, contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico che la proposta di legge, all'articolo 3, intende integrare, è adottato dal Ministro delle politiche agri-

cole e forestali (oggi dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 5 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere sottoposti alla previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 329 Gadda, recante « Disciplina dell'ippicoltura », nel testo risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il primo dei tre articoli di cui si compone la proposta di legge reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia;

il secondo e il terzo articolo recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la clausola di copertura finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge, pur incidendo sulla materia agricoltura, ricondotta dalla

giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « sistema tributario dello Stato » e « ordinamento civile » di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo, comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali esclusive o concorrenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (C. 1540);

rilevato che:

il Protocollo, composto da 26 articoli, ha l'obiettivo principale di promuovere, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, la protezione della salute umana e il benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile;

il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone in merito all'entrata in vigore;

l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge segnala come il recepimento del Protocollo nell'ordinamento nazionale consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito di acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 30

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e rinvio*) 39

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 102.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 febbraio 2024, ai sensi della relativa

norma di delega. Tuttavia, – essendo il testo trasmesso privo del prescritto parere della Conferenza unificata e del parere del Garante per la protezione dei dati personali – la Commissione ne può comunque avviare l'esame ma non è nelle condizioni di esprimersi in via definitiva prima che siano acquisiti i suddetti pareri.

Ingrid BISA, *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pellicini, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 134 del 2021 che conferisce al Governo la delega ad adottare – entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega in via principale (e quindi entro il 30 dicembre 2024) e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – disposizioni integrative e correttive.

Il termine per l'espressione del parere scade il 5 febbraio 2024.

Il provvedimento è assegnato « con riserva », in quanto il testo trasmesso non è

ancora corredato del parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.

Preliminarmente, si ricorda che la riforma del processo penale è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In questo contesto, in attuazione della citata legge delega, è stato adottato il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'articolo 1 dello schema in esame apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 582 del codice penale (reato di lesioni personali) al fine di eliminare, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*octies*), in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-*quater*, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023.

Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.

A seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personale è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La relazione illustrativa evidenzia che il richiamo all'articolo 583-*quater* ha inoltre la funzione di chiarire la natura di circostanza aggravante – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi ivi prevista.

La lettera *b*) modifica il quinto comma dell'articolo 635 del codice penale (reato di danneggiamento), allo scopo di estendere la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per

necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

L'articolo 9, comma 1, dello schema in esame detta una disciplina transitoria conseguenziale alla modifica introdotta all'articolo 635 del codice penale.

L'articolo 2 reca numerose modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 111-*bis*, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato. Nella relazione illustrativa si specifica che «la mancata indicazione della parte offesa si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore».

La lettera *b*) reca diverse novelle all'articolo 129-*bis*, relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

In particolare, oltre ad aggiornare ai commi 1, 2 e 3 commi 1, 2 e 3, il riferimento normativo (al citato decreto legislativo n. 150 del 2022), si riformula il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al comma 4 e l'aggiunta di dei commi 4-*bis* e 4-*ter*).

La norma in commento prevede che durante la sospensione (confermata in un massimo di 180 giorni), il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; inoltre la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il p.m. (comma 4-*bis*); infine, nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis*. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati, dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile (comma 4-ter).

Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, tali modifiche « sono imposte (...) dalla necessità di chiarire il significato del rinvio agli articoli 157 c.p. e 344-bis c.p.p. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'articolo 304 c.p.p., precedentemente contenuto al comma 4 ».

La lettera *c)* modifica l'articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, c.p.p. al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La lettera *d)* interviene sull'articolo 154 c.p.p. per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La lettera *e)* modifica l'articolo 157-ter, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla lettera *e)* sono di natura meramente formale.

La lettera *f)* prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano

l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarsi. Si sostituisce quindi il verbo « provano », definito incongruo nella relazione illustrativa, con il più corretto « dimostrano ».

La lettera *g)* introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 la lettera *b-bis)*, volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (casi indicati dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 304).

Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, la novella ha lo scopo di chiarire che la dichiarata natura « predibattimentale » dell'udienza non sottrae « la fase in cui si svolge l'udienza predibattimentale all'applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall'articolo 304 c.p.p. » che fa esclusivamente riferimento al « dibattimento ».

La lettera *h)* elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, c.p.p.).

La lettera *i)* elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato. Secondo quanto

affermato dalla relazione illustrativa si tratterebbe della correzione di un mero refuso.

La lettera *l)* reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti. Tali modifiche si ricollegano apportate agli articoli 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p. dalle successive lettere *m)* e *n)*.

In particolare, oltre ad eliminare i riferimenti alle norme abrogate, viene stabilito che se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415-*ter*, comma 2 (introdotto dalla lettera *n)* dell'articolo in esame), l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni (a fronte degli attuali 30) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

Secondo la relazione illustrativa, i 90 giorni sono da ritenersi un termine minimo idoneo a consentire l'efficacia dell'azione investigativa, considerando che l'avocazione ha luogo di solito in procedimenti di particolare complessità.

Le lettere *m)* e *n)* sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-*bis* (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione.

A tal fine, la lettera *m)* abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis*, mentre la lettera *n)*, sostituendo integralmente l'articolo 415-*ter*, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa.

La vigente disciplina prevede che il pubblico ministero si rivolga al procuratore generale presso la corte d'appello per presentare richiesta motivata di differimento

della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

In base al nuovo articolo 415-*ter*, il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al p.g.).

Il comma 2 del nuovo articolo dispone che se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Ai sensi del comma 3, sarà quindi il g.i.p. (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 25, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al procuratore generale presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta;

Quando il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a 20 giorni (termine per la

cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis). Anche in questo caso copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

Infine, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1 (di cui alla lettera *l*) dell'articolo in commento), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a 20 giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega (articolo 1, comma 9, lettere da *e*) a *h*) della legge n. 134 del 2021), ma, al contempo, opera una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti e prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell'autorizzazione al ritardato deposito degli atti.

La lettera *o*) interviene sull'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b*), relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Tale sentenza deve contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione che l'udienza per la prosecuzione del processo sarà fissata il primo giorno non festivo di ottobre (anziché di settembre) se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno (numero 1) ovvero il primo giorno non festivo di marzo (anziché di febbraio) se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno (numero 2).

La lettera *p*) modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato,

stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai « prevedibili » tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

La lettera *q*) e la lettera *r*) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150/2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparso sarebbe stato giudicato in contumacia.

Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche. In particolare, all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento. All'articolo 456 si prevede quindi che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera *s*) interviene sull'articolo 459, comma 1-*ter*, che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.

La lettera *t*) sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo n. 150/2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La lettera *u*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis*, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso.

La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

Vengono inoltre espunti, al comma 3, i riferimenti agli articoli 57 e 61 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 (considerati ridondanti nell'analisi tecnico-normativa).

La lettera *v*) inserisce, all'articolo 554-*ter*, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4.

La norma da ultimo richiamata dispone l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenere copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera *z*) reca alcune modifiche all'articolo 598-*bis*, in base al quale, in linea di principio, la corte provvede sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La modifica recata dal numero 2) della lettera *z*) riguarda proprio la richiesta di partecipazione in caso di appello proposto dal PM, nel qual caso la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale.

Il numero 3) reca altre modifiche all'articolo 598-*bis*, tramite l'inserimento di ulteriori commi.

La prima è volta a prevedere che nelle memorie presentate dall'imputato ai fini della decisione, l'imputato possa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva, altrimenti se non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza, da tenersi non oltre i 60 giorni successivi, e sospende il processo; l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti, salva diversa decisione della corte (nuovo comma 1-*bis*).

La seconda modifica è volta a prevedere che, nei casi di udienza partecipata, il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva può essere espresso sino alla data dell'udienza (comma 4-*bis*); il procedimento resta il medesimo descritto al comma 1-*bis*. Al riguardo andrebbe verificato se il richiamo al secondo e al terzo periodo del comma 1-*bis* sia corretto oppure se sia più opportuno fare riferimento al terzo e quarto periodo del citato comma.

La terza modifica proposta prevede che, se in appello viene applicata una pena detentiva non superiore a 4 anni, la corte sostituisce la pena detentiva, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso sia necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo in cancelleria, assegnando all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso, fissa l'udienza, da tenersi non oltre i successivi 30 giorni e senza la partecipazione delle parti, e sospende il processo. Se il consenso è acquisito, all'udienza la corte conferma il dispositivo o lo integra e provvede al deposito, che equivale alla lettura data in udienza. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si segue il procedimento descritto al comma 1-*bis*. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado di cui all'articolo 545-*bis*.

La lettera *aa*) interviene sull'articolo 599-*bis*, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lettera *z*), precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis* (di cui alla lettera *z*) dell'articolo in commento), ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera *bb*) interviene sull'articolo 601, in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabi-

lisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera *cc*) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della citata legge n. 134/2021, disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera *dd*) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'articolo 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 63-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 che prevede che, quando l'atto sia notificato a persona diversa dal destinatario ovvero dal suo domiciliatario o dal suo difensore (ad esempio, ad un familiare convivente), la cancelleria o la segreteria debbano recapitare al destinatario un « avviso di cortesia », avvalendosi dei recapiti telefonici o telematici che l'indagato è tenuto a fornire. La « comunicazione di cortesia » costituisce quindi un ulteriore momento di garanzia a favore dell'indagato e/o dell'imputato onde assicurare una effettiva conoscenza degli atti da cui tali soggetti siano raggiunti (in sede, soprattutto, di prima notifica).

La novella in esame sopprime il riferimento all'imputato e inserisce quello agli atti « garantiti » (l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2,

456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna).

La lettera *b)* del comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, anche esso oggetto di intervento da parte del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Il citato articolo 127, recante « Comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale » pone in capo alla segreteria del pubblico ministero una serie di adempimenti dovendo essa, estrarre dai « fascicoli » una serie di dati per poi procedere alla comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello in tre elenchi distinti.

La novella in esame rende mensile, e non più settimanale come previsto attualmente, l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie. Inoltre, la lettera *b)* in esame specifica, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice: in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta (si tratta del nuovo procedimento sulla *discovery*).

In fine, la novella in esame sopprime, per coordinamento, la lettera *c)* del comma 1 e il comma 2 del citato articolo 127.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-*ter* della legge n. 283 del 1962, inserito dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, con il quale si prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari.

L'articolo in esame interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte riprocuratorie o risarcitorie per le quali sia

comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

Si rammenta che la nuova procedura estintiva in materia alimentare è stata introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 in attuazione della delega contenuta nel comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 134 del 2021 (cosiddetta riforma Cartabia).

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Con riferimento alla disciplina della competenza penale del giudice di pace, l'articolo 6 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di archiviazione, adeguando i richiami ivi contenuti alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022.

L'articolo 7, interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, apportando modificazioni agli articoli 59 e 61.

La lettera *a)* del comma 1, sostituisce nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che la contestazione operata dal pubblico ministero all'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 61, comma 1, per realizzare una forma di coordinamento con le nuove regole di giudizio previste per le sentenze di non luogo a procedere (articolo 425, comma 3, come modificato dal decreto legislativo 150 del 2022), inserendo fra i casi per i quali il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere, quelli in cui gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-*bis*) per dettare una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma numero 3-*bis* del codice penale in tema di sospensione della prescrizione come stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Il nuovo comma 5-*bis* infatti prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, del codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150 del 2022 non si applicano le disposizioni dell'articolo 420-*quater*, comma 3 c.p.p. in materia di assenza dell'imputato. Di conseguenza, in tali ipotesi, il termine di prescrizione è quello ordinariamente previsto per i reati per cui si procede e non quello pari al doppio del termine di prescrizione previsto dall'articolo 157 del codice penale (com'è invece per i procedimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 in caso di assenza del prevenuto) ed il termine per le ricerche della persona assente effettuate dalla polizia giudiziaria è anch'esso ridotto e pari al predetto termine prescrizionale.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale, conseguentemente alle modifiche apportate dall'articolo 1 dello schema in esame.

In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del provvedimento, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge

n. 162 del 2022, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, integrando la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico prevista dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il procuratore generale presso la corte di appello può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione disciplina inoltre gli adempimenti che il personale di cancelleria deve eseguire in relazione alla predetta impugnazione. Tale disciplina si applica sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il comma 2 prevede che del deposito dell'impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello è dato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale trasmette il provvedimento impugnato e il relativo fascicolo processuale alla corte d'appello.

Il comma 3 sancisce che l'atto di impugnazione deve essere comunicato altresì al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e notificato alle parti private. Di tali adempimenti è onerato il personale di cancelleria della corte d'appello.

L'articolo 11, in fine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Valentina D'ORSO (M5S) si richiama al proprio intervento svolto nella giornata odierna nel corso dell'esame congiunto, con la VI Commissione, dell'atto del Governo n. 99, relativo alla previsione in tale schema di decreto legislativo dell'obbligo di notificare e depositare gli atti esclusivamente

con la modalità telematica anche per la parte che sta in giudizio personalmente.

A tal proposito, nota come l'articolo 2 del provvedimento in esame, al contrario, andando nel senso da lei auspicato, modifica il comma 4 dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, estendendo anche alla persona offesa dal reato l'eccezione all'obbligo di deposito telematico per gli atti che le parti compiono personalmente.

Ritiene che, anche per ragioni di coerenza normativa, sarebbe opportuno inserire anche nell'atto del Governo n. 99 una previsione che vada nella medesima direzione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, l'adozione delle misure urgenti che caratterizzano il provvedimento in esame è dettata dalle esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'econo-

micità delle forniture sollevate dall'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici.

In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione complessiva del decreto-legge, composto da 21 articoli, suddivisi in 3 Capi, limitandosi in questa sede ad illustrarne sinteticamente i contenuti.

Il Capo I, (articoli da 1 a 14) reca misure in materia di energia.

L'articolo 1 prevede misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.

L'articolo 2, al comma 1, sostituisce l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Come evidenzia la relazione illustrativa, la finalità dell'intervento è quella di superare le criticità della disciplina in questione, manifestatesi in sede attuativa.

In particolare, il nuovo articolo 16, nel confermare Gestore dei Servizi energetici GSE – Spa (GSE) quale soggetto responsabile ad avviare, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli e conferma, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni – esistenti, come viene specificato – anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI).

Si segnala, in particolare, che il nuovo articolo 16 condiziona l'efficacia delle nuove concessioni, delle proroghe e delle modifiche delle concessioni esistenti alla stipula dei contratti di approvvigionamento tra il

GSE e i concessionari, la quale è, a sua volta, successiva allo svolgimento procedure di allocazione a favore dei clienti finali.

L'articolo 2, altresì, qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2).

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche, mentre l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

L'articolo 5 prevede misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

L'articolo 6 semplifica il procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti mentre l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di stoccaggio geologico di CO₂.

L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

L'articolo 9 reca diverse misure in materia di infrastrutture di rete elettrica mentre l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

L'articolo 11 prevede misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommis-*

sioning e la gestione dei rifiuti radioattivi; l'articolo 12 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) il compito di istituire un registro delle tecnologie per il fotovoltaico; l'articolo 13 rfinanzia in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo italiano per il clima e l'articolo 14 prevede disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

Il Capo II (articoli da 15 a 18) introduce misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023: modificando la normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità (articolo 15); derogando ai requisiti minimi di efficienza energetica per la ricostruzione a seguito di alluvione (articolo 16); prevedendo l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 (articolo 17); introducendo disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 2 novembre 2023 (articolo 18).

Il Capo III (articoli da 19 a 21) reca le disposizioni finali e finanziarie. In particolare, l'articolo 19 dispone alcune abrogazioni per semplificare procedure riguardanti impianti di illuminazione pubblica e l'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emis-

sione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Segnala, in fine, che ai sensi dell'articolo 21, il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 10 dicembre 2023.

Ciò premesso, considerati i limitati profili di interesse della Commissione giustizia,

preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di *EgyptWide* (*Svolgimento e conclusione*) . 42

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di *EgyptWide*

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alice FRANCHINI, Leslie PIQUEMAL e Ahmed ATALLAH, *rappresentanti di EgyptWide*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Leslie PIQUEMAL, Alice FRANCHINI e Ahmed ATALLAH, *rappresentanti di EgyptWide*, rispondono e ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Atto n. 97.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta precedente, osserva che dalla generalizzazione del principio del contraddittorio, prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle entrate non subiranno sostanziali modifiche e le

tempistiche di lavorazione per la predisposizione e l'emissione degli atti impositivi non registreranno un rallentamento rispetto alla situazione attuale, giacché la comunicazione prevista dal citato articolo 6-bis verrà trasmessa contestualmente all'invito al contraddittorio previsto nel procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997.

Chiarisce, quindi, che le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera f), in materia di chiarezza e motivazione degli atti tributari, non determinano attività istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, recando disposizioni sostanzialmente ricognitive di principi già esistenti, in quanto già allo stato la motivazione di tali atti deve essere esaustiva e completa, anche al fine di garantire la fondatezza della pretesa in sede giurisdizionale.

Rileva, altresì, che le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che limitano a dieci anni l'obbligo di conservazione delle scritture contabili a fini tributari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto l'emissione di atti impositivi è prevista entro un termine massimo di dieci anni e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria in sede giudiziaria.

Precisa, inoltre, che dalle disposizioni in materia di divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si rendono necessari interventi di adeguamento delle procedure e dei sistemi utilizzati a legislazione vigente, giacché tutti i dati dell'Anagrafe tributaria sono già oggetto di segreto d'ufficio.

Segnala, quindi, che le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera m), volte ad assicurare il supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, potranno essere svolte dall'Agen-

zia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Fa, altresì, presente che le modifiche alla disciplina dell'interpello introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera n), non determinano effetti in termini di gettito e le relative attività potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando anche le assunzioni di personale già programmate.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), che istituisce il Garante nazionale del contribuente, assicura che il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023.

Con riferimento, infine, ai risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), fa presente che sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente, prevede la nomina presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome di un garante del contribuente, al quale è corrisposto un compenso lordo annuo di 33.466,44 euro; sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a spese, compresi i compensi ai componenti, per il funzionamento del garante del contribuente, sono iscritti annualmente 771.585 euro, che nel disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 si riducono a 733.006 euro annui; le somme iscritte a legislazione vigente nel bilancio dello Stato sono destinate, per 702.795,24 euro, ai compensi riconosciuti, per 59.737,60 euro, al paga-

mento dell'IRAP in misura pari all'8,5 per cento dei compensi, e, per 9.052,16 euro, al rimborso delle spese di trasferta.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (Atto n. 97);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalla generalizzazione del principio del contraddittorio, prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle entrate non subiranno sostanziali modifiche e le tempistiche di lavorazione per la predisposizione e l'emissione degli atti impositivi non registreranno un rallentamento rispetto alla situazione attuale, giacché la comunicazione prevista dal citato articolo 6-*bis* verrà trasmessa contestualmente all'invito al contraddittorio previsto nel procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997;

le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), in materia di chiarezza e motivazione degli atti tributari, non determinano attività istruttorie ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, recando disposizioni sostanzialmente ricognitive di principi già esistenti, in quanto già allo stato la motivazione di tali atti deve essere esaustiva e completa, anche al fine di garantire la fondatezza della pretesa in sede giurisdizionale;

le novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), che limitano a dieci anni l'obbligo di conservazione delle scrit-

ture contabili a fini tributari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto l'emissione di atti impositivi è prevista entro un termine massimo di dieci anni e, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate conserva agli atti tutta la documentazione necessaria per la conferma della sostenibilità della pretesa tributaria in sede giudiziaria;

dalle disposizioni in materia di divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 212 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si rendono necessari interventi di adeguamento delle procedure e dei sistemi utilizzati a legislazione vigente, giacché tutti i dati dell'Anagrafe tributaria sono già oggetto di segreto d'ufficio;

le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), volte ad assicurare il supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie, potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le indicazioni riportate nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

le modifiche alla disciplina dell'interpello introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), non determinano effetti in termini di gettito e le relative attività potranno essere svolte dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando anche le assunzioni di personale già programmate;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), che istituisce il Garante nazionale del contribuente, il Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze potrà svolgere le funzioni di segreteria e tecniche a favore del nuovo organo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel-

l'ambito dell'organizzazione che sarà definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvederà alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023;

con riferimento ai risparmi derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), è stato considerato che: l'articolo 13 della legge n. 212 del 2000, nel testo vigente, prevede la nomina presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome di un garante del contribuente, al quale è corrisposto un compenso lordo annuo di 33.466,44 euro; sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a spese, compresi i compensi ai componenti, per il funzionamento del garante del contribuente, sono iscritti annualmente 771.585 euro, che nel disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 si riducono a 733.006 euro annui; le somme iscritte a legislazione vigente nel bilancio dello Stato sono destinate, per 702.795,24 euro, ai compensi riconosciuti, per 59.737,60 euro, al pagamento dell'IRAP in misura pari all'8,5 per cento dei compensi, e, per 9.052,16 euro, al rimborso delle spese di trasferta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), svolgendo preliminarmente una considerazione di ordine generale, dichiara la propria perplessità in merito alla possibilità di dare concretamente attuazione al provvedimento in esame nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando come le rassicura-

zioni al riguardo fornite dalla sottosegretaria Albano non appaiano suffragate da alcun elemento adeguatamente circostanziato. Osserva, inoltre, che l'acquisizione di tali dati risulta tanto più necessaria in considerazione dell'ampia portata innovativa dello schema di decreto in esame, che si colloca nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale che la stessa maggioranza non ha esitato a definire epocale.

In secondo luogo, evidenzia come la sottosegretaria Albano non abbia altresì fornito alcuna precisazione, anche solo di carattere generale, in merito alla possibilità di svolgere le attività previste dalla nuova disciplina di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, tenuto peraltro conto che la citata disposizione, a differenza di altre contenute nel testo in esame, non è assistita da una apposita clausola di invarianza.

Sottolinea, infine, la scarsità degli elementi esposti dalla sottosegretaria Albano a dimostrazione dell'assenza di rilievi problematici sul piano finanziario con riferimento alla lettera p) del comma 1 dello stesso articolo 1, che istituisce il Garante nazionale del contribuente. Al riguardo, venendo a profili più attinenti al merito, ricorda peraltro le forti perplessità manifestate dall'attuale maggioranza parlamentare sulla riforma della giustizia tributaria approvata nella scorsa legislatura, laddove aveva lamentato il rischio di un possibile attacco all'autonomia della magistratura costituzionalmente garantita, mentre il provvedimento ora in esame rende di fatto la figura del Garante nazionale un organo sostanzialmente dipendente dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una scelta a suo avviso profondamente discutibile.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, rilevando come una modifica tanto incisiva dello Statuto dei diritti del contribuente richieda da parte del Governo risposte puntuali in merito ai suoi possibili riflessi di ordine finanziario, laddove i dati in precedenza forniti dalla sottosegretaria

Albano risultano approssimativi e fondati sul mero richiamo alla sussistenza di non meglio precisate risorse disponibili a legislazione vigente, cui si potrà ricorrere al fine di dare compiuta attuazione al provvedimento in esame. Concorda, altresì, con la deputata Guerra nella richiesta di maggiori delucidazioni in riferimento all'effettiva possibilità di svolgere quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 in condizioni di neutralità finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, l'istituzione del Garante nazionale del contribuente, di cui alla lettera p) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, ritiene che tale scelta rappresenti l'ennesima dimostrazione della volontà da parte del Governo di ricondurre a un'unica struttura centralizzata funzioni in precedenza esercitate in maniera ben più articolata sul territorio. Evidenzia come una simile decisione, che pure in linea di principio potrebbe eventualmente determinare economie di spesa, appare d'altro canto certamente suscettibile di complicare in modo anche significativo gli attuali assetti organizzativi, con ciò generando probabili inefficienze sul piano amministrativo che, a loro volta, richiederanno verosimilmente lo stanziamento di risorse aggiuntive a carico della finanza pubblica. A tale ultimo proposito, richiama le perplessità di recente già manifestate in merito ai presunti risparmi di spesa derivanti dall'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, in luogo delle preesistenti zone economiche speciali.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle questioni sollevate degli onorevoli Guerra e Dell'Olio in merito all'articolo 1, comma 1, lettera g), ribadisce che, come riportato dalla relazione tecnica, le attività istruttorie ivi previste curate dall'Agenzia delle entrate presentano carattere del tutto simile rispetto a quelle già regolate nella disciplina settoriale, conseguendone che per l'attività svolta dalla medesima Agenzia le norme in esame possono essere considerate ricognitive di principi già esistenti e, come tali, non risultano suscettibili di produrre effetti in termini di gettito.

Per tali ragioni, non ha ritenuto necessario fornire ulteriori elementi di chiarimento in relazione alle disposizioni in argomento, anche considerazione del fatto che nella relazione introduttiva non erano state formulate specifiche richieste al riguardo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 10.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo l'emendamento Gadda 5.1000, la cui copertura appare carente. Fa infatti presente che la citata proposta emendativa incrementa del 25 per cento i limiti di esclusione dal reddito imponibile delle indennità per trasferte e missioni dei conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ra-

gioneria generale dello Stato, non reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità.

Ritiene, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili finanziari associati alle seguenti proposte emendative:

Benzoni 1.01, che è volta a conferire al Governo una delega avente ad oggetto la separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema. Al riguardo, considera necessario opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della medesima proposta emendativa;

gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, che sono volte a prevedere che Acquirente Unico Spa comunichi periodicamente ai comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso all'apposito Portale dei consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative in esame nell'ambito delle risorse stanziare dall'articolo 2, comma 4;

Evi 3.8, che reca un complesso articolato di misure volte, tra l'altro, ad ampliare il novero dei soggetti abilitati a promuovere la costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale (CERP), a favorire la realizzazione di impianti di produzione o di stoccaggio di energia rinnovabile nel medesimo ambito, anche avvalendosi delle risorse iscritte nel bilancio della competente Autorità di sistema portuale. Essa prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possano stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. Al riguardo, ritiene

necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Sergio Costa 6.01, che è volta, tra l'altro, a prevedere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di sostenere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione a livello nazionale e regionale, provvedendo ai relativi oneri, pari a 300.000 euro annui decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura;

Appendino 11.2, che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11, volto a disciplinare, a regime, il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non si applichino alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

Porta 11.17, che reca una serie di modificazioni e integrazioni all'articolo 11, prevedendo, tra l'altro, che, qualora l'amministrazione non concluda entro i termini previsti i procedimenti tesi al rinnovo dei

titoli concessori indicati al comma 5 del predetto articolo, le concessioni si intendono comunque rinnovate per un periodo di dodici anni. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

Appendino 11.1, che introduce un ulteriore criterio di cui devono tenere conto le linee guida di cui al comma 1 dell'articolo 11 propedeutiche allo svolgimento delle procedure selettive, volto a prevedere che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al medesimo titolare, conseguentemente sopprimendo le lettere *a)* e *b)* del successivo comma 7, che recano l'abrogazione di talune disposizioni incompatibili con il nuovo quadro legislativo delineato dallo stesso articolo 11. Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni di cui all'articolo 11 sono finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva compatibilità della proposta emendativa con la disciplina unionale, al fine di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

Caramiello 12.03, che, nell'aggiungere l'articolo 12-*bis*, recante una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agri-

cole, definisce quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra gli altri, il rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'istituzione e il consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario; l'introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale e, nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo, la previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi. Il comma 5 dell'articolo 12-*bis* prevede inoltre che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di attuare la delega prevista dalla proposta emendativa nell'ambito del meccanismo di copertura finanziaria sopra descritto;

Caramiello 13.01, che, nel prevedere che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e del *made in Italy* promuova campagne divulgative e programmi di consultazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

Gadda 15.01000, che prevede che qualsiasi misura o agevolazione riconosciuta o attribuita alle imprese agricole, deve intendersi riferita anche a beneficio delle cooperative e loro consorzi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, che appaiono suscettibili di ampliare la platea dei soggetti beneficiari di misure di agevolazione già previste a legislazione vigente, senza prevedere una corrispondente copertura finanziaria;

Magi 20.03, che, da un lato, incrementa la quota di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale al 10 per cento in determinate fasce orarie e al 15 per cento di ogni ora e, dall'altro, ridetermina corrispondentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato in 35 euro annui. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compensatività degli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, tenendo conto che la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che il canone di abbonamento per l'anno 2023 è pari a 90 euro annui;

Della Vedova 21.06, che, nell'aggiungere l'articolo 21-bis recante una delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, definisce un insieme di principi e criteri diret-

tivi concernenti, tra l'altro, gli elementi da valutare in sede di affidamento delle concessioni, la durata delle concessioni e la quantificazione dei canoni annui con riserva di una quota all'ente concedente da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, e prevede che dall'attuazione delle disposizioni di delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla delega nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conformemente a quanto previsto dalla proposta emendativa medesima;

Della Vedova 21.07, che reca una delega al Governo per l'aggiornamento e il completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, riprendendo il testo dell'articolo 6 del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, C. 3343, esaminato nella precedente legislatura. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, tenuto conto che la relazione tecnica riferita all'articolo 6 del disegno di legge C. 3343 specificava che gli effetti finanziari sul lato della spesa derivanti dalla medesima disposizione, allo stato non puntualmente determinabili, sarebbero stati quantificati in sede di predisposizione dei decreti delegati, conformemente al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, peraltro non richiamato dalla proposta emendativa in esame.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'emenda-

mento Pavanelli 12.5 che reca un onere di 2 milioni di euro per l'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta una disponibilità residua di circa 19,8 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 5.1000, per carenza della copertura finanziaria ivi individuata.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Benzoni 1.01, sugli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12 nonché sull'emendamento Evi 3.8, giacché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle predette proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sergio Costa 6.01, in assenza di una relazione tecnica che verifichi la congruità della relativa copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Appendino 11.2, Porta 11.7 e Appendino 11.1, non potendosi escludere profili onerosi derivanti dall'eventuale protrarsi della procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Formula, quindi, un parere contrario con riferimento all'articolo aggiuntivo Caramiello 12.03, in quanto, in assenza di relazione tecnica, la proposta appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione, nonché sull'articolo aggiuntivo Caramiello 13.01, per inidoneità della copertura finanziaria prevista a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, dal momento che in tal modo si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo medesimo destinate ad iniziative volte alla realizza-

zione di interventi considerati prioritari dal Governo stesso.

Esprime, quindi, parere contrario sulle proposte emendative Gadda 15.01000, Magi 20.03 e Della Vedova 21.06 e 21.07, tenuto conto che, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che l'attuazione delle predette proposte emendative richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comporti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse, ivi incluso l'emendamento Pavanelli 12.5, in precedenza richiamato dalla relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di non comprendere la presunta onerosità degli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, che si limitano a prevedere una mera attività di comunicazione in capo ad Acquirente Unico Spa. Invita quindi la rappresentante del Governo a compiere su di essi un ulteriore approfondimento istruttorio, non risultando soddisfacenti le motivazioni in precedenza addotte a supporto del parere contrario.

Con riguardo, invece, alla contrarietà manifestata sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07, recante una delega per la revisione del sistema di rilevazione catastale, dichiara di non comprendere in via generale i criteri di volta in volta seguiti dal Governo nella valutazione delle proposte emendative sottoposte all'esame di questa Commissione, posto che in precedenti occasioni, anche recenti, il Governo ha espresso nella presente sede parere favorevole su provvedimenti di delega, o relativi emendamenti, che pure recavano interventi di portata assai ampia. Per quanto, infatti, il citato articolo aggiuntivo non preveda espressamente il richiamo della procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, che consente di posticipare all'atto di adozione dei decreti delegati la quantificazione degli oneri che ne derivano e l'individuazione dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, ritiene, infatti, che non

appaiano adeguatamente motivate le ragioni per cui nel caso di specie non possa darsi attuazione alla prospettata delega ad invarianza di oneri per la finanza pubblica. Considera, in definitiva, che un tale modo di operare rischi di condurre a un sostanziale svilimento delle funzioni esercitate dai componenti di questa Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene molto discutibile il parere contrario espresso sugli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed Evi 2.12, rammentando che sulla materia è peraltro intervenuta di recente la normativa unionale, circostanza che rende ancora più evidente la necessità di una iniziativa in tal senso. Con riferimento, invece, agli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, che utilizzano entrambi a copertura il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, rispettivamente a fronte di oneri permanenti dal 2024 e di oneri limitati al solo anno 2024, ritiene indispensabile che il Governo chiarisca se il predetto Fondo presenti o meno risorse disponibili per le annualità 2024 e seguenti, specificandone, in caso affermativo, l'ammontare. Poiché, infatti, come evidenziato dalla stessa relatrice il Fondo medesimo reca al momento una capienza di circa 19,8 milioni di euro per l'anno 2023, ribadisce nuovamente che, qualora il Fondo in questione presentasse anche per gli anni successivi le occorrenti disponibilità, la contrarietà del Governo sulle citate proposte emendative sarebbe motivata da ragioni esclusivamente di merito, che non rilevano in questa sede.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ricollegandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, ritiene che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07 derivi verosimilmente dalla circostanza per cui il testo della proposta emendativa non reca espressamente né una clausola di invarianza finanziaria né il rinvio al meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda, invece, gli identici emendamenti Pavanelli 2.4, Peluffo 2.7 ed

Evi 2.12 osserva che questi ultimi, incidendo sul comma 3, lettera *a*), numero 1), capoverso lettera *d*), dell'articolo 2, sembrano suscettibili di comportare comunque costi aggiuntivi, foss'anche di trascurabile entità, rispetto alle risorse finanziarie stanziolate dal comma 4 del medesimo articolo 2 ai fini dell'attuazione della disposizione sopra richiamata.

Fa inoltre presente, a margine della discussione sollevata dalla deputata Guerra, come nella passata legislatura, sebbene a parti invertite rispetto agli schieramenti attuali, il gruppo della Lega si sia trovato spesso in difficoltà nel comprendere le ragioni che, di volta in volta, venivano adottate dal Governo a sostegno delle valutazioni sulla copertura finanziaria delle proposte emendative, con particolare riferimento a quelle riferite a deleghe legislative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che la contrarietà dichiarata sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07 discende dalla mancata previsione di una clausola di invarianza finanziaria e dal mancato rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente di differire al momento dell'adozione dei decreti delegati, in ragione della complessità della materia trattata, la quantificazione degli oneri che ne derivano e l'individuazione dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria, a differenza di quanto previsto in relazione all'articolo 6 del citato disegno di legge C. 3343 esaminato nella scorsa legislatura, che recava un intervento di delega di analogo contenuto.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur prendendo atto della delucidazione da ultimo fornita dalla sottosegretaria Albano, tiene a precisare che una simile argomentazione non era in alcun modo ricavabile dalla valutazione inizialmente resa dalla rappresentante del Governo a fondamento del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 21.07. Osserva, tuttavia, come continui ad esservi una particolare confusione in merito alla valutazione degli effetti finanziari collegati ai

provvedimenti di delega, siano essi assistiti o meno dall'esplicito richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta di acquisire dal Governo informazioni di maggior dettaglio circa l'ammontare delle risorse allo stato disponibili a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per le annualità 2024 e seguenti, ciò al fine di verificare la fondatezza del parere contrario espresso sugli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, dal momento che questi ultimi non presentano profili problematici dal punto di vista della quantificazione degli oneri, che sono limitati all'entità della spesa ivi rispettivamente autorizzata.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel confermare il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Sergio Costa 6.01 e Caramiello 13.01, comunica che per le ragioni precedentemente espresse il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non reca al momento risorse che possono essere destinate a far fronte agli impegni di spesa di cui alle predette proposte emendative.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 1555, approvato dal Senato della Repubblica, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.01, 2.4, 2.7, 2.12, 3.8, 5.1000, 6.01, 11.1, 11.2, 11.17, 12.03, 13.01, 15.01000, 20.03, 21.06 e 21.07,

in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021.

C. 712 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel ricordare che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, identico all'abbinato testo C. 722, è stato assunto, nella seduta del 29 giugno scorso, come testo base nel corso dell'esame in sede referente dalla III Commissione affari esteri e non è stato oggetto di modificazioni durante l'*iter* in Commissione, evidenzia che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, il Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso

alla Commissione affari esteri gli elementi informativi richiesti dalla medesima Commissione il 29 marzo 2023 sul testo delle predette proposte di legge, con particolare riguardo agli effetti diretti e indiretti sulle grandezze di finanza pubblica derivanti dalla ratifica dell'Accordo e dalla eventuale attivazione del Meccanismo europeo di stabilità previsto dal Trattato.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, non ha osservazioni da formulare circa le modificazioni di carattere procedurale e relative agli organi di governo del MES.

Per quanto riguarda il dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, che diverrebbe attivabile in caso di crisi bancarie, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'eventualità che per effetto di tale impiego di risorse derivino incrementi apprezzabili della probabilità che l'Italia sia chiamata a versare ulteriori quote di capitale al MES.

Circa l'introduzione, per i titoli di Stato di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, di clausole di azione collettiva (CACs) con votazione a maggioranza singola invece che doppia, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che all'introduzione delle CACs nel 2012 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che le clausole opererebbero solo nell'eventualità di una procedura di ristrutturazione del debito pubblico e dunque hanno carattere eventuale, che esse concernono comunque la procedura di deliberazione circa la ristrutturazione del debito pubblico e dunque hanno carattere procedurale. Sul punto, ritiene che andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo.

Infine nel ricordare che è in corso il negoziato sulle proposte della Commissione europea per la revisione delle regole in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, osserva che il testo oggetto di ratifica, all'allegato III, recante i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, richiama parametri riconducibili sostanzialmente al Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al cosiddetto *Fiscal Compact*.

In considerazione delle modifiche sostanziali alla disciplina della *governance* economica europea in corso di discussione, chiede, quindi, quali modifiche saranno necessarie per rendere tale allegato coerente con la nuova *governance* e con quale procedura sarà necessario intervenire per adeguare tale allegato.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che le richieste di chiarimento della relatrice non sono di poco conto e, pertanto, riconosce di non essere preparato a fornire una risposta esaustiva già in questa sede. Si riserva, quindi, di rispondere alle medesime richieste in una seduta da convocare nella giornata di domani.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) sottolinea che l'Accordo che modifica il MES è stato sottoscritto dall'Italia nel 2021 e i suoi contenuti sono in discussione da circa quattro anni, rilevando altresì che l'esame del relativo disegno di legge di ratifica è già stato avviato da tempo in Assemblea. Ritiene, quindi, sorprendente che il Governo non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Osserva, peraltro, che le modifiche alle regole della *governance* economica europea sono tuttora in fase di discussione e, pertanto, a suo avviso non è possibile evitare la prosecuzione dell'*iter* legislativo del provvedimento richiamando una possibile incoerenza rispetto a regole che non sono ancora vigenti.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'evidenziare che la relatrice e il rappresentante del Governo hanno inscenato una vera e propria commedia, a suo avviso poco rispettosa della Commissione, osserva che ancora una volta l'esame dei profili finanziari dei provvedimenti viene utilizzato per impedire la discussione di proposte sgradite alla maggioranza. Ritiene, peraltro, che l'ultimo quesito posto dalla relatrice esuli dalle competenze della Commissione, non riguardando profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

Esprime il timore che la maggioranza e il Governo, al momento della prosecuzione dell'esame del provvedimento in Assemblea, intendano procrastinarne la discussione adducendo come scusante la mancata espressione del parere da parte della Commissione Bilancio.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che il Governo e la maggioranza, per quanto possano utilizzare legittimamente la mancata ratifica del trattato in esame come arma di contrattazione nel negoziato sulla riforma della *governance* economica dell'Unione europea, non possano tuttavia esimersi dall'assumere una precisa posizione politica nelle aule parlamentari sul contenuto dell'accordo di modifica del MES.

Nel ritenere che, sicuramente, il rappresentante del Governo potrebbe fornire già ora i chiarimenti richiesti, osserva che si sarebbe anche potuto evitare di avviare l'esame del provvedimento in sede consultiva già nella giornata di oggi, sapendo che non si sarebbe potuto pervenire all'espressione di un parere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi a quanto testé osservato dai colleghi, evidenzia che la proposta di legge di ratifica, all'articolo 3, contempla una clausola di neutralità finanziaria e rammenta inoltre che la legge di ratifica del trattato istitutivo del MES ha autorizzato la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al medesimo Meccanismo prevedendo che ulteriori apporti di capitale siano soltanto di carattere eventuale. Ritiene, pertanto, che queste semplici considerazioni siano sufficienti a fornire risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

In ogni caso, osserva che la Commissione non è obbligata ad attendere i chiarimenti del Governo per esprimere il parere di propria competenza.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto delle esigenze manifestate dal rappresentante del Governo e del dibattito svolto, ritiene op-

portuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento alla giornata di domani.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel ribadire che le questioni poste dalla relatrice sono palesemente dilatorie, si dichiara pronto a un confronto sulla materia con l'onorevole Lucaselli e ricorda che non è mai accaduto in passato che, in occasione della ratifica di trattati che comportassero la partecipazione finanziaria dello Stato a organismi internazionali, siano state richieste delucidazioni in merito agli effetti finanziari che ne derivano. Chiede, pertanto, di motivare in modo più dettagliato le ragioni in base alle quali si intende rinviare l'espressione del parere della Commissione sul provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nega che le domande rivolte al Governo abbiano un intento dilatorio, evidenziando che esse si basano principalmente sulla documentazione predisposta dagli uffici della Camera e che spesso in passato i deputati dei gruppi di opposizione hanno sollecitato la risposta da parte dei rappresentanti del Governo richiamando le osservazioni contenute nella medesima documentazione. Con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine al coordinamento tra il trattato in esame e la riforma della *governance* economica europea, evidenzia che le valutazioni della Commissione bilancio non riguardano soltanto le coperture finanziarie contenute nei provvedimenti, ma anche, più in generale, gli effetti finanziari che le disposizioni possono determinare nel lungo periodo, sottolineando che il MES implica evidentemente effetti di carattere sistemico che meritano di essere approfonditi.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricordare che le richieste di chiarimento formulate dalla relatrice con riferimento ai provvedimenti all'esame della Commissione bilancio, per costante prassi, sono inviate al Governo con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della seduta, in modo da consentire ai competenti uffici di svolgere le necessarie verifiche istruttorie, non ritiene accettabile il comportamento

assunto nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, che ha chiesto un rinvio dell'esame del provvedimento affermando di non essere in possesso degli elementi necessari a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice. A tale riguardo osserva che mentre le richieste riferite al contenuto del provvedimento in esame risultano, a suo avviso, evidentemente strumentali, circa la questione della coerenza tra le disposizioni recate dalla proposta di legge di ratifica in esame e il nuovo quadro di *governance* economica europea, segnala che, in questo ultimo caso, si tratterebbe di un rilievo di merito che esula dalle competenze della Commissione bilancio. Ciò premesso, pur comprendendo le esigenze istruttorie manifestate dal rappresentante del Governo, chiede tuttavia che il seguito dell'esame del provvedimento in sede consultiva abbia luogo già domani mattina, in modo da non ritardare ulteriormente la sua discussione in Assemblea.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), segnala che la nota trasmessa dal Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso giugno, nel riportare che dalla ratifica delle modifiche al trattato istitutivo del MES non discendono nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già autorizzati nel 2012 in occasione della ratifica del trattato stesso, risulta già risolutiva delle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta odierna.

Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi per non essere ancora in possesso dei necessari elementi di risposta, precisa che la richiesta di rinvio non ha finalità dilatorie ma è semplicemente dovuta al fatto che l'istruttoria sul provvedimento non è ancora stata ultimata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, tuttora impegnati nella verifica della relazione tecnica riferita al maxiemendamento al disegno di legge di bilancio che sarà presentato dal Governo nei prossimi giorni.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di confermare che

entro la seduta di domani saranno disponibili elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, in modo da consentire alla Commissione bilancio di poter esprimere il parere di propria competenza.

Il sottosegretario Federico FRENI, pur affermando di non poter garantire che l'istruttoria possa concludersi già nel corso della mattinata di domani, ribadisce che in ogni caso la Commissione nella giornata di domani sarà in condizione di poter esprimere il parere di propria competenza sul provvedimento, impegnandosi a sollecitare una celere istruttoria sui profili richiamati dalla relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) ritiene che gli elementi contenuti nella summenzionata nota dello scorso giugno siano più che sufficienti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice, sollecitando, pertanto, una risposta da parte del sottosegretario Freni già in questa sede.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel segnalare l'esigenza di svolgere un maggiore approfondimento circa i contenuti della predetta nota alla luce delle ulteriori richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, ribadisce la richiesta di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel sollecitare nuovamente il parere del Governo sul provvedimento in esame, propone una breve sospensione della seduta, in modo da consentire al rappresentante del Governo di approfondire i contenuti della nota del Gabinetto del Ministro e, quindi, fornire elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), pur ritenendo in astratto possibile che il Governo dichiari di non essere in grado di fornire in questa sede una risposta in merito alla coerenza della disciplina in esame rispetto alla proposta di riforma del sistema di

governance economica europea, ancora in fase di negoziazione, rileva tuttavia che il tempo a disposizione dell'Esecutivo sia stato più che sufficiente per poter elaborare adeguate risposte alle prime due richieste di chiarimento formulate dalla relatrice. Sollecitata, pertanto, il rappresentante del Governo a voler almeno fornire risposte a tali richieste.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta di un supplemento di istruttoria formulata dal rappresentante del Governo e del dibattito appena svoltosi, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani, assicurando che in tale sede la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce che, a suo avviso, la nota del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa nello scorso mese di giugno è già sufficientemente esaustiva e, pertanto, non ritiene opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel segnalare a sua volta come la nota del Ministero dell'economia e delle finanze escluda espressamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dal provvedimento in esame, ritiene che la richiesta di rinvio sia motivata esclusivamente da motivazioni politiche di cui la maggioranza dovrebbe assumersi la piena responsabilità, finalmente prendendo una posizione netta a favore o contro la ratifica del trattato, invece di escogitare accorgimenti procedurali per determinare un rinvio della trattazione del provvedimento.

(I deputati dei gruppi AVS, AZ-PER-RE, IV-C-RE, M5S e PD-IDP abbandonano i lavori della Commissione)

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta

che sarà convocata nella giornata di domani.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, contenute nel fascicolo 2.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che il fascicolo in esame, oltre alle proposte emendative già comprese nel fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 6 dicembre, contiene gli emendamenti Varchi 1.50, 2.50, 5.50, 8.50, 9.50 e 11.50, che sono volti a sopprimere alcune disposizioni recate dal provvedimento, mantenendo tuttavia ferma la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 13. Tanto premesso, nel rilevare che le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.**Atto n. 99.***(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nell'esaminare gli aspetti finanziari dello schema di decreto in esame, per quanto attiene ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento alle modifiche al processo tributario previste alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), bb), cc) e dd), pur considerando gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica diretti ad assicurare che non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e che agli ulteriori adempimenti e agli indispensabili potenziamenti delle infrastrutture informatiche rispetto alla dotazione già esistente in relazione al cosiddetto « processo telematico » si provvederà con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso, può essere utile soffermarsi su alcune disposizioni che appaiono innovare sensibilmente le procedure e le modalità di notifica nell'ambito della giurisdizione tributaria, in quanto suscettibili di produrre effetti finanziari.

In particolare, fa presente che le modifiche al processo tributario apportate dalle lettere a), b), c), d) e), f), g), l), m), n), q) e dd) del comma 1 dell'articolo in esame sembrano prefigurare per l'amministrazione della giustizia tributaria la necessità di dotarsi di strumentazioni digitali per la gestione informatizzata delle procedure di raccolta, elaborazione, comunicazione e archiviazione degli atti e delle testimonianze nell'ambito dei procedimenti del giudizio tributario. Osserva che sarà altresì necessaria la presenza di professionalità informatiche e di sistemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi informatici nelle sedi della giurisdizione tributaria. A tale proposito, andrebbero pertanto forniti, a suo

avviso, elementi e dati utili per valutare le conseguenti ricadute in termini di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'amministrazione della giustizia tributaria.

Venendo ai profili di copertura, rileva che la relazione tecnica afferma che per l'attuazione della riforma non si prevedono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli ulteriori adempimenti e i potenziamenti delle infrastrutture informatiche si realizzeranno con le risorse attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso e che i relativi costi troveranno copertura sui soli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-26. Sul punto, osserva che andrebbero pertanto forniti elementi di chiarificazione in merito agli specifici adeguamenti della dotazione informatica *software* e *hardware* che si renderanno necessari ai fini della attuazione delle norme in esame presso tutte le Corti di giustizia tributaria, nonché dati di stima riguardo alle possibili spese da sostenersi per il finanziamento di iniziative di formazione del personale di cancelleria. Inoltre, osserva che per talune delle disposizioni in esame il successivo articolo 4 prevede espressamente che queste si applichino ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024: sul punto ritiene utile acquisire informazioni, per i possibili riflessi finanziari, riguardo ai motivi di carattere procedurale oppure organizzativo che impongono il differimento dell'entrata in vigore di tali norme.

Per quanto concerne le modifiche al processo tributario previste all'articolo 1, comma 1, lettere t), u) e v), per i profili di quantificazione sottolinea preliminarmente che la relazione tecnica, attraverso una procedura di stima dei valori unitari « medi » dei contenziosi e del numero dei procedimenti trattati dagli organi della giustizia tributaria – ed assumendo, a parametro, in ragione annua, i dati disponibili relativi ai procedimenti trattati in primo e secondo grado dagli organi della giurisdizione tributaria – stima che le disposizioni non determinerebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analogamente a

quanto valutato in occasione dell'introduzione degli articoli da 48 a 48-ter nel decreto legislativo n. 546 del 1992 ad opera del decreto legislativo n. 156 del 2015. Per contro, rileva invece che, qualora la conciliazione venisse adottata in sede di giudizio in Corte di cassazione, secondo le stesse percentuali di applicazione rilevate nelle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, si potrebbero determinare effetti finanziari « positivi » per l'erario che prudenzialmente non vengono quantificati. In proposito, rileva che la relazione tecnica si sofferma sulla stima degli effetti ipotizzabili partendo dai dati relativi all'estensione dell'istituto della conciliazione anche ai giudizi innanzi alla Corte Suprema, assumendo che per tale esito si perviene mediamente ad una sensibile riduzione dell'importo dell'imposta dovuta in aggiunta ad una riduzione al 60 per cento delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Fa presente innanzitutto che la relazione tecnica assume nel calcolo il numero complessivo delle decisioni depositate presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nel triennio 2021-2023 riguardanti il contenzioso instaurato nei confronti sia dell'Agenzia delle entrate che dell'Agenzia delle entrate-riscossione; utilizza altresì il numero delle conciliazioni perfezionate in relazione alle controversie pendenti in primo e secondo grado nello stesso triennio 2021-2023. A tale proposito, riguardo ai dati concernenti il numero dei procedimenti contenziosi tributari definiti nel corso del 2022, a suo avviso, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dei dati riportati dalla relazione tecnica, nonché rassicurazioni riguardo ai dati dei contenziosi definiti presso le commissioni di primo e secondo grado nel medesimo anno, atteso che questi sembrerebbero ad un primo esame non coincidenti con quelli riportati nella Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario.

Rileva come nella quantificazione si ipotizzi poi di prendere come anno di riferimento il numero delle decisioni e delle conciliazioni che si sono perfezionate nel 2022 nell'ambito del solo secondo grado di

giudizio e che la relazione tecnica considera poi il valore economico delle conciliazioni perfezionate in relazione alle controversie tributarie pendenti in primo e in secondo grado nel triennio 2021-2023, sempre con riguardo al contenzioso dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia entrate-riscossione; il valore unitario medio degli importi conciliati nel grado di appello nel solo anno 2022 risulta pari a 194.576,53 euro ossia 163.638.858,30 euro diviso 841. Ne segue che, applicando tale valore medio alle 212 conciliazioni ipotizzate per i procedimenti gravanti presso la Corte di cassazione, si perviene alla stima complessiva di 41.250.224,36 euro ossia 194.576,53 euro moltiplicato 212, quale valore « economico » totale degli accordi conciliativi che potrebbe derivare, a titolo di debito d'imposta e sanzioni, dall'applicazione della norma. Fa presente che la relazione tecnica segnala che il suddetto importo è da ritenersi stimato sensibilmente in eccesso, in considerazione della vetustà delle controversie pendenti presso la Corte di cassazione, evidenziando altresì che, sulla base delle serie storiche delle conciliazioni concluse in appello dall'Agenzia delle entrate, circa il 50 per cento si chiuderebbe con il pagamento in un'unica soluzione: conseguendone che, qualora le condizioni descritte fossero rispettate anche nel giudizio di legittimità, dall'applicazione della norma potrebbe derivare un incasso di circa 20 milioni di euro in un anno solare, oltre ulteriori 20 milioni di euro potenzialmente dilazionabili in 16 rate trimestrali.

Rileva che, in assenza di conciliazione, il valore economico potenziale complessivo sottoposto a giudizio della Corte di cassazione ammonterebbe dunque a circa 120 milioni di euro, posto che nel giudizio di secondo grado la proporzione tra importo conciliato e importo contestato sarebbe mediamente pari a 1/3. Applicando a tale contenzioso l'indice di vittoria che si rileva per tutte le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione – pari a circa il 70 per cento – la stima del valore economico complessivo dei giudizi di legittimità con esito favorevole all'ente impositore risulterebbe

rebbe pari a 84 milioni di euro. Conseguentemente, il 30 per cento di soccombenza per l'ente finanziario ammonterebbe a 36 milioni di euro. Segnala che, con riguardo all'importo di 84 milioni di euro, dato che l'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, si attesta all'esigua quota dell'8 per cento, ne consegue che le possibili maggiori entrate derivanti dalla prosecuzione del giudizio di legittimità sarebbero ipotizzabili in circa 7 milioni, la cui riscossione risulterebbe, comunque, molto dilazionata nel tempo.

Fa presente che, in definitiva, gli effetti risulterebbero ipotizzabili in un *range* compreso tra l'incasso ipoteticamente conseguibile dalle conciliazioni, pari a circa a 20 milioni di euro, e quello derivante dalla conclusione del giudizio davanti la Corte di cassazione con esito favorevole all'ente impositore, pari a 7 milioni di euro, riscuotibili peraltro in un lasso di tempo considerevole. Alla luce degli elementi e dati considerati dalla relazione tecnica, la quale esclude che dall'estensione della conciliazione possano derivare effetti di perdita di gettito per l'erario e che, anzi, potrebbe determinare limitati effetti positivi, comunque non considerati a fini prudenziali, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità andrebbero forniti, a suo avviso, alcuni elementi informativi aggiuntivi in merito ai dati considerati, indispensabili a chiarire il grado di prudenzialità della stima.

In tal senso ritiene che andrebbero pertanto fornite le fonti dei dati considerati dalla relazione tecnica anche in merito: al valore delle trattazioni complessive in primo e secondo grado da parte delle commissioni tributarie, sempre per le annualità del triennio 2021-2023; ai tempi medi di incasso di quanto dovuto all'erario rispetto a quanto definito in sede di conciliazione o sentenza delle commissioni tributarie; alla percentuale media, indicata in ordine al 50 per cento, che si chiuderebbe con il pagamento in un'unica soluzione nei procedimenti secondo grado; al valore pari a 1/3 della proporzione tra importo conciliato e im-

porto contestato nel giudizio di secondo grado; all'indice di « vittoria » medio, pari a circa il 70 per cento, nelle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate dinanzi alla Corte di cassazione; all'indice di effettiva riscossione delle entrate derivanti dai ruoli, come risultante dalle serie storiche registrate dall'Agenzia delle entrate, pari all'8 per cento del definito.

Infine, pur considerando il tenore essenzialmente procedurale delle disposizioni in esame, sarebbe comunque utile, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione in merito ai possibili effetti in termini di gettito, atteso che le misure in esame sono espressamente finalizzate alla diminuzione del contenzioso dei contribuenti con le amministrazioni dell'erario.

Non ha, invece, osservazioni da formulare sull'articolo 1, comma 1, concernente le modifiche al processo tributario previste alle lettere z) e aa), trattandosi di disposizioni a contenuto ordinamentale, né sull'articolo 2 dello schema di decreto.

Con riferimento all'articolo 3, per quanto concerne i profili di copertura ribadisce che l'apposizione di clausole di neutralità, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte dell'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri come previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito al comma 6-bis dell'articolo 17 della medesima legge, ovvero che dette clausole debbano sempre accompagnarsi ad una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. In tale quadro, resterebbe comunque sempre preclusa, almeno in linea di principio, la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente.

Infine, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, ritenuto il tenore procedurale e ordinamentale della disposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame dispone l'attuazione della parte della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, volta all'estensione soggettiva e al potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), della predetta legge.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono, ai fini dei requisiti necessari per aderire al regime dell'adempimento collaborativo, una mappa dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali nonché l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, prevedendo altresì che le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento siano indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a). Avverte che la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 prevede inoltre l'emanazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime.

In proposito, prendendo atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame e la possibilità di provvedere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, a implementare le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente a disposizione, ponendo a tal fine fare leva sul patrimonio di conoscenze ed esperienze già maturate nella gestione pluriennale del regime, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015, che disciplina gli effetti del regime del cosiddetto adempimento collaborativo, prevedendo: la disapplicazione integrale, anziché la riduzione della metà, delle sanzioni amministrative per il contribuente che aderisce al regime e che comunica preventivamente i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente nonché la riduzione della metà delle sanzioni amministrative quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), n. 3), capoversi commi 3 e 3-bis; la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, purché detta comunicazione sia effettuata prima di accessi, ispezioni, verifiche o notifiche di accertamenti, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), n. 3), capoverso comma 3-ter; misure volte a rafforzare le premialità del predetto regime, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), numero 3), capoversi commi 3 e 3-bis; l'estensione del regime di esonero dalla prestazione delle garanzie, previsto per i rimborsi delle imposte dirette e indirette richiesti dai soggetti aderenti al regime, anche alle richieste di rimborso dei crediti del gruppo IVA, presentate dal rappresentante dello stesso, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), numero 5); la

riduzione dei termini di decadenza per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c*), numero 6); l'ampliamento della platea dei contribuenti ammissibili, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *d*), numero 2); infine, un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *e*).

In proposito, per quanto riguarda la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, osserva che, secondo la relazione tecnica, tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali – per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari – suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata. In proposito rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento dianzi citate fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica – come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica – il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non ha invece osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni, prendendo atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica circa l'assenza di

effetti finanziari derivanti dalle stesse disposizioni e riguardo alla possibilità delle amministrazioni interessate di provvedere a implementare le attività derivanti dalle disposizioni medesime facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti presso le stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2, comma 1, reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola rileva la necessità, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, di sostituire le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », provvedendo altresì alla correzione dell'errore materiale precedentemente segnalato.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 63

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'ippicoltura. Nuovo testo C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (*Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*) 71

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 71

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 74

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo.

Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 12 gennaio 2023 e segnala che l'atto non è al momento corredato della

prescritta intesa della Conferenza unificata. La Commissione può pertanto iniziare l'esame ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. In sostituzione del relatore Congedo, illustra quindi i contenuti del provvedimento.

Ricorda anzitutto che la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema fiscale, indica all'articolo 17 i principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo. Il decreto legislativo di attuazione all'esame della Commissione intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente, recependo l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato e introducendo misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in ma-

teria di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, consentirà, secondo quanto afferma il Governo, l'attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale.

Lo schema di decreto consta di 39 articoli.

Gli articoli da 1 a 5, raccolti nel Titolo I dello schema, contengono le disposizioni concernenti il procedimento di accertamento – modificando diverse norme del decreto legislativo n. 218 del 1997 – (articolo 1), le disposizioni in materia di analisi del rischio (articolo 2) ed introducendo specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere ed il riordino delle forme di cooperazione esistenti (articolo 3), disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA (articolo 4) e la revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato e dell'apparato sanzionatorio dell'imposta sui premi di assicurazione (articolo 5).

In dettaglio l'articolo 1, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, propone, innanzitutto, di operare un intervento di coordinamento del decreto legislativo n. 218 del 1997 con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del Contribuente e, particolarmente, con la previsione di un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Attualmente l'invito obbligatorio disciplinato dall'articolo 5-ter disciplina esclusivamente l'accertamento con adesione ai soli fini delle imposte dirette e dell'IVA, escludendo dall'ambito di applicazione i processi verbali di constatazione e gli accertamenti parziali. Il comma 1 dell'articolo 1 opera pertanto tale coordinamento, quanto al decreto legislativo n. 218/1997, attraverso le seguenti modifiche: previsione all'articolo 1 di una disposizione generale (comma 2-*bis*) che includa anche l'invito alla definizione del « procedimento con adesione » tra le informazioni da inserire nello

schema di provvedimento partecipato al contribuente, ai fini del contraddittorio (lettera *a*)); più chiara configurazione dell'articolo 5 come disciplina generale dell'accertamento con adesione, d'ufficio o su istanza del contribuente (lettera *b*)); abrogazione dell'invito obbligatorio di cui all'articolo 5-ter (lettera *c*)), adempimento superato e assorbito dalla previsione, di cui all'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, di prossima promulgazione; introduzione della possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater*, lettera *d*)) di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione (senza condizioni, ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti, come ad esempio errori di calcolo) entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. Tale possibilità è oggetto di un'articolata disciplina; perimetrazione dei casi di procedimento con adesione su istanza del contribuente, previsto agli articoli 6 e 12, attraverso la previsione della loro predicabilità nei soli casi in cui l'Amministrazione, in via di eccezione, è dispensata dall'obbligo di garantire il contraddittorio preventivo, ed in particolare nei casi di urgenza e di pericolo della riscossione (lettere *e*) ed *h*)). Restano esclusi dall'applicazione del procedimento con adesione su istanza del contribuente gli atti automatizzati e parzialmente automatizzati; eliminazione, all'articolo 6, comma 2, del riferimento all'articolo 5-ter, come ostativo all'adesione post accertamento (lettera *e*) n. 2); esplicita previsione della verifica di pagamento dell'importo convenuto (o della prima rata) come condizione per il rilascio di copia dell'accertamento con adesione; esplicita previsione, in consonanza con gli orientamenti della Suprema Corte, della applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di recupero prevedendo la non applicabilità della compensazione (lettera *f*)); omogeneizzazione dei procedimenti previsti agli articoli 5 e 11, attesa l'introduzione generalizzata del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente (lettera *g*)).

Il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera *a*), al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo nelle ipotesi di attribuzione di redditi per trasparenza, prevede che la competenza all'emissione dell'atto di accertamento del reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge spetta all'ufficio competente nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale; ciò in analogia a quanto già previsto nel procedimento di adesione.

Il medesimo comma 2, alla lettera *b*) introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 38-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Nella norma viene descritto un unico procedimento accertativo, indipendentemente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Il comma 2 del nuovo articolo 38-*bis* dispone invece, ai fini di una semplificazione dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, che con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate si disciplinano la possibilità di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, anche nelle ipotesi in cui il contribuente non sia dotato di firma digitale.

Infine la lettera *d*) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, procede a modificare la relativa normativa introducendo un nuovo articolo 60-*ter* al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; la precedente lettera *c*) abroga contestualmente il settimo comma dell'articolo 60, in materia di notifica degli atti tramite posta elettronica certificata, del citato DPR n. 600 del 1973. Il comma 3 dispone che il contraddittorio previsto in sede di accertamento induttivo per i soggetti che non presentano i modelli ISA (indici sintetici di affidabilità

fiscale) sia attivato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 4 reca la tempistica di entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli atti di recupero e della disciplina relativa alla sottoscrizione dei verbali. Contestualmente vengono abrogate le vigenti disposizioni relative agli atti di recupero. Il comma 5 chiarisce che i riferimenti normativi riportati negli atti di recupero già emessi prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono da intendersi al nuovo articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, mentre il comma 6 estende l'applicazione della novella normativa contenuta al nuovo articolo 60-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione. Il comma 7 prevede invece che la nuova disciplina in materia di notificazioni tramite PEC si applichi agli atti e alle comunicazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.

L'articolo 2, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *c*) e *f*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede il riordino e il potenziamento delle disposizioni, che disciplinano le attività di analisi del rischio nel settore fiscale, al fine di pervenire ad un quadro normativo coerente ed unitario, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, senza pregiudicare le garanzie dei contribuenti. In particolare, il comma 1 detta alcune definizioni finalizzate a perimetrare in maniera esaustiva il processo di analisi del rischio, chiarendo che lo stesso può basarsi anche sull'utilizzo di soluzioni di *machine learning* e intelligenza artificiale. Il comma 2 conferma che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. Il comma 3, per assicurare una visione completa dei dati e delle informazioni disponibili, prevede che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare, nello svolgi-

mento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di erogazione di servizi, tutte le informazioni presenti nelle basi dati di cui dispone, ivi comprese quelle presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari e quelle relative alle fatture elettroniche, memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili. Il comma 4 prevede la possibilità di limitare, con esclusivo riferimento alle attività di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, i diritti degli interessati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, affidando ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze la disciplina di dettaglio e, in particolare, l'individuazione delle misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. I commi 5 e 6 dettano disposizioni di coordinamento con la normativa che disciplina le attività di controllo ai fini delle imposte indirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Il comma 7 riconosce alla Guardia di finanza la possibilità di utilizzare le informazioni presenti nelle banche dati di cui essa ha la disponibilità, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 8 prevede che anche la Guardia di finanza, al pari dell'Agenzia delle entrate, possa utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari avvalendosi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Il comma 9 dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, ove ciò sia possibile e, pertanto, non ostino i vigenti regimi di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza (ad esempio riguardanti documenti classificati, documenti coperti da segreto istruttorio, eccetera), con-

dividere tutte le informazioni e gli strumenti informatici di cui dispongono, previa stipula di appositi protocolli d'intesa. In ultimo, il comma 10 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni in illustrazione non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, comma 1, propone modifiche alla disciplina concernente la cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo. Le disposizioni incidono su vari aspetti concernenti: lo scambio di informazioni su richiesta; gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; la presenza di funzionari di altri Stati membri negli uffici amministrativi e la loro partecipazione alle attività di controllo; ai controlli simultanei e alle verifiche congiunte.

Le novelle in esame, tra l'altro, integrano la disciplina sulle forme di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di estendere la disciplina ivi prevista alle giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA, per mezzo di novelle al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Al fine di impedire l'utilizzo abusivo delle procedure che prevedono l'esenzione dal pagamento dell'IVA quando si importano nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo beni provenienti da Paesi extra-UE, si stabilisce che i soggetti importatori non residenti nell'Unione o nel suo Spazio Economico i quali adempiono gli obblighi in materia di IVA per mezzo di un rappresentante fiscale possano effettuare operazioni intracomunitarie soltanto previo rilascio di idonea garanzia. Il rappresentante fiscale, che dovrà essere in possesso di determinati requisiti, a sua volta avrà l'obbligo di verificare la completezza delle informazioni e della documentazione prodotti dal contribuente, nonché la loro corrispondenza con le notizie a sua cono-

scenza. Se il rappresentante fiscale in questione è una persona giuridica, i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante di tale persona giuridica. I requisiti necessari per la rappresentanza fiscale saranno individuati da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di inadempienze da parte del rappresentante fiscale, sono previste sanzioni amministrative a suo carico, variabili fra tremila euro e cinquantamila euro.

L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina dell'imposta sulle assicurazioni versata dalle imprese assicuratrici. Tali modifiche riguardano i termini per la presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati e i termini di prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato. L'articolo 5 comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 9, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente denuncia e versamento delle imposte sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. Il comma 2 del suddetto articolo 9 fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione del modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto. Con la novella in esame si propone di inserire un nuovo comma 2-bis. Tale comma aggiuntivo prevede che siano considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine suddetto. Si applicano comunque le sanzioni amministrative per il ritardo, (comma 2, primo periodo). La lettera b) modifica l'articolo 29 della citata legge n. 1261 del 1961 in materia di imposte sulle assicurazioni, introducendo, in primo luogo, la rubrica « Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato ». La novella interviene sulle disposizioni inerenti ai casi di mancata o infedele denuncia. In tali casi, si prevede a legislazione vigente, l'azione dello Stato si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denuncia infedele. Con la modifica in esame si prevede che, in caso di denuncia infedele, l'azione dello Stato decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello

in cui è stata presentata la denuncia; in caso di denuncia omessa, l'azione dello Stato legge decade decorso il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Si prevede, inoltre, che l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e dei relativi interessi e sanzioni decade decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2024. Nel testo vigente, la prescrizione scatta con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. Infine, si dispone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 29, il quale stabilisce che l'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* (comma 2, primo periodo).

Il Titolo II introduce nell'ordinamento la disciplina del Concordato preventivo biennale.

Il Capo I (articoli 6-9) contiene le disposizioni generali.

In particolare, l'articolo 6 istituisce il concordato preventivo biennale e ne individua destinatari e finalità. L'articolo 7 definisce l'ambito applicativo del concordato preventivo biennale, prevedendo che l'Agenzia delle entrate formuli una proposta ai contribuenti destinatari dell'istituto a fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'articolo 8 prevede che l'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. Esso è elaborato dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente entro il decimo giorno prece-

dente il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi e dell'Irap. Allo scopo di elaborare la proposta l'Agenzia utilizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi nonché gli ulteriori dati disponibili nelle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. L'Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale fino alla scadenza del termine di versamento delle imposte.

Il Capo II (articoli 10-22) contiene le norme applicabili ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L'articolo 10 indica i requisiti per l'accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli ISA. Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta: devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 e non devono avere debiti tributari ovvero, devono aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 11 indica le cause di esclusione dal concordato preventivo biennale. Non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni: la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato o la condanna per specifici reati, ovvero per i reati tributari individuati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per il reato di false comunicazioni sociali, nonché per il reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, purché commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L'articolo 12 individua gli effetti dell'accettazione della proposta di concordato preventivo biennale. Anzitutto l'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati con l'Amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

L'articolo 13 individua gli adempimenti del contribuente nei periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo biennale. In tale lasso di tempo i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati, mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

L'articolo 14 individua le modalità per il rinnovo del concordato per i soggetti ISA. Il concordato preventivo biennale è infatti rinnovabile per un ulteriore biennio, in presenza delle condizioni di legge e in assenza di cause di esclusione, previa proposta dell'Agenzia delle entrate con le medesime modalità previste per l'introduzione del concordato. Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, i soggetti ISA possono dichiarare ulteriori componenti positivi, che comportano una maggiorazione del reddito e del valore aggiunto sottoposti a imposizione.

L'articolo 15 individua le modalità per l'individuazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri (previsti dall'articolo 54 TUIR) senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali, nonché redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni.

L'articolo 16 individua le modalità per l'individuazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi,

proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri del TUIR secondo ciascuna tipologia di attività produttiva, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo – alcuni elementi, tra cui le plusvalenze, le sopravvenienze e i redditi da partecipazione. Il saldo tra componenti attive e passive comportano una variazione del reddito secondo le norme applicabili in ciascuna ipotesi; anche perdite diminuiscono il reddito secondo le ordinarie regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR. Inoltre, è stabilito un limite minimo di reddito d'impresa, pari a 2.000 euro, valevole per l'applicazione del concordato.

L'articolo 17 individua le modalità per il valore della produzione netta a fini Irap proposto al contribuente ai fini del concordato. Tale reddito è determinato ai sensi degli ordinari criteri di legge, non computando – analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e d'impresa – le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive. Il saldo tra componenti attive e passive comporta una variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo pari a 2.000 euro.

L'articolo 18 fissa il principio di neutralità del concordato preventivo biennale a fini IVA, disponendo che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

L'articolo 19 stabilisce l'irrilevanza degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato ai fini delle predette imposte nonché dei contributi previdenziali obbligatori. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto al concordato, esso cessa di produrre effetti. Infine si stabilisce che, per i contribuenti che hanno aderito al concordato, sono applicati i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA.

L'articolo 20 dispone che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

L'articolo 21 individua le condizioni alle quali il concordato – al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia – cessa di avere efficacia in particolare disponendo che ciò avvenga ove il contribuente modifichi l'attività svolta, a determinate condizioni, ovvero cessi tale attività. In tal caso il concordato cessa la propria efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in cui tale condizione si verifica, senza che le norme in esame prevedano specifiche conseguenze sanzionatorie.

L'articolo 22 individua le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata. Tra le ipotesi di decadenza, in sintesi, la norma contempla l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per specifici importi; ovvero la commissione di violazioni qualificate *ex lege* come « di non lieve entità »; la modifica o integrazione delle dichiarazioni, con quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quanto accettato nella proposta di concordato; la ricorrenza di una ipotesi di esclusione dal concordato, presenza di debiti tributari; l'omissione del versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concordato.

Il Capo III del Titolo II concerne il regime applicabile ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

L'articolo 23 riconosce ai contribuenti rientranti nel regime forfetario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III.

L'articolo 24 individua le cause di esclusione, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, dall'accesso al concordato preventivo biennale.

L'articolo 25 descrive alcuni effetti derivanti dall'accettazione della proposta della proposta di concordato.

L'articolo 26 stabilisce che nei periodi d'imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla disciplina del regime forfettario.

L'articolo 27 indica le modalità attraverso le quali il contribuente che accede al regime forfettario può aderire a una nuova proposta di concordato biennale.

L'articolo 28 indica le modalità di determinazione del reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, oggetto del concordato.

L'articolo 29 precisa che l'adesione al concordato non ha effetti sul regime dell'imposta sul valore aggiunto che si applica ai soggetti che accedono al regime forfettario.

L'articolo 30 precisa l'irrilevanza dei maggiori o minori redditi, rispetto a quelli concordati, nella determinazione delle basi imponibili dei contribuenti. La norma prevede altresì che tale irrilevanza venga meno nel caso di minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60 per cento.

L'articolo 31 precisa, per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono al concordato, la modalità di calcolo degli acconti delle imposte.

L'articolo 32 indica le condizioni al verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia (analoghi a quelli indicati all'articolo 21 per i contribuenti cui si applicano gli ISA).

L'articolo 33 indica come causa di decadenza del concordato il verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 22 sopra descritte.

Il Capo IV contiene le disposizioni di coordinamento e conclusive.

L'articolo 34 esclude l'attività di accertamento per i periodi di imposta oggetto del concordato, salvo i casi di decadenza, prescrivendo che le autorità di controllo intensifichino l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato fiscale preventivo.

L'articolo 35 prevede che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o

benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato prevedendo altresì che il reddito effettivo rilevi anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

L'articolo 36 prevede che la Commissione di esperti prevista per l'elaborazione e la verifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale è sentita in merito al concordato applicabile ai contribuenti soggetti ad ISA, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

L'articolo 37 disciplina il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP per il primo anno di applicazione del concordato.

Conclude rammentando che il Titolo IV contiene infine le disposizioni finanziarie (articolo 38) e le disposizioni finali (articolo 39).

Invita infine i colleghi a intervenire.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) interviene per evidenziare alcuni aspetti del provvedimento che a suo avviso sono meritevoli di attenzione, ai fini di individuare eventuali rilievi e osservazioni in sede di espressione del parere da parte della Commissione.

Un primo profilo problematico riguarda i termini e le scadenze del concordato preventivo biennale per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In considerazione dei termini di legge previsti per tali soggetti ai fini dell'invio della modulistica e della dichiarazione dei redditi, evidenzia che la tempistica individuata dal provvedimento in esame per l'adesione alla proposta di concordato risulta essere troppo stringente; l'adesione al concordato implica di fatto un anticipo degli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi pari a circa quattro mesi, con conseguenti disagi per i professionisti. Rileva quindi l'opportunità di suggerire al Governo di prevedere una diluizione dello scadenziario.

Un secondo profilo meritevole di attenzione, a suo parere, riguarda l'obbligo per i soggetti ISA – previsto dall'articolo 10 del

provvedimento – di ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 per accedere al concordato preventivo biennale. Tale requisito rischia di rendere poco appetibile l'istituto per i soggetti ISA che già raggiungono tale punteggio, che potrebbero non avere interesse al concordato. Dall'altro lato, coloro che non possiedono un punteggio sufficiente dovrebbero integrare la documentazione, al fine di ottenere un punteggio idoneo ad accedere all'agevolazione; si rischia in tal modo di compromettere la finalità dell'istituto.

Un terzo e ultimo profilo riguarda i contribuenti forfettari. Evidenzia al riguardo come il regime forfettario sia caratterizzato, tra l'altro, da una netta semplificazione degli adempimenti, ragione per cui esso ha registrato una crescente adesione da parte dei contribuenti. Tuttavia, il legislatore fiscale sembra avere aggiunto nel tempo ulteriori adempimenti, tra cui la fatturazione elettronica; evidenzia quindi il rischio che anche il provvedimento in esame segua lo stesso orientamento, di fatto aggiungendo ulteriori aggravii e così invertendo il *trend* di semplificazione.

Conclude invitando tutti i gruppi parlamentari a riflettere sulle tematiche esposte, al fine di perseguire correttamente gli intenti della legge delega, volta a semplificare il sistema, ridurre gradualmente l'imposizione e migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Rileva infine che la semplificazione è un passo importante per stimolare la *compliance* fiscale e, dunque, garantire allo Stato maggior gettito.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), ricollegandosi a quanto già esposto dal collega Gusmeroli, sottolinea che le disposizioni dello schema in esame rischiano di complicare in particolare il lavoro dei professionisti, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti per i menzionati soggetti ISA. Evidenzia che la tempistica prevista dagli articoli 9 e 10 dello schema non appare adeguata né per garantire un'adeguata informativa ai contribuenti da parte dei professionisti fiscali, né per consentire a questi ultimi di consultarsi in modo appropriato coi propri clienti ai fini della decisione in merito al concordato preven-

tivo biennale. Raccomanda dunque al relatore di tenere conto delle predette osservazioni ai fini della predisposizione del parere, ritenendo che la previsione di scadenze meno stringenti possa venire incontro all'interesse dello Stato, dei professionisti e dei contribuenti.

Mauro DEL BARBA (IV-C-RE) condivide le criticità evidenziate dai colleghi e aderisce alle osservazioni formulate, nell'ottica di perseguire un intento di semplificazione del calendario fiscale.

Marco OSNATO, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dell'ippicoltura.

Nuovo testo C. 329 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di svolgere alcuni approfondimenti per quanto attiene ai profili fiscali delle norme che si propone di introdurre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al

Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.**Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame che, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative, si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della proposta, che ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura – e delle diverse attività in cui essa si esplica quali la lavorazione, la produzione e trasformazione del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura – all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.

L'articolo 1-bis apporta modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 in tema di apicoltura, per integrare la disciplina vigente con uno specifico riconoscimento a tale attività del valore di attività di interesse didattico, culturale ed educativo.

L'articolo 2, anch'esso modificativo della legge n. 313 del 2004, reca alcune norme definitorie. In particolare, specifica la definizione di miele, introducendo quella di servizio di impollinazione e di pappa reale.

L'articolo 2-bis modifica le norme sulla disciplina dei fitofarmaci, allo scopo di consentire alle Regioni di individuare limitazioni e divieti cui sottoporre i prodotti che riportano, nell'etichetta, specifiche avvertenze relative alla pericolosità per le api e gli altri insetti impollinatori (insetti pronubi). Sono attribuite alle Regioni ulteriori poteri di tutela e salvaguardia delle api.

L'articolo 3 integra il documento programmatico per il settore apistico, aggiungendo alcune materie alle quali tale documento deve attenersi. In particolare, il do-

cumento viene integrato con le seguenti materie: sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api che prevedano l'intervento immediato e congiunto dei veterinari ufficiali delle ASL e dei servizi fitosanitari territoriali per i riscontri in campo valorizzando a tal fine la figura dell'agronomo fitopatologo; sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale, individuandone altresì i principi e i criteri direttivi. In particolare si prevede: la semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici presso la sede aziendale; la creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia; l'individuazione di meccanismi che consentano di determinare le possibili cause delle morie delle api in modo rapido e tempestivo; la promozione dell'apicoltura, in particolar modo negli istituti tecnici agrari, come attività didattica prestata anche dagli apicoltori, come definiti ai sensi di legge; l'alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica; il potenziamento dei piani di controllo non sanitario sui mieli di importazione; l'adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore; l'introduzione di un adeguato piano di controlli non sanitari su miele di importazione; il sostegno della pratica della nutrizione di soccorso degli alveari, se destinata a mantenerli in vita nei

casi di emergenza meteorologica, idrogeologica e climatica; la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'ape mellifera e delle attività connesse al suo allevamento, ivi compresa la funzione di sentinella da biomonitoraggio.

Evidenza che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 6, che contiene alcune misure di semplificazione per il settore apistico. Il comma 1 modifica la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento alla pappa reale o gelatina reale, nonché ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative. Al riguardo, ricorda che l'articolo 7 della legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023, reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo tra l'altro, alla lettera c) del comma 1, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva.

Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il compito di provvedere all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, ai fini dell'applicazione del regime speciale di determinazione del reddito per le attività agricole (di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Le norme (comma 2-bis) esentano poi l'attività apistica dall'obbligo di tenuta di alcune scritture contabili, in particolare del registro di carico e scarico. Inoltre, al comma 2-ter, si prevede l'applicazione agli apicoltori produttori di idromele, assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dello specifico regime agevolativo previsto dall'articolo 37

del Testo Unico Accise per il vino. Si tratta di agevolazioni riferite agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché riferite alle relative sanzioni penali e amministrative. Sono poi previste specifiche semplificazioni per la movimentazione di animali nel settore apiario (comma 2-quater).

Infine, il comma 2-quinquies fissa la percentuale di compensazione Iva (ai fini dell'applicazione del regime Iva per l'agricoltura, che prevede un calcolo su base forfettaria della detrazione, secondo l'articolo 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) per la pappa o gelatina reale all'8,8 per cento.

L'articolo 7 stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, predisponga apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano. Si prevede a tal fine una spesa di 160.000 euro annui.

L'articolo 7-bis reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Infine, l'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Accogliendo alcuni rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze, formula in conclusione una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 706 Ciaburro e abb., recante: « Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale »;

osservato che l'articolo 6, comma 1 del provvedimento modifica la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento alla pappa reale o gelatina reale, nonché ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative;

rilevato che l'articolo 5, comma 2-*ter* della proposta prevede l'estensione agli apicoltori produttori di idromele di alcune agevolazioni previste dal Testo Unico Accise (articolo 37 del D.Lgs. n. 504 del 1992) con riferimento agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di de-

posito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché con riferimento alle relative sanzioni penali e amministrative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il contenuto della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), il quale – tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – contempla anche la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo del provvedimento l'articolo 5, comma 2-*ter*, che prevede l'estensione agli apicoltori produttori di idromele di alcune agevolazioni previste dal Testo Unico Accise (articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti del CONI	75
Audizione informale dei nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti dei Gruppi sportivi militari	75
SEDE CONSULTIVA:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 dicembre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel

consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti del CONI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.45.

Audizione informale dei nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli

articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti dei Gruppi sportivi militari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Evidenzia quindi che il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in tre Capi. Con riferimento ai profili di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 6 che reca semplificazioni amministrative ai fini della realizzazione di

sistemi di condensazione ad aria in impianti termoelettrici già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti. In particolare il comma 1 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2002. Detti interventi, pertanto, sono subordinati alla comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori, anziché all'autorizzazione unica del medesimo ministero cui sono sottoposte le modifiche sostanziali.

Il comma 2 prevede che, per i medesimi interventi, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, abbia la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare (cosiddetto *pre-screening* VIA). L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura di valutazione ambientale. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

Con riguardo all'autorizzazione integrata ambientale, si applica l'articolo 29-novies del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale il gestore comunica le modifiche progettate dell'impianto all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Qualora le modifiche progettate siano considerate sostanziali ai fini delle applicazioni delle disposizioni in materia di AIA, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Il comma 3 prevede, sempre con riguardo alla realizzazione nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, che detti interventi non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. A tal fine, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro della cultura, unitamente alla comunicazione preventiva per l'avvio dei lavori, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

L'articolo 9 che dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'Arera e alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmis-

sione nazionale e sulle richieste di connessione.

In particolare il comma 1 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (ossia entro il 7 giugno 2024), Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisca un Portale digitale dove sono riportati:

a) i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna.

L'articolo 9, comma 1, quindi, prevede l'obbligo per Terna di realizzare il suddetto portale digitale e redigere relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete di trasmissione nazionale.

Il comma 2 prevede l'accesso al Portale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 affida la gestione e l'aggiornamento del Portale a Terna S.p.A.

Il comma 4, infine, affida all'ARERA il compito, su proposta di Terna S.p.A., di disciplinare le modalità di funzionamento del Portale e la copertura dei costi sostenuti per le attività di realizzazione, gestione e aggiornamento del medesimo portale.

Il medesimo articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kW, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti

di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. In questi casi, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi. L'istanza di autorizzazione unica si intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.

C. 1501 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri, sul provvedimento in esame, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun.

Segnala, preliminarmente, che nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge si sottolinea la crescente intensità delle relazioni fra i due Paesi in materia di insegnamento universitario, formazione tecnica e insegnamento della lingua italiana, evidenziando che in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Camerun, svoltasi nel marzo 2016, oltre all'Accordo in esame, sono state sottoscritte due nuove intese fra università: la Convenzione tra l'Università di Padova e la Scuola nazionale superiore dei lavori pubblici, volta all'istituzione di una sede dell'ateneo padovano a Yaoundé, e il *Memorandum* d'intesa tra la stessa università di Padova e il Ministero dell'*habitat* e dell'urbanistica, in materia di assistenza tecnica. Ricorda, altresì, che secondo l'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca, nell'anno accademico 2016/2017 – ultimo dato disponibile – risultavano iscritti presso gli atenei italiani 2.408 studenti camerunensi, che costituiscono il più folto gruppo di studenti africani. L'insegnamento della lingua italiana è stato introdotto nel 2011 nel sistema educativo camerunense ed è offerto presso 66 istituti scolastici. Per l'anno 2014/2015 gli studenti nelle scuole locali erano 3.335 e quelli universitari 1.341, per un totale di 4.676. Evidenzia quindi come il Camerun, ricco di risorse naturali e di un riconosciuto capitale umano, è alla ricerca del trasferimento di conoscenze necessario per passare da un'economia ancora prevalentemente basata sull'esportazione di materie prime e derrate agricole ad un'economia di trasformazione industriale. Ciò lo rende complementare e di fatto *partner* ideale dell'Italia, anche grazie ai vantaggi previsti dal quadro normativo camerunense introdotto a partire dal 2013.

Venendo ai contenuti dell'Intesa – che si compone di diciassette articoli – rileva che l'articolo 1 definisce i settori d'intervento, concernenti lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire ad una migliore conoscenza

reciproca tra i popoli dei due Stati e tra le loro culture.

Gli articoli 2 e 3 prevedono che ciascuna Parte contraente valuti la possibilità di introdurre nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e che le medesime Parti avviino discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.

L'articolo 4 offre, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti, mentre l'articolo 5 garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti di ciascuna Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali dell'altra Parte e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.

L'articolo 6 favorisce la collaborazione nei settori museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico, nonché gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei.

L'articolo 7 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.

L'articolo 8 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici a carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata, di audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale e di film d'interesse educativo o documentari riguardanti i rispettivi Paesi.

L'articolo 9 favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, portate avanti bilateralmente in Camerun Ambito di applicazione dell'Accordo Borse di studio e di perfezionamento Collaborazione nei settori museale 2 fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione agli eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e gestione di archivi audiovisivi: il tutto in funzione di

accordo tra le parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.

L'articolo 10 promuove la collaborazione sportiva tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.

L'articolo 11 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.

L'articolo 12 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi mentre l'articolo 13 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare i progressi registrati nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e per stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dal funzionamento della predetta Commissione verranno sostenuti tramite le risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.

L'articolo 14 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dall'appartenenza del Camerun alle organizzazioni regionali e sub-regionali. Negli articoli 15 e 16 sono stabilite le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'accordo. Infine l'articolo 17 prevede le modalità con le quali le parti possono denunciare o chiedere una revisione o una modifica dell'Accordo.

Passando al disegno di legge di ratifica — che consta di cinque articoli — evidenzio che l'articolo 3 autorizza la spesa per complessivi 230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 10.560 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016.
C. 1501 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1501 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana 83

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. (Doc. XXII, n. 31, Bicchielli) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 83

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 84

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 85

RISOLUZIONI:

7-00129 Mattia e 7-00177 Ilaria Fontana: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio (*Seguito della discussione e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 dicembre 2023.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

(Doc. XXII, n. 31, Bicchielli).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Benvenuti Gostoli, impossibilitato a prendere parte alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge n. 1540, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge in esame, il recepimento nell'ordinamento nazionale del Protocollo su acqua e salute consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in materia di acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita con decreto legislativo n. 18 del 2023.

L'obiettivo principale del Protocollo è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuale e collettivo attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la prote-

zione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile (articolo 1).

L'articolo 2 individua le definizioni e l'articolo 3 delimita il campo di applicazione del Protocollo.

Ai sensi dell'articolo 4, le Parti devono assumere misure appropriate finalizzate, tra l'altro, ad adottare sistemi integrati di gestione delle acque finalizzati ad un uso sostenibile delle risorse idriche, a livello locale e regionale, ad una qualità delle acque che non metta in pericolo la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici. Sono quindi previste le misure che gli Stati devono adottare, tra cui quelle volte ad assicurare: la protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi di collettamento; servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua; la protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente; la salvaguardia e la tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare, tra l'altro, dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole.

L'articolo 5 individua i principi cui si devono attenere i destinatari, tra i quali il principio di precauzione e «chi inquina paga».

L'articolo 6 definisce gli obiettivi prevedendo che le Parti dovranno garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti. Per promuovere il raggiungimento degli obiettivi, le Parti dovranno, tra l'altro sviluppare un piano di gestione delle risorse idriche a livello transfrontaliero, nazionale o locale, preferibilmente a livello di bacino. Gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro: l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi fognari collettivi e il

livello qualitativo che tali sistemi devono raggiungere; l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; l'eventualità che abbiano a verificarsi fuoriuscite di acque reflue non trattate, suscettibili di provocare effetti nocivi; la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue; lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare; l'identificazione e la bonifica di particolari siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque; l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche.

Ai sensi dell'articolo 7 le Parti dovranno invece raccogliere e valutare dati relativi agli indicatori di processo e di risultato.

L'articolo 8 prevede che le Parti assicurino sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e notificare tali problemi prontamente alle autorità competenti, nonché piani di emergenza.

Le Parti, secondo l'articolo 9, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo, nonché garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati (articolo 10).

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano la cooperazione internazionale e l'azione internazionale congiunta.

L'articolo 14 dispone che le Parti, tra gli altri obblighi promuovano la preparazione di piani di gestione delle acque e di schemi per migliorare la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue e istituiscano sistemi di sorveglianza e allarme rapido.

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni è demandato alle Parti (articolo 15). I successivi articoli riguardano disposizioni di tipo procedurale.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 reca l'ordine

di esecuzione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge n. 1587, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri e il Qatar, sostituendosi ai singoli accordi bilaterali, al fine di creare un mercato unico del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità per i vettori e da una progressiva convergenza in vari campi tra cui quello della tutela dell'ambiente. L'affermazione dell'importanza della protezione dell'ambiente nell'attuazione della politica aerea internazionale costituisce infatti una delle premesse dell'accordo.

Per quanto concerne le competenze della Commissione viene in rilievo l'articolo 16, che, in ragione della necessità di tutelare l'ambiente e di ridurre al minimo gli effetti

dell'aviazione su di esso, prevede la cooperazione delle Parti per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile.

L'articolo dispone che le Parti riconoscono l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici e, di conseguenza, di limitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al trasporto aereo nazionale e internazionale e convengono di cooperare al fine di sviluppare e attuare strumenti come le norme di attuazione per lo sviluppo del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), e di trattare qualsiasi altro aspetto di particolare rilevanza per affrontare le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione.

Le Parti si impegnano inoltre a scambiarsi informazioni e a mantenere un dialogo regolare tra esperti allo scopo di migliorare la collaborazione volta ad affrontare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, in materia di ricerca e sviluppo di tecnologie rispettose dell'ambiente nel settore dell'aviazione, innovazione della gestione del traffico aereo, nella prospettiva di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione, ricerca e sviluppo di combustibili alternativi sostenibili, riduzione delle emissioni provenienti dall'aviazione che incidono sul clima e monitoraggio e riduzione dell'inquinamento acustico.

Le Parti si impegnano quindi a migliorare la collaborazione, anche a livello finanziario e tecnologico, riguardo alle misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'aviazione internazionale e riconoscono la necessità di adottare misure opportune per prevenire o comunque affrontare gli effetti del trasporto aereo sull'ambiente.

Per completezza segnala che, ai sensi dell'articolo 15, le Parti cooperano su questioni di regolamentazione relative ai servizi di navigazione aerea, affrontando tutte le questioni strategiche relative alla *performance* della gestione del traffico aereo, al fine anche di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

In base a quanto disposto dall'articolo 21, l'Accordo non osta a consultazioni e

discussioni tra le autorità competenti delle parti in contesti diversi dal comitato misto, nell'ambito tra l'altro, dell'ambiente e, nei casi in cui nell'accordo si fa riferimento alla cooperazione tra le parti, anche per quanto riguarda l'ambiente, si prevede che le parti si adoperano per trovare un terreno comune per un'azione congiunta intesa a sviluppare ulteriormente l'accordo e/o a migliorarne il funzionamento nei settori interessati, sulla base del consenso reciproco.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo BONELLI (AVS) chiede le ragioni per le quali l'Unione europea ratifichi un Accordo con il Qatar.

Mauro ROTELLI (FDI) osserva che si tratta di una ratifica di un accordo internazionale, intervenuto in sostituzione degli accordi dei singoli stati membri con il Qatar.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, osserva che la ratifica dell'Accordo scaturisce da quanto deciso a Lussemburgo nel 2021.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.

7-00129 Mattia e 7-00177 Ilaria Fontana: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00129 Mattia, rinviata nella seduta del 12 dicembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 dicembre 2023, la risoluzione 7-00129 è stata illustrata dal deputato Ciocchetti. Avverte inoltre che la risoluzione 7-00177 Fontana Ilaria, vertendo su analoga materia, sarà discussa congiuntamente con la risoluzione 7-00129. Avverte altresì che anche la risoluzione 7-00180 Bonelli, presentata nella giornata di ieri, sarà abbinata alla discussione.

Ilaria FONTANA (M5S) fa presente che il suo gruppo ha deciso di presentare una risoluzione per allargare il dibattito parlamentare su un tema a suo giudizio importante. Il Piano territoriale paesistico del Lazio è stato, infatti, approvato nel 2021 dopo un iter molto lungo e, dovendosi provvedere al suo aggiornamento, l'atto di indirizzo contiene due importanti impegni per il Governo, ovvero, in primo luogo, preservare l'indirizzo unitario e il livello di tutela garantito dall'attuale impianto normativo del Piano e dai relativi contenuti prescrittivi inderogabili, prevedendo altresì ulteriori misure volte a migliorare la qualità del paesaggio e a prevedere la più ampia tutela dei beni individuati e, in secondo luogo, adottare le iniziative di com-

petenza volte a garantire la più ampia condivisione degli interventi di revisione del Piano, assicurando la trasparenza e pubblicità di tutte le fasi procedurali e la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici interessati.

Angelo BONELLI (AVS), premettendo che la regione Lazio è una delle sei regioni che si è dotata di uno strumento di tutela paesaggistica, e che la discussione delle risoluzioni in esame dovrebbe rappresentare uno stimolo per le altre regioni a dotarsi a loro volta di un piano siffatto, fa presente di aver presentato una risoluzione che impegna il Governo a garantire che l'aggiornamento del Piano sia condotto nel più rigoroso rispetto della Convenzione europea del paesaggio e del quadro normativo nazionale in materia paesaggistica, preservando tutte le misure di tutela e conservazione dei beni paesaggistici, culturali ed ambientali presenti nella regione Lazio.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Conferenza delle regioni e delle province autonome; Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Reggio Calabria e Roma Capitale	89
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono state presentate circa 760 proposte emendative (*vedi allegato*).

Comunica che la presidenza non ritiene ammissibili, a norma degli articoli 86 e 89 del Regolamento, in quanto inerenti a materia estranea all'oggetto della discussione, i seguenti articoli aggiuntivi: Gruppioni 17.010 e Casu 18.013, che modificano la disciplina in materia di licenze aggiuntive per i taxi recata dal recente decreto-legge c.d. « Asset » (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104); gli identici Barbagallo 18.01 e Gadda 18.02, che recano un beneficio fiscale per gli autotrasportatori lavoratori dipendenti, elevando il limite per la non concorrenza dell'indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro; gli identici Barbagallo 18.03, Pastorino 18.04 e Gadda 18.05, che introducono nuove modalità di fruizione del credito d'imposta per gli autotrasportatori per il gasolio per autotrazione; gli identici Casu 18.014 e Gadda 18.016, relativi alle esenzioni per gli impianti di distribuzione di carburanti destinati ai trasportatori di passeggeri mediante

autobus e agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea.

Ricorda che, sulla base di quanto convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 19 della giornata odierna. L'esito dei ricorsi sarà comunicato nella seduta già prevista per domani.

Fa infine presente che la presidenza ha inteso valutare l'ammissibilità delle proposte emendative presentate con criteri particolarmente larghi, in modo da consentire l'esame più ampio e approfondito possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 dicembre 2023.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Conferenza delle regioni e delle province autonome; Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Reggio Calabria e Roma Capitale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

ALLEGATO

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 119, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

« 2-bis.1. Nel caso di soggetti che facciano uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, prescritta ai sensi del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la commissione medica locale di cui al comma 4 rilascia apposita certificazione. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Nei confronti del conducente che faccia uso di Cannabis FM-2 per uso terapeutico, previa verifica da parte degli organi di polizia stradale della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis.1, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis. Nei casi di cui al presente comma, esclusivamente nel caso in cui il conducente risulti in stato di evidente stato di alterazione psico-fisica, gli organi di polizia stradale lo sottopongono ad accertamenti qualitativi non invasivi, volti a verificare la sussistenza di uno stato di alterazione, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per

l'integrità fisica. Nel caso di esiti positivi dell'accertamento, gli organi di polizia stradale possono impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. ».

1.1. Magi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quarter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).

1.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente comma:

9-quinquies. I codici unionali 68 e 69 non vengono apposti sulle patenti rilasciate ai conducenti professionali di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 tonnellate o con numero di passeggeri superiori a 9.

1.4. Tosi, Sorte.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1.5.** Ghirra.

* **1.6.** Magi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sopprimere i numeri 2) e 3).

1.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 2-bis, sostituire la parola: incidente con la parola: scontro.

1.8. Casu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 7) e 8).

1.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

* **1.10.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **1.11.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 8) e 9).

1.12. Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

* **1.13.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **1.14.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso 5-ter, terzo periodo, dopo le parole: sottoposto a controllo, aggiungere le parole:

solo qualora l'esito degli accertamenti abbia dato esito positivo.

1.15. Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 9).

1.16. Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire il capoverso 6 con seguente:

6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.

1.17. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera b), numero 10), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida con le seguenti: da 1 a 2 anni.

1.18. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Al comma 1, lettera b), numero 10), sopprimere il capoverso 6-quater.

1.19. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-*quinquies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, son stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.

1.20. Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

6-*quinquies*. Il conducente che utilizza la cannabis come terapia medica, può mettersi alla guida dell'automezzo se in possesso della prescrizione del medico certificatore da mostrare in caso di fermo.

1.21. Forattini, Ghio.

Al comma 2, la lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo oppure di altro dispositivo per la mobilità in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente: Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo oppure di altro dispositivo per la mobilità in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dopo

aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

1.22. Tosi, Sorte.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore inserire le seguenti: oppure di altro dispositivo per la mobilità;

b) alla lettera b), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore inserire le seguenti: oppure di altro dispositivo per la mobilità.

1.23. Tosi, Sorte.

Al comma 2, lettera a), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore aggiungere le seguenti: o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dopo le parole: assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le seguenti nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso, dopo le parole: veicolo a motore aggiungere le seguenti: o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dopo le parole: assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le seguenti nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

1.24. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le parole: ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

2) alla lettera b), capoverso, dopo le parole: l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggiungere le parole: ovvero in violazione del divieto previsto dall'articolo 173, comma 2, del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

1.25. Casu, Gianassi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, può chiedere, entro i quindici giorni successivi all'accertamento del fatto, la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In tali casi, il pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione della notizia di reato, trasmette la richiesta al giudice competente, il quale provvede senza ritardo con decreto penale. ».

1.26. Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale e alla legge 19 aprile 1925, n. 475, in materia di illeciti

commessi per il conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 483 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: « Se si tratta di false attestazioni in atti diretti al conseguimento della patente di guida, la reclusione non può essere inferiore a quattro anni ».

2. All'articolo 1, della legge 19 aprile 1925, n. 475, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Se i fatti di cui al primo comma sono diretti al rilascio della patente di guida, la pena della reclusione non può essere inferiore a due anni. ».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: « o patenti ».

1.01. Padovani, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Se dall'abbandono consegue un incidente stradale che produce la morte o le lesioni personali di una o più persone, si applicano le pene previste dagli articoli 589-bis, comma primo e 590-bis, comma primo, aumentate fino alla metà. »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Nei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale che determina la morte o le lesioni personali di una o più persone si applicano le sanzioni amministrative accessorie pre-

viste dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis*. Fuori dei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero, in caso di recidiva, la revoca della patente. Si applicano le disposizioni degli articoli 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione della patente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136 del medesimo decreto, per un periodo corrispondente a quello della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida. Se è prevista la revoca della patente, il divieto di conseguirla è disposto per tre anni. ».

1.02. Furgiuele, Pretto, Marchetti, Dara, Matone.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo *alcolock*, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus. ».

2.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie

internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo *alcolock*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma ».

2.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

3-*ter*. L'uso del dispositivo di tipo *alcolock*, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'art. 75, comma 3-*bis*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altro disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-*ter* e 9-*quater*.

2.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: le officine aggiungere le seguenti: di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

* **2.5.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

* **2.6.** Ghirra.

* **2.7.** Pastorino.

* **2.8.** Casu.

* **2.10.** Pastorella.

* **2.11.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **2.12.** Gadda.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

In applicazione del disposto di cui all'articolo 119, comma 10, del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un Comitato tecnico con il compito di fornire alle Commissioni mediche locali le informazioni adeguate sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici, ai fini di una modifica delle lettere E ed F dell'Allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

2.4. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

(Installazione del dispositivo alcolock sui veicoli adibiti al trasporto merci)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Gli autoveicoli abilitati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sono equipaggiati con dispositivi alcolock, di tipo omologato, conformemente alla norma EN 50436 di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre per quelli immatricolati a tale data, la scadenza ultima per l'adeguamento è il 1° gennaio 2027 ».

* **2.02.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

* **2.05.** Tosi, Sorte.

ART. 3.

All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole « è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166 » sono sostituite dalle seguenti: « è considerato il responsabile della violazione, nonché soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 50 ».

3.1. Faraone.

All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso ».

3.3. Faraone.

All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole « entro sessanta giorni dalla data di notifica del

verbale di contestazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro centottanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione ».

3.5. Faraone.

All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.

(Modifiche al codice della strada relative alla patente a punti)

1. All'Articolo 126-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, come desunta dalla data di effettivo ritiro dello stesso ».

3.4. Faraone.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 218, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il termine di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti « entro il termine di quindici giorni »;

b) le parole: « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente » sono sostituite dalle seguenti « Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, ovvero entro trenta giorni, nel caso in cui si proposti istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente. ».

3.6. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*: Le sanzioni amministrative pecuniarie, sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ».

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.

3.8. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi.

Sopprimere il comma 1.

3.9. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso art. 218-ter, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: « Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni: ».

* 3.10. Pastorella.

* 3.11. Ghirra.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, alinea dopo le parole: venti punti inserire le seguenti: , fatta eccezione per i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto per i quali il punteggio

attribuito alla patente posseduta è inferiore ai dieci punti,

3.12. Pastorino.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) articolo 15, comma 1, lettere f-bis) e i), concernenti il lancio di rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

3.13. Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).

3.15. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera g).

3.16. Sorte, Tosi.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera i).

3.17. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, sopprimere la lettera n).

* **3.18.** Barbagallo.

* **3.19.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei casi di espletamento dell'attività professionale.

3.20. Pastorino.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti.

Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

3.21. Sorte, Tosi.

All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.

3.22. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso art. 218-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale.

3.23. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire la parola: incidente con la seguente: scontro.

3.24. Casu.

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 2, lettera a), se con le seguenti: comma 2, lettera b), se.

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 218-ter, comma 4, le parole: comma 2, lettera b), se sono sostituite dalle seguenti: comma 2, lett. a), se.

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La sospensione della patente disposta ai sensi dell'articolo 218-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto in tutti i Paesi dell'Unione Europea. A tal fine con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di acquisizione dei dati alla banca dati EUCARIS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 ».

3.25. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.

3.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti

nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

3.27. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso 218-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. La sospensione della patente prevista dal presente articolo è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione, entro cinque giorni dal ritiro, da parte del responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. Al provvedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 218, comma 2, in quanto compatibili. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 203, 204-bis e 205 del Codice della strada.

3.28. Ghirra.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati.

3.29. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso articolo 218-ter, alla lettera a), dopo le parole: articolo 6, comma 4, lettera b), inserire le seguenti: ed articolo 7, comma 1, lettera a).

3.30. Tosi, Sorte.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.31. Tosi, Sorte.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alla tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis, il capoverso « Art. 142 » è sostituito dal seguente: « Art. 142, Comma 8 – 5; Comma 9 – 8; Comma 9-bis – 10 ».

3.32. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida. »;

2) al comma 9-bis, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida. ».

3.33. Tosi, Sorte.

All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'art. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Qualora gli enti concessionari si avvalgano della facoltà di innalzamento della velocità massima in autostrada a 150 km/h, in caso di superamento di detto limite, per il calcolo delle sanzioni collegate all'eccesso di velocità rimane fermo il limite massimo di 130 km/h e non si fa applicazione della

franchigia di cui all'articolo 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada ».

3.34. Tosi, Sorte.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.35. Tosi, Sorte.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole: le parole: « da euro 165 a euro 660 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 422 a euro 1.697 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi » con le seguenti: dopo le parole: « da euro 165 a euro 660 », sono inserite le seguenti: « e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi »;

b) alla lettera c), sostituire le parole: Comma 3-bis, primo periodo – 5 con le seguenti: Comma 3-bis, primo periodo – 8.

3.37. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);

b) alla lettera c), sostituire le parole: Comma 3-bis, primo periodo – 5 con le seguenti: Comma 3-bis, primo periodo – 8.

3.38. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.39. Sorte, Tosi.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:

2-bis) le disposizioni di cui alla presente lettera non sono applicate al personale esercente attività di trasporto persone nei casi di utilizzo di sistemi di comunicazione diretta con le centrali operative relativamente ad urgenti comunicazioni di servizio.

3.41. Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

« Art. 222-bis.

(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo se-

questro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. »;

b) al comma 8 dell'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « o con animali », sono soppresse;

2) conseguentemente, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale. ».

* **3.42. Pastorino.**

* **3.43. Ghirra.**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.

3.44. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non è concessa

la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.

3.45. Casu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre per mezzo di posta elettronica certificata, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.

3.40. Casu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A tutti i veicoli che non hanno effettuato, nell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, il richiamo ordinato dalla casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.

* **3.46.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **3.47.** Pastorella.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo le parole: « fatta eccezione per », sono aggiunte le seguenti: « taxi in servizio al solo uso di interconnessione, ai fini della sola assegnazione dei servizi di trasporto, ».

3.01. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 -bis.

(Modifiche sulla destinazione dei proventi delle violazioni del codice della strada accertate dalla polizia locale)

1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del codice della strada. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del codice della strada. ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo II, dopo le parole: DI GUIDA aggiungere le seguenti: « E DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI ».

3.02. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devolute allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato,

nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione e dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*) del codice della strada. I proventi di cui al presente comma confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra gli enti locali con il vincolo di utilizzo della manutenzione della viabilità di loro competenza. ».

3.03. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Patente a punti)

1. Alla tabella dei punteggi previsti al Capo II dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;

b) al comma 6 per violazione dei tempi sia di guida che di riposo: 5 punti;

c) al comma 7, primo periodo: 1 punto;

d) al comma 7, secondo periodo: 2 punti;

e) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di guida: 1 punto;

f) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;

g) al comma 8, per violazione dei tempi di riposo: 1 punto.

3.06. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 -bis.

(Modifiche al codice della strada relative alla sospensione della patente per abbandono di animali)

1. Dopo l'articolo 218-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 218-ter.

(Sospensione della patente per abbandono di animali)

1. Nei confronti dei conducenti che abbandonano animali si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

2. Nei confronti del conducente condannato per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale è sempre disposta la revoca della patente di guida. ».

3.08. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

CAPO II-bis.

DELLA CANCELLAZIONE DAI PUBBLICI REGISTRI DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

« 8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio

della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso ».

2. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 3.000 » è sostituita dalla seguente: « 10.000 »;

b) al comma 2, la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.000 ».

Art. 3-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acqui-

siti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso ».

Art. 3-quater.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, è modificato al fine di prevedere che alla richiesta di cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ad esclusione dei casi di radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque per il suo tramite ne acquisisca la disponibilità, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, con-

tributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Art. 3-quinquies.

(Dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.

2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 3-sexies.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo II-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.09. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo

periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

a) al miglioramento della sicurezza stradale;

b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;

c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;

d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;

e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;

f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;

g) a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;

i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;

l) alla rimozione dei rifiuti stradali;

m) alla cura e prevenzione del randagismo;

n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

4-bis. La quota di cui al comma 4 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione. »;

b) al comma 5-bis, le parole: « di cui alla lettera c) » sono soppresse.

Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo II è inserito il seguente: « Capo II-bis

Dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ».

- * **3.010.** Pastorino.
- * **3.011.** Ghirra.
- * **3.012.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per il rafforzamento della segnaletica destinata all'utenza debole)

1. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: « pari al 50 per cento » con « pari al 70 per cento ».

2. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:

- a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;
- b) i limiti di velocità vigenti nell'area;
- c) i luoghi frequentati da bambini.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, come modificate dal presente comma 1. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 2, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

** **3.013.** Morassut.

** **3.014.** Deidda, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente :

Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 142, comma 12-ter, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: « di controllo e accertamento » fino a « relative al personale » sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale »

2. All'articolo 208 nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole « non inferiore a un quarto » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore alla metà »;

2) la lettera b) è soppressa;

3) alla lettera c) le parole da « a misure di assistenza e previdenza » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 5-bis è soppresso.

3.015. Tosi, Sorte.

ART. 4.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

(Modifiche al Codice della strada per l'istituzione degli osservatori regionali per la sicurezza stradale)

1. Dopo l'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

Articolo 1-bis.

(Osservatori regionali per la sicurezza stradale)

1. Le regioni istituiscono gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.1. Gadda.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: « incidenti » è sostituita dalla seguente: « scontri ». Conseguentemente, al medesimo codice della

strada, ovunque ricorra, la parola « incidenti » è sostituita dalla seguente: « scontri » e la parola: « incidente » è sostituita dalla seguente: « scontro ».

Conseguentemente, alla rubrica, premettere le seguenti parole: Cultura della sicurezza stradale.

4.2. Casu.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 121, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti tecnici e di primo soccorso ».

4.3. Amorese, Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspanini, Gaetana Russo.

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'auto-scuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

b) *al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada*

nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO, sono aggiunte le seguenti: E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE.

* **4.4.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

* **4.5.** Tosi, Sorte.

* **4.6.** Casu.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 121, aggiungere il seguente comma:

« *1-bis.* La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'auto-scuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequentate di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

4.7. Tosi, Sorte.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 130 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* L'educazione stradale è componente fondamentale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, in un contesto multidisciplinare finalizzato soprattutto a insegnare i principi di responsabilità e precauzione. »

4.8. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 140 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* L'educazione stradale è componente fondamentale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado, in un contesto multidisciplinare finalizzato soprattutto a insegnare i principi di responsabilità e precauzione. »

4.9. Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

« *2-ter.* La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-*bis* sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere *b*) e *c*). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione ».

4.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

1. dopo le parole corsi extracurricolari di educazione stradale, aggiungere le seguenti: , anche di educazione alla guida consapevole,;

2. dopo le parole: soggetti formatori tra gli enti aggiungere le seguenti: , anche privati,.

4.19. Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.

Al comma 1, capoverso 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale *inserire le seguenti:* unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022;

2) dopo le parole: sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale *inserire le seguenti:* , mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico,.

4.12. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: paritarie, aggiungere le seguenti: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.11. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: due punti con le seguenti: tre punti.

4.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge,

4.20. Tosi, Sorte.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: sono individuati fino a: sicurezza stradale e.

4.16. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: istituzioni pubbliche competenti, aggiungere le seguenti: nonché tra gli enti proprietari e concessionari di strade.

4.17. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: nonché tra i professionisti specializzati in *mobility management*.*

4.18. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , inclusi gli enti di formazione professionale accreditati,.

4.21. Gadda.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: in materia di sicurezza stradale inserire le seguenti: , nonché tra gli enti privati di formazione professionale,.

* **4.22.** Barbagallo.

* **4.23.** Pastorella.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

2-*quater*. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'*International Road Victims Partnership*, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale

della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.

4.25. Casu.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

2-quater. Le scuole di ogni ordine e grado celebrano nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla terza domenica del mese di novembre la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.

4.26. Casu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: « *e-bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile »;

2. al comma 2, le parole « l'educazione stradale » sono soppresse.

4.27. Morassut, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: « *e-bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « l'educazione stradale, » sono soppresse.

4.28. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Formazione personale professionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).

4.29. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada. ».

2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni

da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile ».

3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente: « *e-bis*) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile »;

2. al comma 2, le parole « l'educazione stradale » sono soppresse.

4.01. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale, di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

1. All'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada e la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti comprende una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze

tenute rispetto agli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili ».

2. All'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

4.02. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determi-

nati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **4.03.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

* **4.04.** Sorte, Tosi.

* **4.06.** Cangiano, Amich, Baldelli, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **4.08.** Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione dell'impresa al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche nonché i programmi dei corsi di formazione che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso

decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica oppure dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4.012. Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 138, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « Croce Rossa », sono aggiunte le seguenti: « delle organizzazioni di volontariato aderenti alle Reti Associative Nazionali ANPAS ODV, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Misericordia e Solidarietà, iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ».

4.09. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato II dopo il punto 2.1.9. è aggiunto il seguente:

« 2.1.9-bis norme di primo soccorso in caso di arresto cardiaco (BLS-D), con specifico riferimento all'utilizzo di defibrillatore semiautomatico/automatico (DAE) ed alla rianimazione cardio-polmonare (RCP), da introdurre con specifico regolamento ministeriale »;

b) dopo il punto 7.4.9. è aggiunto il seguente:

« 7.4.9-*bis* corretta individuazione di un pericolo sanitario post-traumatico nonché la corretta applicazione pratica di manovre salvavita e rianimazione cardio-polmonare (BLS-D) »;

c) al punto 9.1., quarto capoverso, dopo le parole: « guidare in sicurezza », sono aggiunte le seguenti: « e di fronteggiare circostanze di emergenza sanitaria intervenendo con dispositivi salvavita e ove necessario, praticando manovre salvavita »;

d) dopo il punto 9.3.1. è aggiunto il seguente:

« 9.3.1-*bis* padronanza dell'utilizzo di dispositivi e manovre salvavita di primo soccorso (BLS-D) »;

e) all'allegato IV, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

« 1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida, e gestione del primo soccorso (BLS-D) ».

4.011. Amorese, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Al comma 1, sostituire le parole: per i primi con le seguenti: fatto salvo quanto previsto al comma 2-ter, per i primi;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. La limitazione di cui al comma 2-*bis*, primo periodo, si innalza ad una potenza, riferita alla tara, non superiore a

100 KW/t e comunque non superiore a 147 KW nei confronti dei titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale ».

1-*ter*. All'articolo 126-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. A conclusione del corso di guida sicura presso gli impianti specializzati, come definiti all'articolo 117. comma 2-*ter*, è attribuito un bonus di 9 punti che si sommano al punteggio attribuito ai sensi del comma 1 e comunque fino ad un massimo disponibile di venti punti. »

5.2. Tosi, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi diciotto mesi.

5.8. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Al comma 1, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi due anni.

5.7. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*septies*, è aggiunto il seguente:

« 1-*opties*. Entro dodici mesi dal conseguimento della patente di categoria B, è

obbligatoria la frequenza a un corso di guida sicura, le cui caratteristiche e modalità operative sono stabilite con decreto ministeriale. La mancata frequenza a tali corsi determina la sospensione dell'efficacia della patente. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste al successivo comma 3. L'obbligo previsto dal presente comma decorre dal momento dell'adozione del decreto attuativo ».

5.9. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 117, comma *2-bis*, al primo periodo le parole « 55 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 90 kW/t », al secondo periodo le parole « 70 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 105 kW » e al terzo periodo le parole « 65 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 100 kW/t ».

5.10. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 117, comma *2-bis*, al primo periodo le parole « 55 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 80 kW/t », al secondo periodo le parole « 70 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 95 kW » e al terzo periodo le parole « 65 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 90 kW/t ».

5.11. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 117, comma *2-bis*, al primo periodo le parole « 55 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 70 kW/t », al secondo periodo le parole « 70 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 85 kW » e al terzo periodo le parole « 65 kW/t » sono sostituite dalle seguenti: « 80 kW/t ».

5.12. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma *2-bis* inserire il seguente:

« *2-ter.* Le limitazioni di cui al comma *2-bis* sono pari ad un anno per i titolari di patente di categoria B in possesso di apposita autorizzazione a seguito di superamento di un ulteriore esame abilitativo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame abilitativo. ».

5.13. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma *2-bis* inserire il seguente:

« *2-ter.* Le limitazioni di cui al comma *2-bis* sono pari ad un anno per i titolari di patente di categoria B in possesso di certificazione di frequenza di un apposito corso pratico abilitante di almeno 20 ore. »

5.14. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le limitazioni del comma *2-bis* dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma *1-ter*, nonché effettuata la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma *1-ter*.

* **5.15.** Casu.

* **5.16.** Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale.»

5.02. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, dopo le parole «nomina dei rispettivi presidenti,» sono inserite le seguenti: «presso Enti pubblici: aziende sanitarie locali, aziende socio sanitarie territoriali e centri sanitari privati, purché già riconosciuti da Enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, AeMC di ENAC, unità sanitaria territoriale di RFI,».

5.03. Mantovani, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizza-

zione per il conseguimento della patente B, l'aspirante può iniziare ad esercitarsi solo dopo aver effettuato quanto disposto dal comma 5-bis.»;

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Inoltre detti aspiranti non possono trasportare un passeggero, né allontanarsi per più di 50 Km dalla propria residenza; gli stessi limiti riguardano l'aspirante autorizzato per il conseguimento della patente B1 o B, quando alla guida di un ciclomotore, triciclo, motociclo o quadriciclo consentiti.».

*** 5.05.** Tosi, Sorte.

*** 5.06.** Casu.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

(Esercitazioni di guida)

1. All'articolo 122, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre detti aspiranti non possono trasportare un passeggero, né allontanarsi per più di 50 Km dalla propria residenza; gli stessi limiti riguardano l'aspirante autorizzato per il conseguimento della patente B1 o B, quando alla guida di un ciclomotore, triciclo, motociclo o quadriciclo consentiti.».

5.07. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Limitazioni ad autorizzazioni a esercitarsi alla guida per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A)

1. All'articolo 122, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli aspiranti al conseguimento della patente delle predette cate-

gorie, muniti di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non è consentito il trasporto di passeggeri. ».

5.08. Pretto, Marchetti, Dara.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri, ad eccezione degli istruttori autorizzati delle scuole guida. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero. ».

5.09. Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero. ».

5.011. Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Formazione alla guida dei candidati al conseguimento delle patenti)

1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto precede, l'aspirante al conseguimento di ogni altra categoria di patente di guida deve effettuare esercitazioni pratiche obbligatorie presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere integrate le esercitazioni da effettuare in autoscuola per il conseguimento della patente B. ».

* **5.013.** Tosi, Sorte.

* **5.014.** Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Formazione alla guida dei candidati al conseguimento delle patenti)

1. All'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad aggiornare i criteri di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2012, stabilendo:

a) che l'aspirante al conseguimento di ogni altra categoria di patente di guida debba effettuare esercitazioni pratiche obbligatorie presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento previste;

b) che il numero di esercitazioni da effettuare in autoscuola per il conseguimento della patente B, possa essere integrato. ».

5.015. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017 ».

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.

* **5.017.** Pastorella.

* **5.018.** Tosi, Sorte.

* **5.019.** Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Titolari di patente B ultrasettantenni)

1. All'articolo 126, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni. ».

mento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni. ».

5.020. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(validità della patente di guida)

1. All'articolo 126, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità », sono sostituite con le seguenti: « dopo aver ricevuto il duplicato, entro sette giorni dal medesimo ricevimento, deve provvedere alla riconsegna della patente scaduta di validità ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti definisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5.021. Ghirra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

5.022. Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

5.023. Casu.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). ».

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « , si applica » sono aggiunte le seguenti: « al vettore e al trasportatore »;

c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « di cui al regolamento (CE) 561/2006 », sono aggiunte le seguenti: « per oltre il 10 per cento »;

d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto », sono aggiunte le seguenti: « al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché »;

5.024. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. – 1. All'articolo 174 del codice della strada, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria dovuta è a carico dell'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce. ».

5.025. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa. ».

5.026. Ghirra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 186-ter

(Limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati)

1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5; in caso di violazione di tale divieto il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 117, comma 5.

2. Se il conducente, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, provoca un incidente stradale, la sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma è raddoppiata. ».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

5.22. Rosato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)

1. All'articolo 18, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: « L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame »;

b) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame »;

c) alla lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: « L'età si riduce a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame. L'età può essere ulteriormente ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri ».

* **5.027.** Ghirra.

* **5.028.** Pastorella.

* **5.029.** Furgiuele, Dara, Pretto, Marchetti.

* **5.030.** Tosi, Sorte.

* **5.031.** Casu.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **6.3.** Tosi, Sorte.

* **6.5.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e le parole da: « gli enti proprietari » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le

condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio »

6.6. Marchetti, Furgiuele, Pretto, Dara.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 6, dopo le parole: « debitamente omologate » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del DPR 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del medesimo DPR 495 del 16/12/92 e successive modificazioni ».

6.7. Casu.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-bis.

* **6.9.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

* **6.10.** Ghirra.

* **6.11.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole: ciascun giorno di calendario, con le seguenti: ogni periodo inferiore ad un'ora,.

** **6.14.** Ghirra.

** **6.18.** Pastorella.

** **6.19.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis), sostituire le parole: ciascun giorno di calendario con le seguenti: ciascuna ora.

* **6.20.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **6.21.** Ghirra.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis) dopo le parole: ciascun giorno di calendario inserire le seguenti: limitatamente alle vio-

lazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,.

6.23. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: ciascun giorno di calendario inserire le seguenti: intercorso tra la prima violazione e la notificazione della medesima,.

6.24. Pastorino.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 2-ter.

6.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

6.26. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione; »

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, alla lettera d):

1) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

« 1-bis) al comma 1-ter, secondo periodo, le parole: "lettere b), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), f), g), g-bis) e g-ter);" ».

2) al numero 2), capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: per le quali tali immagini con le seguenti: per le quali i dispositivi medesimi non sono

stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1 Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in tempo reale in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in via telematica e senza oneri. ».

6.27. Rosato, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve essere conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la

violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201.

6.28. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1-bis, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei casi di violazione di divieto di sosta, deve essere lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di contestazione della violazione, che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso ».

6.31. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2)

* **6.29.** Ghirra.

* **6.30.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

«*g-bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40 comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143 commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147 commi 2-*bis* e 3, 158 commi 1 e 2 limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), 167, 170, 171, 173 comma 2, 191 commi 1 e 3, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada ».

6.32. Pastorino.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

«*g-bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147, commi 2-*bis* e 3, 148,

149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-*bis*, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada; ».

6.33. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

«*g-bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-*bis* e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-*bis*, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada ».

6.34. Ghirra.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada ».

6.35. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 40, comma 11, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 148, 149, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213 e 214, nonché di tutte le violazioni, anche in materia di fermata, di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, omologati o autorizzati ».

6.36. Ghirra.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), sostituire il primo periodo con il seguente: accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate ad omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

6.37. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: 61, 62, 72, 78, 79 con la seguente: 78, e sopprimere le seguenti parole: 216 e 217.

6.38. Sorte, Tosi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), sostituire le parole da: 146 comma 3 fino alle parole: lettera d), con le seguenti: 146, 147, commi 2-bis e 3, 158

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d):

a) *al numero 1), capoverso g-bis), sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il numero 2).*

6.39. Ghirra.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, dopo le parole: nei soli casi previsti inserire le seguenti: dal comma 2, lettera d), nonché.

* **6.40.** Gadda.

* **6.41.** Casu.

* **6.42.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, sostituire le parole: 171, 193 con le seguenti: 171, 173, comma 2, 193.

6.43. Ghirra.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso g-bis), primo periodo, sopprimere le parole: approvate od.

6.44. Sorte, Tosi.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente:

«g-bis.1) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ».

* **6.45.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

* **6.46.** Pastorino.

* **6.47.** Ghirra.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-bis.1. Nei casi di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis il termine della notifica della violazione, in deroga a quanto previsto dal citato comma, è ridotto a 45 giorni ».

6.53. Pastorino.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: approvati od.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sopprimere le parole: approvati od.

6.57. Sorte, Tosi.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

6.58. Tosi, Sorte.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi.

6.54. Tosi, Sorte.

Al comma 1 lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.

6.55. Casu.

Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: oppure deve risultare fino alla fine del periodo.

6.56. Tosi, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-*bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, solamente e qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura per il pagamento elettronico, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è obbligato ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo ».

6.60. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano ».

* **6.64.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

* **6.65.** Ghirra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6, comma 1, secondo pe-

riodo, la parola: « eventuali » è soppressa e dopo la parola: « deroghe » sono aggiunte le seguenti: « tra cui quella del trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime A.T.P, compresi i prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasporti contemporaneamente a quelli deperibili e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50 per cento in massa del totale del carico ».

6.02. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 6, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Dall'individuazione dei predetti giorni sono comunque escluse le domeniche, non coincidenti con altre festività, dei mesi di gennaio, febbraio e novembre, nonché quelle ulteriori giornate individuate dagli enti proprietari delle strade, nei quali la circolazione dei mezzi pesanti non costituisce un ostacolo al traffico veicolare privato ».

2. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: « giorni festivi » sono aggiunte le seguenti: « , dai quali sono comunque escluse le domeniche, non coincidenti con altre festività, dei mesi di gennaio, febbraio e novembre, nonché quelle ulteriori giornate individuate dagli enti proprietari delle strade, nei quali la circolazione dei mezzi pesanti non costituisce un ostacolo al traffico veicolare privato ».

6.03. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di

dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, », sono sostituite dalle seguenti: « Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano »;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

6.04. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e D1 e D1E »;

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: « D1 e D1E », sono sostituite dalle seguenti: « D e DE »;

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: « sessantacinque », è sostituita dalla seguente: « settanta » e le parole: « fino a sessantotto anni » sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: « sessanta », è sostituita dalla seguente: « settanta » e le parole: « fino a sessantotto anni » sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità

della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE ».

Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

TITOLO I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

- * **6.05.** Tosi, Sorte.
- * **6.07.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.
- * **6.09.** Barbagallo, Morassut.
- * **6.011.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.
- * **6.013.** Casu.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « sessantotto anni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « settanta anni ».

- ** **6.014.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
- ** **6.016.** Pretto, Furguele, Dara, Marchetti.
- ** **6.017.** Baldelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992

n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro ».

6.020. Casu.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Accertamento mancanza copertura assicurativa tramite documentatori automatici di infrazioni semaforiche)

1. All'articolo 193, comma 4-ter, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « con quelli provenienti » sono aggiunte le seguenti: « dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche nonché ».

6.021. Pretto, Dara, Marchetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisioni)

1. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « non pericolose, o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi » sono sostituite dalle seguenti: « o classificati ad uso speciale, nonché dei relativi rimorchi e semirimorchi delle categorie di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), e, previa frequenza di un corso obbligatorio di formazione specifica, dei veicoli destinati al trasporto merci in regime ADR con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t, ».

* **6.022.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiario, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **6.023.** Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. – 1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero classificati ad uso speciale ».

6.024. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. Al comma 12 dell'articolo 80, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente ».

* **6.025.** Casu.

* **6.026.** Gadda.

* **6.027.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

1. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti 3 agosto 2021 n. 317, aumentandola di un importo pari ad euro 8,63.

2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede ad aggiornare la tariffa di cui al comma precedente ogni due anni, in una misura pari al risultato della rivalutazione ISTAT relativa ai due anni immediatamente precedenti.

6.028. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Campagne di richiamo)

1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 80-bis.

(Campagne di richiamo)

1. I costruttori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri l'avvio di campagne di richiamo.

2. Per campagne di richiamo, si intendono le iniziative che riguardano veicoli per i quali siano stati accertati difetti di sicurezza tali da comportare la necessità di una verifica di stato d'uso e di eventuali interventi di ripristino.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono inoltre a informare il proprietario del veicolo dell'avvio della campagna di richiamo.

4. È fatto obbligo al proprietario del veicolo sul quale risulti attiva una campagna di richiamo di provvedere, entro 24 mesi dall'inserimento del telaio in un'azione di richiamo, a effettuare l'intervento di aggiornamento previsto dal costruttore,

pena il blocco di qualsiasi operazione sulla carta di circolazione del veicolo. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

« DELLA FORMAZIONE, DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO E DELLA SICUREZZA DEI VEICOLI ».

* **6.029.** Ghirra.

* **6.030.** Casu.

* **6.031.** Marchetti, Dara, Furguele, Pretto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti)

1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine

delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*quater*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15 ».

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-*quater*, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di adozione del decreto previsto dal comma 2.

6. All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 – ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna « ACCERTAMENTI CONSENTITI » le parole: « Lettere *d*), *e*) », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Lettere *c*), *d*) ed *e*) ».

Conseguentemente al Capo III dopo le parole: DEL CONTROLLO, aggiungere le seguenti: , NONCHÉ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA

6.032. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015)

1. All'articolo 11, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera *b*), le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle le seguenti « 31 dicembre 2024 ».

Conseguentemente al Capo III dopo le parole: DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO aggiungere le seguenti: E DELLA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE.

6.033. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Verifica della velocità nella navigazione)

1. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna sono utilizzate le apparecchiature di cui agli articoli 45 e 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In considerazione dell'esigenza di tutelare il delicato ecosistema lagunare, per l'accertamento delle violazioni riguardanti

l'osservanza dei limiti di velocità di navigazione nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle previste dal comma 1, purché omologate o approvate con le medesime modalità previste dagli articoli 45 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 15 per cento, con un minimo di 2 nodi, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 15 per cento.

4. Gli organi accertatori possono altresì utilizzare o installare le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 per il controllo del traffico e finalizzate al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero del responsabile dell'illecito.

5. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.

6.034. Andreuzza, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna,

per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati. In via sperimentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sua idonea struttura periferica, può approvarne il prototipo nel caso di istanza presentata da ente pubblico, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali il dispositivo è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dello stesso. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale ».

6.035. Semenzato, Cesa, Bicchielli, Pisano, Tirelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Commissioni mediche locali)

1. All'articolo 330 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16, dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I presidenti delle commissioni mediche locali sono nominati con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso Enti pubblici e centri sanitari privati purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici specialisti con qualificate e documentate competenze in ambito di medicina dei trasporti

o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio.

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona di un medico specialista con qualificate e documentate competenze in ambito della medicina dei trasporti o tra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice in attività di servizio »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico con specializzazione in ambito ortopedico, fisiiatrico o riabilitativo, nonché facoltativamente da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, con facoltà di partecipazione di un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo, internista o con competenze in ambito alcolologico »;

c) al comma 6, dopo la parola: « pubbliche », è aggiunta la seguente: « private »;

d) al comma 7, le parole: « dell'azienda sanitaria locale » sono soppresse;

e) al comma 8, le parole: « di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale » sono sostituite dalle seguenti: « di personale amministrativo qualificato »;

f) al comma 10, le parole: « presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto » sono sostituite dalle seguenti: « presso una commissione medica locale sull'intero territorio nazionale »;

g) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o con posta elettronica certificata quale domicilio digitale specificatamente eletto dall'interessato »;

h) al comma 16, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Possono essere costituite più commissioni mediche locali, senza alcun limite dimensionale, dovendosi garantire almeno una ogni per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa »;

i) al comma 17, dopo le parole: « e di Bolzano, determina », sono aggiunte le seguenti: « limitatamente per gli enti pubblici ».

6.036. Mantovani, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Rafforzamento dei poteri di controllo degli organi di polizia stradale mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « Su tutti i tipi di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo codice »;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti proprietari individuano le strade, ovvero singoli tratti di esse, su cui utilizzare o installare prioritariamente i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita e dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada »;

2) il secondo periodo è soppresso.

6.037. Ghirra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita

umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano ».

6.038. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 7.2.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut.

*** 7.3.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) al comma 75-octies sono aggiunte, in fine, le parole: « e che siano titolari almeno di patente di guida di categoria AM ».

7.4. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*** 7.5.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

*** 7.6.** Ghirra.

*** 7.7.** Pastorella.

*** 7.8.** Gruppioni.

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le seguenti: a propulsione prevalentemente elettrica che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini.

**** 7.10.** Pastorella.

**** 7.11.** Pastorino.

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: i conducenti dei monopattini aggiungere le

seguenti: che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici.

7.12. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.13. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 75-terdecies, sostituire le parole: 50 Km/h con le seguenti: 30 Km/h.

7.15. Tosi, Sorte.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.16. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

7.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

7.18. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il capoverso 75-vicies quinquies.

7.19. Ghirra.

Al comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies quinquies, sostituire le parole: l'articolo 2054 con le seguenti: l'articolo 2043.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

* **7.20.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **7.21.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **7.22.** Ghirra.

* **7.23.** Pastorella.

Sopprimere il comma 2.

7.25. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: È vietata la circolazione con un dispositivo di micromobilità elettrica diverso dai monopattini. La violazione del divieto di cui al primo periodo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.

7.26. Sorte, Tosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le biciclette a pedalata assistita e ogni altro mezzo fornito di una o più ruote, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione non esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada, ove non specificamente disciplinati sono soggetti alle norme di comportamento di cui al titolo V e possono circolare nella carreggiata ove soddisfino i seguenti requisiti:

a) siano provvisti, posteriormente, di una targa;

b) il conducente sia in possesso di idoneo titolo abilitante alla guida analogamente a quanto previsto per i ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cc o potenza inferiore a 4 chilowatt;

c) siano dotati di dispositivi di sicurezza per il conducente e per gli eventuali passeggeri nonché, in ogni caso e indipendentemente dall'età, di:

1) una cintura di sicurezza per i veicoli dotati di carrozzeria chiusa, compresi i veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash;

2) un casco protettivo conforme ai tipi omologati e un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'articolo 162, comma 4-ter, per la guida in condizione di visione notturna per i veicoli privi di carrozzeria chiusa;

d) siano dotati di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, di dispositivi retrovisori, di dispositivi di segnalazione acustica e di indicatori luminosi di direzione;

e) siano provvisti di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

7.27. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspanini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I conducenti di dispositivi per la micromobilità elettrica, velocipedi a pedalata assistita aventi un motore ausiliario elettrico, o con qualsiasi altro tipo di alimentazione o propulsione che non sia esclusivamente muscolare, devono aver frequentato con profitto un corso sulla circolazione stradale presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7.28. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspanini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)

1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere

consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti ».

7.01. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8.1.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **8.2.** Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

** **8.3.** Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

** **8.4.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

** **8.5.** Ghirra.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.6. Tosi, Sorte.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1):

alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l’inserimento di una pista ciclabile »;

alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

« 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all’unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua; »;

alla lettera b), numero 4), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

alla lettera b), numero 5), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

« 55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all’intersezione »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

« i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all’interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l’inserimento di piste ciclabili »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

« i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri. »;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l’accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile »;

alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui

può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;

alla lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;

alla lettera f), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;

alla lettera g), capoverso 9-bis sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano;

sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

8.7. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale *inserire le seguenti:* ed eventualmente orizzontale.

* **8.8.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **8.9.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **8.10.** Ghirra.

* **8.11.** Pastorella.

* **8.12.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, sostituire le parole: i velocipedi *con le seguenti:* le biciclette.

8.13. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:

« F-ter – Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi. ».

8.14. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: «centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti».

8.15. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

8.16. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

8.17. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **8.18.** Pastorella.

* **8.19.** Pella.

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

8.21. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo

l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;

8.22. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile o si ritenga di dover mantenere la corsia ciclabile in uso promiscuo con gli autoveicoli al fine di migliorare la fluidità del traffico degli stessi ».

8.23. Pastorino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis), con il seguente:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile ».

8.24. Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 12-bis), sopprimere le parole: , nei

soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di una pista ciclabile.

8.25. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) *alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);*

b) *sopprimere la lettera h).*

*** 8.26.** Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

*** 8.27.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

**** 8.28.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

**** 8.29.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 12-ter) con il seguente:

« 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili con le seguenti: indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.

8.30. Pastorella.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 12-ter), con il seguente:

« 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua; ».

* **8.31.** Ghirra.

* **8.32.** Pastorino.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: idonea con la seguente: destinata.

8.33. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire le parole: dei soli velocipedi con le seguenti: delle sole biciclette.

8.34. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), dopo la parola: velocipedi inserire le seguenti: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua,.

8.35. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), aggiungere, in fine, le parole: , contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua.

8.36. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al numero 53-bis) dopo la parola: « ciclisti », sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 208, comma 4, lettera c), dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

8.37. Dara, Marchetti, Pretto, Furguele.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al numero 53-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « ciclisti » sono aggiunte le seguenti: « utenti di veicoli motorizzati a due ruote ».

Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), del medesimo codice, dopo la parola: pedoni sono inserite le seguenti: , ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote.

8.38. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al numero 53-bis), dopo la parola: « ciclisti », sono aggiunte le seguenti: « utenti di veicoli motorizzati a due ruote ».

Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: « e ciclisti », sono sostituite dalle seguenti: « ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote ».

8.39. Pastorella.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) all'articolo 3, numero 53-bis), dopo la parola: « ciclisti » è aggiunta la seguente: « , motociclisti ».

Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), dopo la parola: pedoni aggiungere la seguente: , motociclisti.

8.40. Faraone.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, sostituire le parole: i velocipedi con le seguenti: le biciclette.

8.41. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

* **8.42.** Pastorella.

* **8.43.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le pa-

role: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

** **8.44.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

** **8.45.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.4).

* **8.46.** Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

* **8.47.** Ghirra.

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso numero 55-bis), dopo la parola: ciclabile inserire le seguenti: per ciclomotori e motocicli e dopo le parole: dei velocipedi inserire le seguenti: , dei ciclomotori e dei motocicli.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: e delle due ruote a motore.

8.48. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 55-bis, sostituire le parole: dei velocipedi con le seguenti: delle biciclette.

8.49. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso numero 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per

senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.

8.50. Pastorella.

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione.

* **8.51.** Ghirra.

* **8.52.** Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera c), al numero 1.1), premettere il seguente:

01.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali, in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e dalla relativa disciplina secondaria. ».

8.53. Ghirra.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.2).

8.54. Sergio Costa, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili.

8.55. Ghirra.

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.

8.56. Pastorino.

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili *con le seguenti:* , anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili.

8.57. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili *con le seguenti:* indipendentemente dalla larghezza della carreggiata

all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.

8.58. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).

* **8.59.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **8.60.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

* **8.61.** Ghirra.

* **8.62.** Pastorella.

* **8.64.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri ».

** **8.65.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

** **8.66.** Ghirra.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera *i-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *i-ter*) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera *i*), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il

modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri. ».

* **8.67.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **8.68.** Ghirra.

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

« *i-quater*) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile ».

8.69. Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

« *i-quater*) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile ».

8.70. Ghirra.

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quater), dopo le parole: con una corsia per senso di marcia aggiungere le seguenti: ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le

condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra.

8.71. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 9-bis, dopo le parole: « tali zone », sono aggiunte le seguenti: « ai taxi in servizio e ».

8.72. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: misure di moderazione del traffico aggiungere le seguenti: , possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure.

* **8.73.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

* **8.74.** Ghirra.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: dai velocipedi con le seguenti: dalle biciclette e sostituire, le parole: i soli velocipedi con le seguenti : le sole biciclette.

8.75. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 41, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La luce verde della lanterna semaforica, ove presente, si attiva di norma con due secondi di anticipo rispetto alla corrispondente luce verde della lanterna semaforica

per i veicoli che procedono nello stesso senso di marcia. In presenza di una zona di attestamento ciclabile l'anticipo di accensione è sempre necessario. ».

8.76. Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i conducenti di velocipedi sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni, ossia devono conformarsi al disposto dell'art. 41 comma 5. Nel caso di attraversamento dell'intersezione semaforizzata su strisce pedonali o ciclopedonali, i conducenti di velocipedi, con le limitazioni di cui all'articolo 182, comma 4, devono mantenere la destra rispetto al centro delle strisce e non superare il limite di velocità di 6 km/h. Al semaforo rosso i ciclisti possono svoltare a destra senza attendere il verde solo se è presente un cartello con la dicitura "svolta a destra consentita per i ciclisti", o la corrispondente segnaletica verticale. ».

8.77. Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: « o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci, » sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1), dopo le parole: « trasporto di merci » sono inserite le seguenti: « o persone »;

2.2) le parole: « lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo. » sono sostituite con le seguenti:

« a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di

carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg. ».

8.78. Barbagallo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci, » sono soppresse.

8.79. Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*. I velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone possono raggiungere la lunghezza massima di 6 metri, inclusi eventuali rimorchi di cui all'articolo 56 »;

d-ter) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: « dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54 » sono inserite le seguenti: « , dai velocipedi di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 50 ».

8.80. Traversi, Cantone, Fedè, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 68 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1 ».

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: « a motore » sono soppresse.

8.81. Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera *c)* del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 153, comma 1. ».

8.82. Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i velocipedi con le seguenti: le biciclette.

8.83. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: , in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione nella carreggiata.

8.84. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.

* **8.85.** Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

* **8.86.** Ghirra.

* **8.87.** Pastorella.

* **8.88.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**** 8.89.** Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut.

**** 8.92.** Pastorino.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

8.93. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.

*** 8.94.** Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut.

*** 8.95.** Ghirra.

*** 8.96.** Pastorella.

*** 8.97.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

8.98. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

8.99. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del-

l'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.

8.100. Sergio Costa, Traversi, Cantone, Fedè, Iaria.

Al comma 1, lettera g), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano,.

*** 8.101.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

*** 8.102.** Traversi, Cantone, Fedè, Iaria.

*** 8.103.** Ghirra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane,.

8.104. Traversi, Cantone, Fedè, Iaria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. ».

*** 8.105.** Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

*** 8.106.** Ghirra.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 3-bis, sostituire la parola: velocipedi con la seguente: biciclette.

8.107. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera l), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, le parole da: « quando circolano fuori dai centri abitati » fino alla fine del comma, sono soppresse.

8.108. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 9, dopo le parole: « quando esistono » sono inserite le seguenti: « e sono percorribili in sicurezza ».

8.109. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Iaria, Traversi.

Al comma 1, lettera l), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone ».

8.111. Traversi, Cantone, Fedè, Iaria.

Al comma 1 dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

« Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i) del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considera-

zioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco ».

* **8.112.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

* **8.113.** Pastorella.

Sopprimere il comma 2.

** **8.114.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

** **8.115.** Ghirra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le caratteristiche di dettaglio della « Corsia ciclabile » di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

* **8.116.** Ghirra.

* **8.117.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

* **8.119.** Pastorella.

* **8.120.** Pastorino.

* **8.121.** Pella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero l'Automobile Club d'Italia

(ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche »;

b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS »;

c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo periodo, dopo le parole: « titolo di proprietà e » sono aggiunte le seguenti: « , per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione »;

al quinto periodo, dopo le parole: « concessa anche retroattivamente » sono aggiunte le seguenti: « con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni ».

2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: « Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri ».

8.01. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione dei veicoli privati con spazi pubblicitari sulla carrozzeria)

1. All'articolo 23, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « veicoli. » sono inserite le seguenti: « La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sui veicoli adibiti all'erogazione di servizi pubblici dati in comodato o in uso alle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti privati. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

8.02. Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Guida autonoma)

1. All'articolo 46 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, le parole: « guidate dall'uomo » sono soppresse.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale e a quanto previsto dal Regolamento UN/ECE R-157 in materia di omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia.

8.03. Pastorella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche relative alla definizione e alla circolazione dei velocipedi adibiti al trasporto di persone)

1. All'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « al trasporto di merci » sono aggiunte le seguenti: « o al servizio di ciclobus navetta »;

b) al comma 2, le parole: « 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza » sono sostituite dalle seguenti: « 1,70 m di larghezza, 4,5 m di lunghezza ».

2. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Sui veicoli di cui al comma 6 adibiti a servizi di ciclobus navetta non si possono trasportare più di undici persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di dieci bambini fino a dieci anni di età. Il trasporto di persone minorenni è consentito solo qualora il conducente sia maggiorenne. ».

8.04. Pastorella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Sagoma limite)

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, le parole da: « ferma restando », fino a: « strada-mare e », sono soppresse.

8.05. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

TITOLO II bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

CAPO I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI

Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47, categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II. ».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali alle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8.06. Pastorella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,

secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

CAPO I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALAZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI.

8.07. Ghirra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di dotazione del dispositivo « angoli ciechi » per la circolazione di mezzi pesanti)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

« 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accesso-

ria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e 1-ter si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

8.08. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di dotazione del dispositivo « angoli ciechi » per la circolazione di mezzi pesanti)

1. All'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

« 1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

2. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 72 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.09. Gianassi, Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Norme costruttive e di equipaggiamento)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dopo il comma 2-*ter*, è aggiunto il seguente:

« 2-*quater*. I veicoli categoria N2, N3 e M2, M3 devono essere dotati:

a) di apposito adesivo da applicare sul retro del mezzo in corrispondenza delle estremità laterali della carrozzeria, atto a segnalare ai veicoli che seguono la presenza dell'angolo cieco, ossia di una zona non visibile dagli specchietti retrovisori del veicolo;

b) di dispositivi avanzati di segnalazione acustica e/o visiva, capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere conseguentemente un segnale di allerta al fine di consentire la reazione tempestiva del conducente il veicolo. ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le caratteristiche dei dispositivi di cui al comma 1, ai fini della loro omologazione. Detti dispositivi devono essere conformi alla normativa UE, disporre della marcatura CE e rispettare le principali certificazioni in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere la seguente rubrica:

CAPO III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI.

8.010. Ghirra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Installazione di dispositivo di segnalazione degli angoli ciechi)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Gli autoveicoli abilitati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sono equipaggiati con dispositivi di segnalazione degli angoli ciechi, conformi alle specifiche tecniche individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2025, e comunque non prima dell’emanazione della direttiva comunitaria e dell’apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli in circolazione a tale scadenza, dovranno adeguarsi entro i due anni successivi. ».

* **8.011.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

* **8.013.** Tosi, Sorte.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Dispositivi di sicurezza in materia di sensori dell’angolo cieco per i mezzi pesanti)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di prevedere che tutti i veicoli di categoria N2, N3, M2 ed M3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025 siano dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell’angolo cieco, al fine di evitare la collisione.

8.014. Pastorella.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di noleggio occasionale)

1. Dopo l’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« Art. 84-bis

(Noleggio occasionale)

1. Al fine di incentivare il turismo all’aria aperta in Italia e ottimizzare l’utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lettera e) e 54, comma 1, lettera m), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.

2. L’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all’Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente nelle modalità di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2021.

3. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.

4. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al

presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 ».

* **8.015.** Baldelli.

* **8.016.** Pastorella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada relative alla precedenza in rotatoria)

1. All'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « salvo diversa segnalazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, e in caso di diversa segnalazione »;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I conducenti che si immettono in una rotatoria devono dare precedenza ai veicoli che l'hanno già impegnata ».

8.017. Faraone.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Obblighi di precedenza)

1. All'articolo 145, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione con circolazione rotatoria si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi è già immesso nell'anello. Nel caso di rotatoria a una sola corsia e strada d'accesso a una sola corsia per senso di marcia, il conducente è tenuto a immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro. ».

8.018. Ghirra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione motocicli in autostrada e tangenziali)

1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11Kw se a motore elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza fino a 11 chilowatt a motore elettrico »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « la circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1; ».

* **8.019.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **8.020.** Faraone.

- * **8.021.** Tosi, Sorte.
- * **8.022.** Pastorella.
- * **8.024.** Ghirra.
- * **8.025.** Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane)

1. All'articolo 175, comma 2, lettera *a*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 150 centimetri cubici », sono sostituite dalle seguenti: « 120 centimetri cubici »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1 ».

- 8.026.** Ghirra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di accesso in autostrada e tangenziali con motocicli elettrici)

1. All'articolo 175, comma 2, lettera *a*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 11 kW » sono sostituite dalle seguenti: « 5 kW ».

- * **8.027.** Fede, Cantone, Traversi, Iaria.
- * **8.028.** Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Accesso motocicli 125 cc in autostrade e tangenziali)

1. All'articolo 175, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « o da essi autorizzati. », sono inserite le seguenti: « L'esclusione di cui al comma 2, lettera *a*) non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici se a motore termico con conducente maggiore di anni diciotto. ».

- 8.029.** Marchetti, Dara, Pretto, Furgiuele.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emana un decreto, al fine di modificare l'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero a prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 medesimo articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, nonché limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

- 8.030.** Ciocchetti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione dei veicoli con struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo)

1. È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sui veicoli, utilizzando gli attacchi previsti dal costruttore dei veicoli stessi.

2. In caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile, n. 285. In caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci, portabagagli o portabiciclette, è disposto l'impiego della targa ripetitrice di cui all'articolo 100 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.

3. Le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

8.031. Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in caso di visibilità insufficiente.

9.1. Bakkali, Barbagallo, Ghio, Casu, Morassut.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL). ».

9.2. Bakkali, Barbagallo, Ghio, Casu, Morassut.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello e di realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

3. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.3. Ghirra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. – 1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche. ».

9.03. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. – (Modifiche in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie) – 1. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo il Gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, deve essere predisposto un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali. Tale programma è predisposto e attuato dal Gestore previ accordi di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali e autostradali. ».

9.04. Romano, Cesa.

ART. 10.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 7, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, comunque, ai veicoli di cui all'articolo 177, ivi compresi i veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso. ».

10.1. Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: « enti proprietari delle strade » sono aggiunte le seguenti: « e dai concessionari »;

10.2. Ghirra.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 41, comma 10, è premesso il seguente periodo: « Il periodo di accensione della luce gialla ha una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi. ».

* **10.3.** Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **10.4.** Pretto, Dara, Furgiuele, Marchetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: operatori stradali aggiungere la seguente: e autostradali.

**** 10.5.** Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

**** 10.6.** Ghirra.

**** 10.7.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: incidenti con la seguente: scontri;

10.8. Casu.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: e del personale delle società concessionarie delle reti autostradali adibito ai servizi di ausiliari della viabilità debitamente formati;

Conseguentemente, alla medesimo comma 1,

alla lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5-bis, aggiungere le seguenti: compresi quelli delle società concessionarie delle reti autostradali,;

alla lettera b), numero 3), al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: commi 1, 2, 3 e 3-bis aggiungere le seguenti: e dal personale delle società concessionarie delle reti autostradali adibito ai servizi di ausiliari della viabilità debitamente formati.

10.9. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: safety car con le seguenti: auto di sicurezza.

10.10. Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

Art. 79.

(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)

1. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche co-

struttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. La misura della sanzione è da euro 2.728 a euro 12.084 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

10.11. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 143, comma 13, le parole: « da euro 42 a euro 173 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 84 a euro 346 ».

10.12. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 151, al comma 1, lettera p-septies), dopo le parole: « al soccorso », sono aggiunte le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 177, comma 1, quarto periodo »;

a-ter) all'articolo 177, comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « È consentito inoltre l'uso dei succitati dispositivi ai conducenti dei veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso quando impiegati in interventi aventi carattere di urgenza. ».

10.13. Vinci, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di installazione sugli autoveicoli di disposi-

tivi luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anteriori e posteriori »;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. Gli autoveicoli di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter devono essere equipaggiati con dispositivi luminosi di segnalazione visiva di frenata anche nella parte anteriore. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2025 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2026. ».

10.01. Ciocchetti.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva. »;

b) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli attraversamenti pedonali

semaforizzati realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* Modifiche all'articolo 41 del codice della strada.

11.1. Faraone.

Al comma 1, capoverso 19-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: e i tempi.

11.2. Ghirra.

Al comma 1, capoverso 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, le società concessionarie di reti autostradali, ai soli fini della gestione delle emergenze correlate ad incidentalità o altri eventi che richiedono interventi immediati sulla gestione dei flussi di traffico possono imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione, mediante provvedimenti immediatamente esecutivi e resi noti con pannelli a messaggio variabile osservando tutte le prescrizioni elencate, conservando adeguata documentazione dell'adozione del provvedimento da parte della Funzione che lo ha adottato. I provvedimenti di obblighi, divieti e limitazioni adottati dovranno essere comunicati immediatamente per via telematica all'ente concedente, che conserva poteri di indirizzo e di controllo.

11.3. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Al comma 1, sostituire il capoverso 19-ter con il seguente:

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono prevedere in alternanza con i messaggi informativi anche messaggi che indichino il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità.

11.4. Casu.

Al comma 1, capoverso 19-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a mes-

saggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.

11.5. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 20, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, dopo le parole: « caratteristiche geometriche della strada », sono inserite le seguenti: « ed in casi di installazione di impianti pubblicitari ».

2. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'articolo 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile.

Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di dodici mesi »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada conten-

gono messaggi visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo di cui all'articolo 26. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta di cui all'articolo 26 dell'ente proprietario della strada »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologia tridimensionale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo gli itinerari internazionali e le autostrade. Negli altri casi, il messaggio pubblicitario non deve essere leggibile dagli utenti delle predette strade. Per i tratti che attraversano centri abitati, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, i Comuni regolamentano i criteri di ubicazione, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale. Sugli itinerari internazionali e sulle autostrade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile né leggibile dagli utenti delle stesse strade. Sono, altresì, consentiti gli impianti di servizio non luminosi indicanti servizi ed indicazioni

agli utenti e le insegne di esercizio purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade ed entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento. Sono, invece, vietati i cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Sono consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico culturale e cartelli, anche digitali, indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. I divieti di cui al presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

e) al comma 7-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con le dimensioni previste dall'ente precedente »;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1731 »;

g) al comma 13-bis, dopo le parole: « mezzi pubblicitari, » sono inserire le seguenti: « posti in proprietà privata ».

3. L'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 26.

(Competenza per le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta pubblicitari)

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate esclusivamente dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni fatto salvo quanto previsto nei successivi commi; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada.

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.

5. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente precedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati.

6. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente precedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusi-

vamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.

7. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. ».

4. All'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze, anche attraverso la diffusione di messaggi pubblicitari, viene stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione ed è onnicomprensivo di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. »;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Nel caso di autorizzazioni all'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, la determinazione della somma di cui al comma 7 è commisurata al valore attualizzato di mercato dell'attività oggetto di autorizzazione, secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità. »;

c) Al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « con l'esclusione di interventi di piccola entità »;

11.02. Pretto, Furguele, Dara, Marchetti.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: circolazione contromano, inserire le seguenti: sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni,.

12.2. Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 85 km/h sulle autostrade; ».

12.3. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspancini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La circolazione contromano è sempre vietata per tutte le tipologie di veicoli indicate all'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora, dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente grave con morti o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo utilizzato.

* **12.4.** Pretto, Furguele, Dara, Marchetti.

* **12.5.** Tosi, Sorte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 176, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso di cui all'articolo 148, comma 14, qualunque sia il numero di corsie per carreggiata e salvo diversa segnalazione, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli per cui vale il predetto divieto di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. I tratti autostradali oggetto di tale ulteriore restrizione dovranno essere individuati in un tavolo tecnico, costituito con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Tra-

sporti, che prevede la partecipazione delle competenti Direzioni generali ministeriali, dei Rappresentanti le Concessionarie e delle Organizzazioni datoriali. ».

12.6. Tosi, Sorte.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: « 18 t » sono sostituite dalle seguenti: « 22 t »;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 19,5 t. » sono aggiunte le seguenti: « Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t. »;

3) al comma 4, le parole: « 40 t » sono sostituite dalle seguenti: « 44 t ».

* **12.7.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **12.8.** Casu.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole « 18 t » sono sostituite dalle seguenti: « 22 t ».

** **12.9.** Pastorella.

** **12.10.** Casu.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotai e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento del-

l'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. ».

* **12.11.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **12.12.** Casu.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alla tabella recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modifica: al capoverso Art. 143, comma 11, la cifra: « 4 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

12.13. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) alla lettera *d-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse »;

b) alla lettera *e*), sono aggiunte infine le seguenti parole: « e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse ».

12.14. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: « la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a

quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.» sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati».

2. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotai e stradamar e,» sono soppresse.

12.01. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di veicoli eccezionali)

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera b), secondo periodo, le parole da: «la predetta massa», fino a: «otto assi», sono sostituite dalle seguenti: «la massa a terra non deve superare le 13 tonnellate sull'asse motore e le 12 tonnellate su gli assi trainati.».

Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo le parole: «circolazione a destra» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità».

12.04. Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per

la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;

2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;

3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;

4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la

nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

12.05. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), punto 1), al numero 1.1) premettere il seguente:

01.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) limitare la circolazione delle categorie di veicoli che prelieve accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano pericolose per la tutela della salute, del patrimonio artistico ambientale e naturale. »;

13.2. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3.

Conseguentemente, sopprimere il punto 4).

* **13.3.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

* **13.4.** Ghirra.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3.

** **13.5.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.

** **13.6.** Pastorino.

** **13.7.** Pella.

** **13.8.** Pastorella.

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3 con il seguente:

1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali »;

* **13.9.** Pastorella.

* **13.10.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.

* **13.11.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), sopprimere le parole da: con decreto del ministero fino alla fine della lettera.

** **13.12.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

** **13.13.** Ghirra.

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), sopprimere le parole da: le categorie dei veicoli esentati, fino alla fine della lettera.

13.14. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3, capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via

transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

13.15. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 4).

* **13.16.** Pastorella.

* **13.17.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:

4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico. ».

** **13.18.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

** **13.19.** Ghirra.

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: durata inserire le seguenti: Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio.

13.20. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastrut-

tura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli »;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde. ».

13.21. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza

di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera *b-bis*) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

13.22. Ghirra.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallenta-

mento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde. ».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

2. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

13.23. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde. ».

* **13.24.** Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

* **13.25.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in

particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde. ».

** **13.26.** Pastorella.

** **13.27.** Ghirra.

Al comma 1, dopo lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 157, comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. ».

13.28. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, fermi restando gli stalli ad essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai veicoli di proprietà delle aziende sanitarie locali impiegate nello svolgimento delle attività di assistenza di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è rilasciato apposito contrassegno da parte del comune, volto a consentire a tali veicoli la possibilità della sosta in deroga alle previsioni di cui all'articolo 158 della presente legge e la sosta gratuita nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento. Per il rilascio del contrassegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 381 del regolamento ».

13.29. Matteoni, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspanini, Gaetana Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di ristorare i Comuni per i mancati incassi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera c), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. Con decreto del Ministro dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono stabiliti, previa intesa con la Conferenza Stato-città, i criteri per la ripartizione del fondo tra i comuni interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.30. Gadda.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-*bis*) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica. »;

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione. ».

13.01. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.

13.02. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di preavviso di violazione)

1 All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*bis*.1. Nei casi di accertamento di cui al comma 1-*bis*, lettera d), con specifico

riferimento ai casi di violazione del divieto di sosta di cui all'articolo 158, comma 2, è obbligatorio lasciare sul parabrezza, ovvero in altro punto visibile della carrozzeria esterna del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notifica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione del preavviso. ».

13.31. Sorte, Tosi.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

14.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 14-bis, sopprimere le parole: alla maggiorazione di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni dell'articolo 208.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

a) numero 2), capoverso 14-quater, sopprimere il secondo periodo;

b) numero 3), capoverso 15.1, sopprimere il terzo periodo.

14.3. Tosi, Sorte.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.

* **14.5.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **14.6.** Pastorella.

* **14.7.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.

* **14.8.** Pastorino.

* **14.10.** Pella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

** **14.11.** Pastorella.

** **14.13.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Roggiani, Mauri.

** **14.14.** Pastorino.

** **14.15.** Pella.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso 4-bis, sostituire le parole: lettera g) con le seguenti: lettere g) e g-bis).

Conseguentemente, al numero 2), capoverso 5, sostituire la parola: g) con le seguenti: g), g-bis).

14.16. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i Prefetti, limitatamente ai profili di sicurezza della circolazione, e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, possono istituire zone a traffico limitato territoriali, anche a carattere permanente, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute oppure qualora si vogliono proteggere particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica. Tale disciplina non si applica alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, nonché alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai

sensi dell'articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone, demandando l'attuazione agli enti proprietari delle strade interessate che provvedono all'apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L'apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che il divieto sia permanente e ne sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno un anno rispetto all'entrata in vigore. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), la cui gestione deve essere unitaria e centralizzata.»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 1-sexies, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.».

14.02. Sorte, Tosi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada)

1. Al comma 4 dell'articolo 201 del Codice della strada, dopo le parole: « amministrativa pecuniaria » sono aggiunte le seguenti: « in misura non eccedente ad euro cinque. ».

14.03. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo le parole: « dalle disposizioni vigenti. » sono aggiunte le seguenti: « Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione ».

14.04. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Verifica della velocità di navigazione)

1. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna sono utilizzate le apparecchiature di cui agli articoli 45 e 142, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In considerazione dell'esigenza di tutelare il delicato ecosistema lagunare, per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità di navigazione nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle previste dal comma 1, purché omologate o approvate con le medesime modalità previste dagli articoli 45 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 si applica una riduzione pari al 15 per cento, con un minimo di 2 nodi, che comprende anche la tolleranza strumentale. Al valore della velocità rilevato con i dispositivi di cui al comma 2, si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 1 nodo, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 15 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 1, e al 5 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 2.

4. Gli organi accertatori possono altresì utilizzare o installare le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 per il controllo del traffico e finalizzate al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero del responsabile dell'illecito.

5. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusiva-

mente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.

14.05. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338 ».

14.06. Casu.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338 ».

14.07. Gruppioni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».

* **14.08.** Ciocchetti.

* **14.09.** Cesa.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto

l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione »;

b) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ».

14.010. Casu.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto

l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249 »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione »;

b) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.812 a € 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ».

14.011. Barbagallo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4:

a. al primo periodo, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

b. al primo periodo, le parole da « ovvero, pur essendo munito » fino a « all'autorizzazione » sono soppresse;

c. al primo periodo, le parole da « € 173 » fino a « € 1.731 » sono sostituite dalle seguenti: « da € 1.812 a € 7.249 »;

d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione. »;

2. al comma 4-*bis*. l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di stazionamento su suolo pubblico in assenza di prenotazione per una prestazione a tempo e/o viaggio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. »

3. dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ».

14.012. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persona)

1. All'articolo 85, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) dopo la parola: « Chiunque » inserire le seguenti: « senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

2) le seguenti parole: « ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » sono soppresse;

3) le parole: « da euro 173 » a « euro 1.731 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « da euro 1.812 » a « euro 7.249 »;

4) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione »;

b) al comma 4-*bis* l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di assenza di un contratto di prestazione a tempo o viaggio, stipulato anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del made in Italy sono definite le caratteristiche del contratto di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. »;

c) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*) Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ».

14.013. Michelotti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4:

a. al primo periodo, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

b. al primo periodo, le parole da « ovvero, pur essendo munito » fino a « all'autorizzazione » sono soppresse;

c. al primo periodo, le parole da « € 173 » fino a « € 1.731 » sono sostituite dalle seguenti: « da € 1.812 a € 7.249 »;

d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione. »;

2. al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.812 a € 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ».

* 14.014. Pastorella.

* 14.015. Barbagallo.

ART. 15.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca. »

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in ambito urbano inserire le seguenti: ed extraurbano.

15.2. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Sopprimere il comma 1.

* 15.6. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

* 15.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* 15.8. Ghirra.

* 15.9. Pastorella.

* 15.10. Pastorino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** 15.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

** 15.12. Ghirra.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di

tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti ».

15.17. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non

soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti ».

15.18. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

* **15.23.** Pastorella.

* **15.24.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.

* **15.25.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

« b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare

e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente codice ».

**** 15.26.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

**** 15.30.** Ghirra.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.

15.31. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: esigenze di mobilità aggiungere le seguenti: delle persone e delle merci.

*** 15.32.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

*** 15.33.** Pastorella.

*** 15.35.** Tosi, Sorte.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il limitato numero, la comprovata complessiva bassa incidenza in relazione alle emissioni delle auto con motore termico e al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situazioni emergenziali, viene salvaguardata la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico così come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5, purché abbiano un'anzianità non inferiore ai trent'anni dalla prima immatricolazione.

15.36. Faraone.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di salvaguardarne il valore storico e culturale, in deroga alle limitazioni della circolazione, fatte salve le situa-

zioni emergenziali, è consentita la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico come definiti dall'articolo 60, commi 4 e 5.

15.39. Faraone.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Considerato il contributo allo snellimento del traffico cittadino e la riduzione dei tempi di sosta in coda, viene salvaguardata la circolazione di ciclomotori e moto-veicoli.

15.40. Faraone.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ad essa connessi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: predette limitazioni, aggiungere le seguenti: tra cui i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro VI o superiore, tenuto conto dell'impatto esiguo delle loro emissioni inquinanti e, al contempo, della necessità di garantire la consegna delle merci all'interno delle città.

15.42. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: e dei servizi ad esse connessi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: i livelli minimi con le seguenti: gli standard.

15.43. Tosi, Sorte.

Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: predette limitazioni aggiungere le seguenti: tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori,

o alimentati con carburanti a trazione alternativa.

15.45. Tosi, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa ».

15.46. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al comma 9-bis le parole: « ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida » sono sostituite dalle seguenti: « ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti ».

* **15.47.** Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio, Casu, Roggiani, Mauri.

* **15.48.** Ghirra.

* **15.49.** Pastorino.

* **15.51.** Pella.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 11-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo la parola: « zone » sono inserite le seguenti: « o strade »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle zone o strade scolastiche urbane, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversa-

menti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale; i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni; i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza; gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva ».

15.53. Ghirra.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero ove ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di eventuali futuri ampliamenti della sede stradale in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.

15.54. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.

15.55. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 58) è sostituito dal seguente: « 58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traf-

fico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. »;

b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: « 58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. ».

2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « zone », sono aggiunte le seguenti: « o strade »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva. ».

* **15.01.** Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

* **15.02.** Ghirra.

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche alla regolamentazione della circolazione in ambito portuale)

1. All'articolo 6, comma 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: « capo di circondario » sono inerite le seguenti: « ovvero al Presidente dell'Autorità di sistema portuale ove istituita ».

15.03. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7, comma 14, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La circolazione controsenso in centro abitato, non osservando il segnale di divieto imposto dalla segnaletica stradale è soggetta alla sanzione pecuniaria di cui al precedente periodo e alla decurtazione di 4 punti patente. ».

15.04. Ghirra.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Circolazione dei mezzi meccanici su impianti sciistici e strade chiuse)

1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis.

1. La circolazione di motoslitte adibite al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, al soccorso, allo svolgimento di attività connesse alla ge-

stione di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna, è consentita anche su strade chiuse al traffico.

2. All'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, dopo le parole: "degli impianti sciistici", sono aggiunte le seguenti: "al soccorso, nonché allo svolgimento di attività connesse alla gestione di rifugi e delle altre strutture ricettive dedicate agli utenti della montagna" ».

15.05. Cattoi, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 14 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e aggiunta la seguente lettera: « *c-bis*) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica; ».

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: « 2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione. ».

15.06. Ghirra.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 57, comma 1, del codice della strada del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale, e possono, in quanto veicoli, circolare su strada a) per il proprio trasferimento, per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti, sostanze di uso agrario e di attrezzature destinate alla esecuzione delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e delle attività di gestione forestale e per il trasporto di addetti alle lavorazioni nonché, nell'ambito delle attività dirette alla fornitura di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, comma 3, per il trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola. ».

15.08. Barabotti, Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70.

(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria

della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale ».

2. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.

4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.

5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

15.09. Cherchi, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-*bis*.

(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a) I servizi di piazza a trazione animale;

b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

c) Veicoli destinati al trasporto di cose;

d) Carri agricoli;

e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini. ».

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come « non destinati alla produzione di alimenti » e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante »;

b) alla lettera b), le parole: « , natante e veicoli a trazione animale », sono sostituite dalle seguenti: « e natante ».

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.

* **15.010.** Ghirra.

* **15.011.** Pastorino.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente.

Art. 15-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse.

2. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

3. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la possibile collocazione da parte dei proprietari degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 400.000 euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15.012. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3-bis, le parole:* « i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisizione la disponibilità mediante contratto di locazione » sono sostituite dalle seguenti: « i veicoli acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese esercenti la medesima attività ed iscritte al Registro elettronico nazionale o di locazione senza conducente regolarmente abilitate. ».

2. Al comma 4, dopo la lettera *b-bis*, è aggiunta la seguente: « *b-ter*) I veicoli, aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone. ».

* **15.013.** Casu.

* **15.014.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **15.015.** Pastorella.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis.* Il documento di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, dei quali all'articolo 60, commi 1 e 4, è aggiornato con la classificazione conseguita entro sessanta giorni dal rilascio del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 17 dicembre 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie

Generale n. 65 del 19 marzo 2010, Supplemento Ordinario n. 55. ».

** **15.016.** Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

** **15.018.** Tosi, Sorte.

** **15.021.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Modifiche ai limiti di velocità)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono

essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica ».

15.026. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane », sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E, ».

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classifi-

cazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

15.027. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei

centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane », sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E, ».

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma

12-ter, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

15.028. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disciplina dei limiti massimi di velocità all'interno dei centri abitati)

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane » sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo per le strade urbane di scorrimento di tipo D, ove la velocità non può superare i 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 chilometri orari per le strade urbane di quartiere di tipo E, ».

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dall'articolo 142, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla conferma o all'aggiornamento della classificazione vigente, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi

tivi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

15.029. Ghirra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane », sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E ».

* **15.030.** Pastorella.

* **15.032.** Roggiani, Cuperlo, Forattini.

* **15.033.** Pastorino.

* **15.034.** Pella.

* **15.035.** Ghirra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane », sono sostituite dalle seguenti: « e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E ».

15.036. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Limiti di velocità in prossimità di cantieri)

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti proprietari o concessionari della strada devono prevedere una ulteriore riduzione dei limiti di velocità, con particolare riguardo ai mezzi pesanti, in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta di marcia, a maggiore garanzia della sicurezza degli operatori stradali. »

15.037. Ghirra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 143, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, al comma 11, dopo la parola: « contromano » sono aggiunte le seguenti: « o controsenso, ovvero in una rotatoria in senso contrario ».

15.038. Ghirra.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 175, comma 7, lettera a) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera a), dopo le parole: « che non siano rimorchi », sono aggiunte le seguenti: « o veicoli autorizzati con modello DGM 243 ».

15.039. Furguele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori sul territorio nazionale.

15.040. Pretto, Dara, Furguele, Marchetti.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi, ferma restando la responsabilità del conducente, gli organi di polizia stradale notificano le contravvenzioni al locatore, che procede al pagamento. È fatto salvo l'obbligo di rivalsa sul locatario, secondo le modalità convenzionalmente pattuite ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il

seguente comma : « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia oggetto di locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 84 quando il locatario sia residente all'estero. ».

15.041. Marchetti, Dara, Furguele, Pretto.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. L'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, è sostituito dal seguente: « 2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione, di cui al comma 2 del presente articolo ».

* **15.042.** Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

* **15.043.** Tosi, Sorte.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Modifiche in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o

naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati »;

2) al comma 8, dopo le parole: « commi 1 » è inserita la seguente: « , 2-bis »;

3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse ».

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, dopo le parole: « i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo, »;

2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada ».

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentite le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente »;

d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: « accertamento delle violazioni di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 12-bis, ».

16.4. De Luca.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1. dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dall'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati »;

2. al comma 8, dopo le parole: « commi 1 » è inserita la seguente: « , 2-*bis* »;

3. dopo il comma 12 è inserito il seguente: « 12-*bis*. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-*bis* è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. »;

b) all'articolo 7:

1. al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* del medesimo articolo 6 »;

2. dopo il comma 12 è inserito il seguente: « 12-*bis*. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-*bis*, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-*bis*, nonché del comma 12-*bis* dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada »;

c) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g-*bis*), dopo le parole: « accertamento delle violazioni di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 6, comma 12-*bis*, ».

16.01. Vietri.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente

Art. 16-*bis*.

(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e

amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.

16.02. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimorchi)

1. All'articolo 56, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « e trainabili da » sono inserite le seguenti: « motoveicoli di cui all'articolo 53 e da ».

16.03. Frijia, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Raimondo, Ruspancini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.

16.04. Schullian, Gebhard, Steger.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente Titolo:

TITOLO IV-bis

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 16-bis.

(Ricorso in sede giudiziale)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo

unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente.

16.05. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziata per l'attuazione del PNSS)

1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle strade urbane;

b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di « strada » stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.

16.06. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu.

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.

(Modifiche alla regolamentazione della pubblicità su strade e sui veicoli)

1. All'articolo 57 del Regolamento del codice della strada di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi e sui veicoli utilizzati da associazioni o enti operanti nel terzo settore unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli indicati nel primo periodo del presente comma sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade ».

Art. 16-ter.

(Modifiche all'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis: « I veicoli impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante possono raggiungere la lunghezza massima di 26,50 m e la larghezza massima di 2,60 m per gli autotreni, e per gli autoarticolati la lunghezza massima di 19,50 m, e la larghezza massima di 2,60 m ».

16.07. Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di periodi di riposo e tempi di guida nel trasporto di animali)

1. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.

16.016. Schullian, Gebhard, Steger.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

DELLE PROCEDURE DI RINNOVO PER LE PERSONE CON SCLEROSI MULTIPLA E PATOLOGIE CORRELATE E ALTRE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo delle patenti delle persone con disabilità, sclerosi multipla e patologie correlate)

1. Le persone con diagnosi di sclerosi multipla (SM) e patologie correlate, nonché con altre patologie neurologiche, che richiedono una patente di guida per la prima

volta o richiedono il rinnovo sono valutate in prima istanza da un medico monocratico di cui all'articolo 119, comma 2 del 30 aprile 1992, n.285, il quale valuta in conformità con quanto previsto all'articolo 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, la necessità di un eventuale rinvio alla commissione medica locale.

2. In applicazione del comma 1 e senza che intervenga il rinvio automatico alla commissione medica locale, le persone con patente di guida valida al momento della diagnosi di sclerosi multipla e patologie correlate o altre patologie neurologiche, possono richiedere una prima valutazione presso il medico monocratico, di cui al comma precedente, anche prima della scadenza prevista della patente, sulla base di idonea certificazione rilasciata dal medico specialista di riferimento. Il medico in parola potrà procedere al rilascio di idoneità alla guida per la conversione della patente, o rinviare alla commissione medica locale come nel precedente comma.

3. Il titolare di patente di guida di cui al comma 2, mantiene il titolo di validità della patente sino all'esito della visita e riceve il foglio provvisorio di guida in attesa della valutazione da parte del medico monocratico o, se necessario, presso la commissione medica locale qualora il medico monocratico provveda a rinviare il caso.

4. Nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medico monocratico può riconoscere l'idoneità alla guida per le categorie A, B e BE alle persone affette da sclerosi multipla e patologie correlate e altre patologie neurologiche per un massimo di 5 anni, così come la commissione medica locale, nei casi di rinvio previsti dal comma 1 del presente articolo.

5. L'autorità competente può richiedere esami o prove specifiche per verificare la capacità di guida del richiedente.

16.019. Baldelli.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17.1. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dodici mesi con la seguente: diciotto mesi.

Conseguentemente,

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;

al terzo periodo, dopo le parole: ciascun decreto legislativo aggiungere le seguenti: , corredato da un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate,

dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Se il termine previsto per il parere cade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di centoventi giorni;

al quarto periodo, sopprimere le parole da: Ove il parere fino a: di cui al presente articolo;

al sesto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni;

b) al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di

circolazione e di guida previste dal codice della strada;

17.2. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frija, Longi, Raimondo, Ruspanini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: per i profili finanziari, che *inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali,.

Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: competenti per materia *inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali,

17.3. Pastorino.

Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti:

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Ove i pareri parlamentari di cui al periodo precedente indichino specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredate delle necessarie modifiche o integrazioni al fine di ripristinare la piena compatibilità dei testi.

17.4. Alfonso Colucci, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: della qualità *aggiungere la seguente:* , trasparenza.

17.5. Sorte, Tosi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la completa digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e degli adempimenti relativi alla presentazione delle richieste di prenotazione delle revisioni periodiche presso gli sportelli degli uffici della Motorizzazione Civile, con particolare riferimento a quelle relative dei veicoli pesanti;

17.6. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche prevedendo, alla luce della carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile, che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza;

17.7. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in riferimento alla possibilità di incrementare il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da destinare agli uffici territoriali della motorizzazione civile che presentano tempi di attesa per l'effettuazione delle revisioni superiori ai 6 mesi;

17.8. Comaroli, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identifi-

carne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;

17.9. Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

17.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) adeguamento delle disposizioni del Codice della strada alle modifiche legislative intervenute, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità e tenendo conto dei compiti di polizia stradale oggi affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale;

* **17.12.** Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

* **17.13.** Ghirra.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: viabilità, inserire le seguenti: tenendo conto dei compiti di polizia stradale oggi affidati alle forze di polizia nazionale e ai corpi e servizi di polizia locale.

17.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono

finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;

17.15. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: , tra l'altro prevedendo la celebrazione nei giorni immediatamente precedenti o successivi la terza domenica di novembre della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.

17.16. Casu.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: ogni ordine e grado aggiungere le seguenti: e l'istituzione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un percorso formativo certificato volto a garantire la conoscenza delle regole essenziali concernenti la circolazione dei veicoli e la sicurezza stradale.

17.17. Mascaretti, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspanini, Gaetana Russo.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'*International Road Victims Partnership*, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.

17.18. Casu.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata « di-

rettiva patente 4 », di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.

17.19. Casu.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

* **17.20.** Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

* **17.21.** Ghirra.

Al comma 2, dopo lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di attività formativa attraverso Corsi di guida Sicura Avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ».

17.22. Faraone.

Al comma 2, dopo lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) previsione di attività formativa attraverso Corsi di guida Sicura Avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n.120, dopo le parole: « corsi di guida avanzata, » sono aggiunte le seguenti: « oggetto di espressa autorizzazione da parte della M.C.T.C. ».

17.23. Faraone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,

17.24. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: accordi internazionali aggiungere le seguenti: , con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

17.25. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade aggiungere le seguenti: in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze

in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,

17.26. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini « omologazione ed approvazione » previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

17.28. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste;

17.29. Tosi, Sorte.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) previsione della sostituzione, ovunque ricorrano nel codice, delle parole: « incidente » o « incidenti » con le seguenti: « scontro » o « scontri »;

17.30. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di

competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di:

1) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi;

2) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni;

3) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza, quali ad esempio collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali e altro, rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;

17.31. Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;

17.32. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) inserimento delle fattispecie previste dall'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali aggravanti dei reati previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale;

17.33. Casu, Gianassi.

Al comma 3, lettera d), alinea, dopo le parole: ai nuovi strumenti di controllo a distanza, *inserire le seguenti:* individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista,

17.34. Tosi, Sorte.

Al comma 3, lettera d), alinea, dopo le parole: ai nuovi strumenti di controllo a distanza, *inserire le seguenti:* digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e degli atti endoprocedimentali relativi alle sanzioni al fine di scongiurare l'attribuzione di pagamenti non dovuti e accelerare il rimborso degli stessi,

17.35. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 3, lettera d), numero 2), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, *con le seguenti:* dell'utenza vulnerabile.

17.36. Pastorino.

Al comma 3, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) individuazione di una soglia di reddito al di sotto della quale la sanzione deve essere commisurata alle effettive possibilità economiche del trasgressore, anche in deroga ai limiti di importo minimo e massimo stabiliti e prevedendo la possibilità di pagamenti dilazionati;

17.37. Tosi, Sorte.

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).

* **17.38.** Tosi, Sorte.

* **17.39.** Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 3, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del tipo di veicolo guidato;

17.40. Carotenuto, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato *aggiungere le seguenti:* , con la possibilità di avvisare in maniera istantanea attraverso una comunicazione digitale certificata della sanzione prevista e delle modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.

17.41. Casu, Ascani.

Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato *aggiungere le seguenti:* , con la possibilità di avvisare in maniera istantanea attraverso una comunicazione digitale della sanzione prevista e delle modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa;

17.42. Casu, Ascani.

Al comma 3, lettera d), numero 3), dopo le parole: tipo di veicolo guidato *aggiungere le seguenti:* , con la possibilità di comunicare in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti quali l'Applicazione IO, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.

17.43. Casu, Ascani.

Al comma 3, sopprimere le lettere e), f), o) e q).

* **17.44.** Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

* **17.45.** Ghirra.

* **17.46.** Pastorino.

Al comma 3, sopprimere le lettere e) e f).

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle « Città a 15 minuti »;

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta, della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle « Zone 30 », aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni

in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi « avanzati » rispetto agli spazi di sosta;

17.47. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere il numero 1).

* **17.48.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

* **17.49.** Pastorella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

** **17.50.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

** **17.51.** Sergio Costa, Cantone, Fedè, Traversi, Iaria.

** **17.52.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo

della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;

* **17.53.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

* **17.54.** Pella.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;

** **17.55.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

** **17.56.** Ghirra.

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: incidenti con la seguente: scontri.

17.57. Casu.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: individuando fino alla fine del periodo, con le seguenti: mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.

17.58. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: di protezione personale sono inserite le seguenti: , tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita.

17.59. Alessandro Colucci, Cesa.

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle per-

sone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;

17.60. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;

17.61. Casu.

Al comma 3, sopprimere le lettere f) e o).

* **17.62.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

* **17.63.** Pella.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

** **17.64.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

** **17.65.** Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria.

** **17.66.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

1) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli

a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);

* **17.67.** Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

* **17.68.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'ar-

ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);

17.69. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 3, lettera f), numero 2), dopo le parole: infrastrutture stradali, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail.

17.70. Pretto, Marchetti, Dara, Furguele.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adozione di misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica, specialmente di grossa taglia, in tratti stradali che attraversano o costeggiano aree protette nazionali e regionali, incluse le aree della rete Natura 2000, e in aree interessate dalla presenza di specie animali di elevato valore conservazionistico da attuare attraverso:

1) la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi;

2) l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli;

3) la riduzione dei limiti di velocità durante le ore notturne.

17.71. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di processi formativi destinati ai soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale che contemplino anche le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2022 «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» e nel decreto ministeriale 22 gennaio 2019 «Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare»;

17.72. Pastorino.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con le seguenti:

l) revisione delle modalità di sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, prevedendone l'incremento nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle località a prevalente vocazione turistica;

l-bis) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;

17.73. Gadda.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) introduzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un sistema di monitoraggio delle violazioni delle norme del codice della strada in tema di disabilità, effettuato sulla base dei dati relativi alle sanzioni principali e accessorie forniti dai Comuni;

17.74. Marchetti, Pretto, Dara, Furgiuele.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione dell'obbligo, a carico di tutte le autoscuole, da attuarsi con modalità e tempistiche stabilite con regolamento emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di dotarsi di veicoli adattati per le guida di persone con disabilità;

17.75. Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione dell'obbligo a carico dei Comuni di iscrizione dei titolari del Contrassegno Unificato Disabili Europeo alla piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unici;

17.76. Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

m-bis) incremento nell'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 in prossimità di cantieri stradali anche di tipo mobile al fine di tutelare i lavoratori esposti al traffico;

m-ter) riduzione dei limiti di velocità per i mezzi pesanti in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta alla marcia, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori stradali esposti al traffico;

17.77. Pastorino.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite

le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

17.78. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

17.79. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;

17.80. Casu, Ascani.

Al comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) individuazione di un periodo temporale uniforme di durata della luce gialla da applicare a semafori attivi su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'installazione di *timer* che consentano la visualizzazione del tempo rimanente di accensione della luce gialla;

17.81. Tosi, Sorte.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) aggiornamento del decreto ministeriale 10 luglio 2002, recante « Disciplina tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo »,

inserendo gli schemi segnaletici in presenza di rotatorie;

17.82. Pastorino.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;

* **17.83.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

* **17.84.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ghio.

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;

17.85. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, lettera n), premettere le seguenti parole: previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e

17.86. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, lettera n), sostituire le parole: pneumatici invernali *con le seguenti:* idonei dispositivi supplementari di sicurezza.

17.87. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 3, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;

17.88. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;

17.89. Ghirra.

Al comma 3, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;

17.90. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

* **17.91.** Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

* **17.92.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

** **17.93.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

** **17.94.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;

17.95. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

17.96. Sergio Costa, Cantone, Fedè, Traversi, Iaria.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: , distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli;

17.97. Gadda.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: ; le linee guida forniscono inoltre indicazioni ed incentivano l'apposizione della terza fascia sui *guard rail*, a salvaguardia dell'incolumità dei motociclisti;

* **17.98.** Ghirra.

* **17.99.** Faraone.

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: veicoli a due ruote aggiungere le seguenti: incentivando l'apposizione della terza fascia sui *guard rail*, a salvaguardia dell'incolumità dei motociclisti;

17.100. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;

17.101. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

* **17.102.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

* **17.103.** Sergio Costa, Cantone, Fedè, Traversi, Iaria.

* **17.104.** Ghirra.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

17.105. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;

* **17.106.** Morassut, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu.

* **17.107.** Ghirra.

Al comma 3, lettera q), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini di una loro riduzione.

17.108. Ghirra.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: della circolazione, con le seguenti: della circolazione extra urbana,

17.109. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Mauri.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) revisione della regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, al fine di garantire contestualmente la tutela della sicurezza stradale e le esigenze di continuità produttiva e logistica;

* **17.110.** Pastorella.

* **17.111.** Tosi, Sorte.

* **17.112.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 3, lettera r), dopo le parole: semplificazione delle procedure aggiungere le seguenti: e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo.

17.113. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

17.114. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre

2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;

17.115. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

17.116. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo i criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee.

* **17.117.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **17.118.** Tosi, Sorte.

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) previsione che in un percorso di guida obbligatoria, una parte delle ore previste venga svolto facoltativamente anche tramite simulatori;

17.119. Casu.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

s-bis) revisione della disciplina inerente gli obblighi di presegnalazione dei dispositivi di accertamento differito della velocità, al fine di bilanciare esigenze di sicurezza stradale e salvaguardia dagli abusi dello strumento;

s-ter) revisione con eventuale innalzamento delle percentuali di utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazione

alle norme del codice della strada per l'educazione stradale nelle scuole;

s-quater) disciplina organica e strutturata, con linee guida ministeriali e uniche, dei progetti di educazione stradale derivanti dal Piano Nazionale sulla sicurezza stradale.

17.120. Ghirra.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

s-bis) adozione di misure normative e regolamentari che diano un impulso determinante alle azioni di accertamento delle corresponsabilità dei soggetti componenti la filiera del trasporto e della logistica, nel caso di violazioni gravi al Codice della Strada, nonché maggiore attenzione e controllo di tutti quegli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese di un settore caratterizzato dalla presenza di imprese nazionali ed internazionali;

s-ter) previsione di apposite disposizioni normative e regolamentari di indirizzo che favoriscano ed accelerino i processi di digitalizzazione ed efficientamento degli Uffici delle Motorizzazioni Territoriali, nell'ottica sia di una maggiore sicurezza della circolazione dei veicoli pesanti, con riferimento ad esempio alle procedure di revisione obbligatoria dei veicoli adibiti al trasporto delle merci e delle persone, sia della verifica della regolarità delle imprese in connessione con l'Albo degli Autotrasportatori;

17.121. Tosi, Sorte.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) revisione della normativa relativa alle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di guida di categoria B, con particolare riferimento alle esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, al fine di permettere di effettuare

tali esercitazioni mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità.

Conseguentemente, al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) aggiornamento delle caratteristiche del simulatore di guida di alta qualità, di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.

* **17.122.** Pastorella.

* **17.123.** Tosi, Sorte.

* **17.124.** Casu.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) modificare la disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale.

17.125. Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) uniformare secondo i migliori criteri di sicurezza le valutazioni per l'assegnazione delle patenti speciali per le persone con disabilità emesse da parte delle Commissioni Mediche Locali di cui all'articolo 119, comma 4, lettera a), attraverso l'utilizzo, in via sperimentale in ogni regione, del Verificatore di Capacità Residue, con il coinvolgimento delle principali Federazioni rappresentative delle persone disabili.

17.126. Furguele, Dara, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) introduzione di misure volte alla revisione delle caratteristiche costruttive e

funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada.

17.127. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) potenziamento della pianta organica del personale, in numero pari a cento posti, in materia di attività in missione presso le officine autorizzate dalla legge 1° dicembre 1986 n. 870, per l'espletamento delle operazioni di revisioni tecniche per veicoli con una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate presso il Dipartimento dei trasporti e della navigazione.

17.128. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) introduzione di disposizioni finalizzate all'installazione obbligatoria di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti adibiti al trasporto collettivo di persone di categoria M2 e M3, eventualmente considerando un regime differenziato per la percorrenza di strade urbane ed extraurbane.

17.129. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del condu-

cente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.

17.131. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) svolgimento delle verifiche sulle opere d'arte a carico esclusivamente dell'ente titolare/concessionario della viabilità interessata al transito del trasporto eccezionale o in condizione di eccezionalità. Tali verifiche hanno validità 6 mesi e coprono tutti i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità che, per loro configurazione, hanno sull'infrastruttura verificata un impatto inferiore rispetto a quello oggetto della verifica;

17.133. Tosi, Sorte.

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente

17.134. Casu.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;

17.135. Casu.

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) monitoraggio e rinnovo delle barriere laterali di strade e autostrade (*guard-rail*), con particolare riguardo all'esigenza di garantirne l'adeguatezza proget-

tuale, la resistenza meccanica ed il contenimento dei veicoli nella carreggiata;

17.136. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;

17.137. Furguele, Dara, Marchetti, Pretto.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) revisione delle macchine agricole, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 e per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984, attraverso una proroga dei termini al 31 dicembre 2024;

17.138. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche *aggiungere le seguenti:* prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo

pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo.

17.139. Casu.

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche *aggiungere le seguenti:* consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi.

17.140. Casu.

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: targhe automobilistiche *aggiungere le seguenti:* prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso, come definiti dai commi 6 e 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 14 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo.

17.141. Casu.

Al comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A. possa fornire, oltre al-

l'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;

17.142. Casu, Braga.

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: suolo stradale aggiungere le seguenti: , tenendo anche conto, nei centri abitati, dello sviluppo morfologico urbano.

17.143. Giaccone.

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole da: automatizzati fino a: tali veicoli con le seguenti: che adottano sistemi di guida automatizzati, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e.

17.144. Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) adeguamento alla normativa comunitaria, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati « Angoli ciechi » sui veicoli pesanti consistente nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;

17.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) sulle strade ad alta percorrenza e con alto tasso di incidentalità, ai fini dell'installazione di impianti di illuminazione pubblica e impianti di comunicazione, utilizzo di pali certificati conformi alle disposizioni UNI EN 12767 la cui classe di appartenenza indichi nessun assorbimento di energia in caso d'impatto e il più basso livello di rischio di indentazione del tetto del veicolo;

17.146. Davide Bergamini, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Dara.

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) facilitazione della diffusione di veicoli con sistemi di sicurezza attiva e passiva avanzati, con particolare riferimento ai dispositivi anti-angolo cieco da montare sui mezzi pesanti, ai dispositivi di regolazione automatica della velocità e ai dispositivi di frenata automatica;

* **17.147.** Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

* **17.148.** Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali.

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

o-bis) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

** **17.149.** Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

** **17.150.** Pretto, Marchetti, Dara, Furgiuele.

** **17.151.** Ghio, Malavasi.

** **17.152.** Nazario Pagano, Tosi, Sorte.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite.

* **17.153.** Raimondo, Amich, Baldelli, Cangianno, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **17.154.** Pastorella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i percorsi di studio e di specializzazione per l'attribuzione della figura professionale del *mobility manager*, con particolare riferimento alle funzioni e ai requisiti e ai doveri dei *mobility manager* aziendali, dei *mobility manager* d'area e dei *mobility manager* scolastici. Al fine di certificare la qualità del lavoro del *mobility manager*, si prevede l'istituzione dell'albo presso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile.

17.155. Traversi, Cantone, Fede, Iaria.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Uniformità delle valutazioni nell'ambito delle procedure di rinnovo delle patenti per persone con disabilità e patologie neurologiche)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e sentite le principali Associazioni rappresentanti le persone con disabilità, interviene per uniformare le procedure di valutazione di rilascio delle patenti speciali per le persone con disabilità,

secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) migliorare e semplificare le procedure di valutazione delle patenti speciali per persone con disabilità;

b) garantire, attraverso l'utilizzo di verificatori delle capacità residue, l'adeguamento dei processi di valutazione oggettivi delle capacità di guida delle persone con disabilità;

c) prevedere di istituire, in ogni regione, i Centri per la Verifica delle Capacità di Guida;

d) concorrere al finanziamento per la dotazione di verificatori delle capacità residue nei Centri di Mobilità per la valutazione dei requisiti di idoneità alla guida nei procedimenti di rinnovo per patenti speciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), si prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per il periodo 2024-2025 da ripartire equamente tra tutte le regioni attraverso successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

17.02. Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « dell'8 ottobre 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché quelli derivanti dalla guida di autoveicoli aziendali e privati durante l'espletamento dell'attività lavorativa e per raggiungere il luogo di lavoro ».

17.09. Tosi, Sorte.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Trasporto taxi su gomma)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « dodici mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) al comma 2, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;

c) al comma 3,

1) secondo periodo, dopo le parole: « è trasmesso » sono inserite le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Trascorsi inutilmente i periodi di cui al comma 3, il Presidente della regione competente per territorio nomina un commissario *ad acta* che indice il concorso straordinario per un numero di licenze pari al massimo autorizzabile entro 15 giorni dalla nomina. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive emesse a seguito dei concorsi di cui al periodo precedente, confluiscono nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di incentivare il trasporto per le persone con disabilità ».

17.010. Gruppioni.

(Inammissibile)

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determina-

zione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **18.01.** Barbagallo.

* **18.02.** Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

** 18.03. Barbagallo.

** 18.04. Pastorino.

** 18.05. Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte

in fine le seguenti parole: « , nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ».

* 18.07. Barbagallo.

* 18.09. Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

* 18.010. Ghirra.

* 18.012. Faraone.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di modifica delle nuove regole in materia di sistema di trasporto taxi)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « licenze aggiuntive » sono inserite le seguenti parole: « , non trasferibili »;

b) al terzo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 » sono soppresse e dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge 11 febbraio 2019, n. 12, ».

18.013. Casu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole: « cooperative o consorzi di autotrasportatori » sono inserite le seguenti: « ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati ».

* **18.014.** Casu.

* **18.016.** Gadda.

(Inammissibile)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555-A Governo, approvato dal Senato 214

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 214

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 221

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 217

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 222

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 218

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 223

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 dicembre 2023.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
C. 1555-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza
del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce sul Testo unificato delle proposte di legge C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone come risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della VII Commissione cultura, competente in sede referente.

Ricorda, innanzitutto, che esso si compone di 17 articoli recanti disposizioni in

materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Espone quindi succintamente i suoi contenuti soffermandosi poi, brevemente, sui soli aspetti di particolare interesse per la Commissione.

Quanto all'articolato, fa presente che l'articolo 1 elenca i principi generali. Esso prevede, in particolare, che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale materiale, immateriale ed economico della Nazione.

L'articolo 2 reca le definizioni di cosa si intende per associazioni di rievocazione e per manifestazioni di rievocazione storica.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche. In particolare, per quanto di interesse per la Commissione, ricorda che tra le altre azioni si prevede che lo Stato promuova: il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi e delle attività che, nel corso dell'anno, forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di «saperi», eventi espositivi; lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio; l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese.

Rileva che l'articolo 4, comma 1, istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle

manifestazioni di rievocazione storica e demanda a un decreto del Ministro della cultura, la definizione delle categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale.

Segnala poi che l'articolo 5 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca, un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da rappresentanti dei comitati regionali, da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da funzionari – uno per ciascun dicastero – del Ministero della cultura, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero del turismo, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, e ne disciplina i compiti.

L'articolo 6 prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8 disciplina il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, disponendo particolari cautele.

L'articolo 9 attribuisce specifici compiti alla Conferenza unificata ai fini dell'attuazione della proposta di legge in esame tra i quali esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi.

L'articolo 10 attribuisce allo Stato, tra gli altri, i compiti di: regolamentare la

disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche; promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico.

Segnala poi che l'articolo 11 disciplina i compiti di competenza delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni i quali, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della legge, *inter alia* e in particolare per quanto di interesse della Commissione, promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti.

L'articolo 12 dispone circa le modalità di adozione del regolamento di attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Evidenzia altresì che l'articolo 14, comma 1, reca delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO

per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, e delle « espressioni di identità culturale collettiva » di cui all'articolo 7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tra i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega ricorda in particolare, per quanto di interesse della Commissione: prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio; razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi. Questi sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa acquisi-

zione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri di competenza.

Segnala inoltre che l'articolo 15, al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale, con funzioni consultive e di proposta. Esso è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte al già citato all'elenco e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente. Ai suoi lavori sono invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia in oggetto, tra i quali un rappresentante del Ministero del turismo. I componenti del *forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Infine, ricorda che l'articolo 16 reca l'ormai consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l'articolo 17 reca la copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando che restano le perplessità già segnalate dai componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle della VII Commissione, e trasposte in proposte emendative non accolte dalla Commissione di merito, relativamente a quanto recato dall'articolo 8 del testo in titolo concernente il porto e l'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, espone i contenuti della proposta di legge in esame ricordando che essa si compone di tre articoli e si prefigge l'obiettivo di consentire, attraverso la definizione di un nuovo e adeguato contesto normativo, lo sviluppo e il rafforzamento della filiera degli equidi, con particolare riferimento all'allevamento dei cavalli. Il primo articolo contiene le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia e il terzo prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1.

Fa quindi presente che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle attività di ippicoltura, che possono essere svolte in forma individuale o associata (comma 1). Le attività di ippicoltura sono applicabili a tutti gli equidi e consistono in attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita, dello svezzamento e dell'allevamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 2) e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo (comma 3).

Osserva che gli ambiti di interesse per la Commissione, stando quindi a quanto stabilito dal predetto comma 2, sono molto labili, riducendosi praticamente a quanto previsto al comma 4, lettera c), che considera connesse all'attività di ippicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, tra le altre attività esercitate dall'imprenditore agricolo, la valorizzazione e la promozione

delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ludiche e a raduni di turismo equestre.

Rileva poi che i commi 5-8 dell'articolo 1 recano norme fiscali e previdenziali specifiche nonché il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

Ricorda, infine, che degli articoli 2 e 3 ha già riferito all'inizio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale.

C. 706 Ciaburro e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge in titolo ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, competente in sede referente.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge. Il comma 1 precisa che essa ha lo scopo di semplificare e adeguare la normativa relativa al settore apistico nazionale, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura all'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura.

L'articolo 1-*bis*, con una novella all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che disciplina l'apicoltura, specifica che tale attività è riconosciuta anche come attività di interesse didattico, culturale ed educativo.

L'articolo 2 reca le definizioni novellando l'articolo 2 della predetta legge 24 dicembre 2004, n. 313, e integrandolo.

L'articolo 2-*bis* reca modifiche alle norme sulla disciplina dei fitofarmaci, novellando l'articolo 4 della predetta legge 24 dicembre 2004, n. 313, e assegna alle regioni determinati poteri in materia.

L'articolo 3 contiene un'integrazione del documento programmatico per il settore apistico. In particolare, si interviene sull'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 313 del 2004 aggiungendo alcune materie alle quali deve attenersi lo stesso documento programmatico per il settore apistico: 1) sviluppo di campagne promozionali e comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano; 2) rimodulazione e rafforzamento delle procedure di tracciabilità all'interno delle filiere del miele per permettere un'identificazione più chiara e immediata dell'origine del prodotto; 3) strutturazione e miglioramento dei meccanismi di controllo in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; 4) sviluppo e validazione di tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di attività di sensibilizzazione in merito al ruolo delle api nella salvaguardia dell'ecosistema. È previsto, in particolare, l'inserimento di una specifica disposizione, articolo 4-*bis*, alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, ove si stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, favoriscono la conclusione di accordi o altre forme di collaborazione tra apicoltori (anche imprenditori apistici e associazioni di apicoltori o di imprenditori apistici) ed enti locali, istituti scolastici ovvero comunità e strutture che accolgono bambini o ragazzi al fine di promuovere la conoscenza sul ruolo svolto dalle api nella salvaguardia dell'ecosistema.

Evidenzia che l'articolo 5 reca una delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di semplificazione della normativa concernente il settore apistico nazionale. Il comma 2, indica i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Tra di essi, di interesse della Commissione, ricordo: *a)* semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici presso la sede aziendale equiparandone il regime a quello dei produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti e permettendo, nel caso delle piccole produzioni, l'esercizio delle attività di smielatura, lavorazione, invasettamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto in locali d'uso senza cambio destinazione d'uso dei locali medesimi e a condizione che siano garantiti i requisiti minimi di igiene; *b)* creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele prodotto in Italia e di un sistema di etichettatura indicante l'origine del miele commercializzato in Italia, con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, che non comporti in ogni caso maggiori oneri per i produttori italiani rispetto agli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea; *c)* alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo modalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, anche con riferimento alle autorizzazioni alla lavorazione della propoli, agli accessi alle zone di pascolo gestite dal demanio e dalle pubbliche amministrazioni e alla disciplina del nomadismo; *d)* adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori ad indirizzo imprenditoriale.

Segnala poi che l'articolo 6 introduce misure di semplificazione per il settore apistico. In particolare, il comma 1 interviene, modificandola, sulla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 estendendo l'applicazione dell'aliquota ridotta

dell'Iva alla pappa reale o gelatina reale e ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella dei prodotti agricoli annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e i derivati dalla loro trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il comma *2-bis* esclude gli imprenditori apistici dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 18-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 mentre il comma *2-ter* interviene sulle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il comma *2-quater* sottrae i soggetti del settore da taluni adempimenti previsti in caso di movimentazioni che avvengono tra apiari dello stesso operatore, con stesso codice aziendale, nell'ambito della provincia di appartenenza: in tal caso tuttavia tali operatori hanno l'obbligo di effettuare i censimenti almeno ogni sei mesi e sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.

Sottolinea altresì che l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale. Il comma 1, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, predisponde apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi. Il

comma 2 autorizza, per tali finalità, la spesa di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Riferisce, infine, che l'articolo 7-*bis* introduce la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone);

valutato con favore quanto disposto all'articolo 3 che, disciplinando le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche, tra le altre azioni da realizzare prevede che lo Stato promuova lo sviluppo del turismo culturale e l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale;

preso atto che l'articolo 5 prevede l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica di cui faccia parte anche un funzionario del Ministero del turismo;

preso altresì atto che l'articolo 15 istituisce presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il *forum* nazionale del patrimonio culturale immateriale, con funzioni consultive e di proposta, ai cui lavori sono invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri interessati alla materia in oggetto, tra i quali un rappresentante del Ministero del turismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
la proposta di legge recante Disposizioni in
materia di disciplina dell'ippicoltura, quale
risultante dalle proposte emendative appro-
vate nel corso dell'esame in sede referente
(C. 329 Gadda);

preso atto che l'articolo 1, comma 4,
lettera c), considera connesse all'attività di

ippicoltura, tra le altre, la valorizzazione e
la promozione delle razze autoctone e non
autoctone, anche attraverso la partecipa-
zione a manifestazioni ludiche e a raduni
di turismo equestre,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge recante Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale (C. 706 Ciaburro e abb.), quale risultante dalle proposte emendative approvato nel corso dell'esame in sede referente;

valutato con favore quanto disposto all'articolo 5, recante delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale, che tra i principi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega prevede: *a)* semplificazione e riduzione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti apistici; *b)* creazione di un meccanismo di tracciabilità del miele con la finalità di valorizzare le produzioni nazionali e le filiere locali, *c)* alleggerimento di procedure amministrative e fiscali nella gestione dell'azienda apistica secondo mo-

dalità che non comportino maggiori oneri per i produttori italiani rispetto a quelli degli altri paesi dell'Unione europea; *c)* adozione di misure volte a favorire l'organizzazione economica del settore, favorendo la costruzione di filiere e la costituzione di organizzazioni di produttori che valorizzino l'operato e il reddito degli apicoltori ad indirizzo imprenditoriale;

preso atto che l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale, prevedendo che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza delle caratteristiche del miele italiano, nonché la conoscenza dei relativi processi produttivi, delle filiere, dell'origine e della tracciabilità del miele e dei prodotti ad esso analoghi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini 224

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Differenza Donna, Associazione Farmaciste insieme e Associazione U.D.i.RE nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso 224

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 dicembre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 dicembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Differenza Donna, Associazione Farmaciste insieme e Associazione U.D.i.RE nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 225

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) 233

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)193 final (*Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 229

ALLEGATO 2 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 239

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo*) 242

Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)192 final (*Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 231

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 246

ALLEGATO 5 (*Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo*) 250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 231

AVVERTENZA 232

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che alle ore 13 di martedì 12 dicembre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 384-446-459-B. Avverte che ne sono state presentate 42 (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, fa presente che, rispetto agli ordinari criteri di inammissibilità previsti dall'articolo 89 (e dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997), l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, nella parte prevalente, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati – anche come aggiuntivi o sostitutivi – che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano consequenziali rispetto alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.

Alla luce dei criteri illustrati, comunica che sono da ritenersi irricevibili l'emendamento Faraone 1.1, gli emendamenti Di Lauro 1.3, Marianna Ricciardi 1.4, Sportiello 1.5, Quartini 1.11 e 1.6, Di Lauro 1.7, Marianna Ricciardi 1.8, Sportiello 1.10, Di Lauro 1.12, Quartini 1.15, Marianna

Ricciardi 1.13, Sportiello 1.14, Di Lauro 1.16, Marianna Ricciardi 1.17 e 1.9, limitatamente alla parte consequenziale, nonché gli emendamenti Furfaro 1.21, Faraone 3.1, Malavasi 3.2, Faraone 3.3, Stumpo 3.4, Faraone 3.5, Sportiello 3.6, Quartini 3.7 e 3.8, Bonetti 3.9, Quartini 3.10, Faraone 3.11, Girelli 3.16, Bonetti 5.1 e Faraone 5.2.

Non essendoci richieste di intervento, invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti da esaminare.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.2, sottoscritto dal deputato Ciani.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, comunica che, a seguito della pronuncia di parziale irricevibilità, gli emendamenti Di Lauro 1.3, Marianna Ricciardi 1.4, Sportiello 1.5, Quartini 1.11 e 1.6, Di Lauro 1.7, Marianna Ricciardi 1.8, Sportiello 1.10, Di Lauro 1.12, Quartini 1.15, Marianna Ricciardi 1.13, Sportiello 1.14, Di Lauro 1.16, Marianna Ricciardi 1.17 e 1.9 diventano identici e, pertanto, si procederà per essi a un'unica votazione.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti divenuti identici, dei quali è primo firmatario o, comunque, cofirmatario, rileva che la Commissione si trova nuovamente a discutere un tema cruciale dal punto di vista politico quale quello dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Ribadisce, ritenendo che questa sia una posizione condivisa da altri gruppi di opposizione, che non vi sia niente da temere da un approfondimento

in tale ambito e che, anzi, sarebbe auspicabile mettere in evidenza tutte le criticità che hanno reso più difficoltosa la risposta del sistema sanitario alla sfida pandemica.

Ricorda, in proposito, che, secondo il parere di molti esperti, a livello globale è stata affrontata una sindemia, caratterizzata dalla combinazione tra patologie croniche e un virus fino a quel momento sconosciuto, che ha causato milioni di morti e rispetto alla quale la maggior parte dei sistemi sanitari si sono rivelati impreparati. Nel ricordare che la stessa Organizzazione mondiale della sanità nelle fasi iniziali ha sottovalutato alcuni rischi, evidenzia la valenza dell'obiettivo di migliorare a tutti i livelli la risposta sanitaria, a fronte di possibili sfide future.

In questo contesto, reputa contraria al buon senso la scelta di escludere le regioni dall'ambito dell'indagine in quanto esse rappresentano un ambito essenziale per migliorare le *performance* sanitarie. Giudica pertanto imbarazzante l'impostazione del testo in esame, che denota in maniera chiara come esso rappresenti essenzialmente uno strumento politico per aggredire le opposizioni e non un punto di partenza per il potenziamento delle risposte sanitarie.

Nel manifestare una preoccupazione ulteriore a causa delle possibili maggiori storture del sistema, che potrebbero essere introdotte con l'approvazione dell'autonomia differenziata, rileva che il quadro appare ancora più fosco in ragione dell'assenza di finanziamenti adeguati per le politiche di tutela della salute all'interno della manovra di bilancio. Considera un'occasione persa quanto sta accadendo, in quanto si è compiuta una scelta tendenziosa, volta esclusivamente a delegittimare i precedenti Esecutivi.

Sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo hanno esclusivamente la finalità di promuovere la ricerca di dati per introdurre misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale che attualmente permane in una condizione di difficoltà, anche a causa della carenza di personale. In conclusione, sot-

tolinea che le forze di maggioranza si assumono una grave responsabilità nell'impedire di procedere con spirito costruttivo, avendo deciso di utilizzare la Commissione d'inchiesta esclusivamente come strumento di attacco politico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Lauro 1.3, Marianna Ricciardi 1.4, Sportiello 1.5, Quartini 1.11 e 1.6, Di Lauro 1.7, Marianna Ricciardi 1.8, Sportiello 1.10, Di Lauro 1.12, Quartini 1.15, Marianna Ricciardi 1.13, Sportiello 1.14, Di Lauro 1.16, Marianna Ricciardi 1.17 e 1.9. Respinge altresì l'emendamento Quartini 1.18.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), ricordando che l'ampliamento dell'oggetto della Commissione d'inchiesta che si intende istituire all'operato di tutte le articolazioni territoriali dello Stato rappresenta l'unico modo possibile per svolgere un compito efficace, dichiara di non essere stupita, tuttavia, dal parere contrario espresso sull'emendamento 1.19 a sua prima firma.

Precisa di non concordare con quanto affermato dal collega Quartini rispetto all'utilizzo della Commissione come strumento di attacco politico nei confronti delle forze di opposizione, osservando che anche due dei tre principali partiti dell'attuale maggioranza hanno sostenuto il Governo presieduto da Mario Draghi e le politiche da esso adottate per il contrasto della pandemia.

Appare evidente, a suo avviso, che il testo sottoposto all'esame della Commissione mira a escludere le regioni guidate dal centrodestra dall'oggetto dell'indagine, rendendo di fatto impossibile capire cosa non ha funzionato nella risposta all'emergenza sanitaria.

Sottolinea che la Commissione d'inchiesta di cui si propone l'istituzione sarebbe l'unica, fra tutte quelle costituite in epoca recente, ad avere come oggetto di indagine esclusivamente l'operato del Governo e non anche quello delle articolazioni territoriali. Reputa questo modo di procedere grave e irresponsabile, rile-

vando che di fatto la Commissione non avrà strumenti per operare. In proposito, ricorda che decisioni fondamentali, come ad esempio quelle relative all'istituzione delle cosiddette zone rosse, sono state prese a seguito di un'interlocuzione tra il Governo e le regioni interessate.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 1.19.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.20, prende atto che nel corso dell'esame al Senato una delle poche modifiche intervenute riguarda l'inserimento della parola «resilienza» all'interno della disposizione che indica le finalità e gli scopi dell'attività della Commissione d'inchiesta. Ricordando che con tale termine si indica la capacità di reagire e di adattamento alle sfide, evidenzia che questa scelta appare totalmente contraddittoria con un'impostazione che impedisce di esaminare quanto accaduto in ambito territoriale. Ricorda che il Covid-19 ha colpito in momenti diversi realtà diverse del Paese e che, quindi, è essenziale comprendere le cause che hanno portato a non cogliere per tempo alcuni segnali e che cosa non ha funzionato nella risposta, proprio a partire da esperienze circoscritte.

Trova incredibile la scelta di escludere le regioni dall'ambito dell'indagine, pur dichiarandosi non sorpreso di ciò, anche alla luce di quanto accaduto nel corso della prima lettura alla Camera del provvedimento. Ricorda che il Partito Democratico aveva indicato come strumento di approfondimento più appropriato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva.

Nel precisare di non avere alcun timore rispetto al fatto di approfondire quanto accaduto nel corso della pandemia, ribadisce che attraverso un'indagine conoscitiva sarebbe stato possibile rendere un servizio migliore al Paese, evitando di fomentare esclusivamente una polemica politica poco utile a comprendere quanto accaduto.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 1.20.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 2.1, 2.2 e 3.12.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sportiello 3.13, sottolinea il fatto che la Conferenza Stato-regioni è stata negli anni scorsi un luogo fondamentale per sviluppare la capacità organizzativa di contrasto alla pandemia, in un contesto devastante, con una pluralità di focolai infettivi sul territorio. Nel ribadire che è stato indispensabile promuovere una cabina di regia condivisa per affrontare l'emergenza, rileva che una seria analisi rispetto a quanto accaduto in un recente passato appare fondamentale per assicurare efficacia ai Piani vaccinali futuri. Reputa, pertanto, ottuso un atteggiamento che di fatto preclude lo svolgimento di un approfondimento efficace, segnalando che l'Europa già si trova a fronteggiare nuove sfide, a partire dalla crescita di casi di morbillo, e che in un futuro prossimo, a causa dell'aumento delle temperature, sarà inevitabile confrontarsi con numerose malattie tropicali.

Giudica quindi sciagurata e cinica la decisione di circoscrivere l'ambito della Commissione d'inchiesta per fini strumentali, ricordando che da decenni la politica sanitaria italiana appare carente soprattutto sul fronte della prevenzione.

La Commissione respinge l'emendamento Sportiello 3.13.

Luana ZANELLA (AVS), illustrando il proprio emendamento 3.14, precisa che esso ha la finalità di includere nella verifica dell'efficacia della campagna vaccinale tutti i soggetti in condizione di fragilità, anche perché non è agevole procedere su basi scientifiche a una graduazione in tale ambito. Nel richiamare il complesso delle proposte emen-

dativa da lei presentate, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi dell'opposizione sul fatto che sia inaccettabile escludere le regioni dall'ambito dell'attività della Commissione d'inchiesta.

Evidenzia come tale modo di procedere non tenga conto di quanto accaduto e impedisce di svolgere i necessari approfondimenti per prevenire errori futuri e, soprattutto, di valorizzare le pratiche virtuose che hanno consentito di circoscrivere i danni causati dal Covid-19.

Ricorda che l'uscita dalla pandemia è stata ottenuta anche grazie alle campagne vaccinali, rilevando che l'ostilità verso di esse, promossa da alcuni settori, ha avuto come conseguenza quella di un successivo calo di adesioni, come confermato dai dati di questi ultimi mesi. In conclusione, osserva che un clima di diffidenza nei confronti del Servizio sanitario nazionale si traduce in un suo depotenziamento, con conseguente aumento delle disuguaglianze nel Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.14.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sul suo emendamento 3.15, nel valutare favorevolmente l'integrazione apportata dal Senato riguardo alla valutazione dell'efficacia delle campagne vaccinali in relazione alle categorie di soggetti più fragili, segnala che l'emendamento a sua prima firma propone di acquisire elementi in relazione al ruolo svolto anche dalle regioni in tale ambito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciani 3.15 e Zanella 3.17.

Luciano CIOCCHETTI avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti. Avverte altresì che il testo della proposta di legge C. 384-446-459-B, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine di acquisirne i rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano.

COM(2023)192 final.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la proposta di documento finale è stata messa a disposizione di tutti i deputati della Commissione tramite l'applicazione GeoCamera.

Da quindi la parola al relatore, deputato Maccari, per l'illustrazione della proposta di documento finale.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, illustra la proposta di documento finale predisposta (*vedi allegato 2*), ringraziando gli uffici per il supporto fornito e sottolineando che essa contiene una valutazione favorevole sulla proposta di direttiva avanzata dalla Commissione europea, con due condizioni e un'osservazione.

Avverte che le riflessioni di fondo che hanno ispirato il proprio lavoro possono certamente estendersi anche a quello svolto in merito alla proposta di documento finale che avanzerà sulla proposta di regolamento della Commissione, che del resto si colloca all'interno del medesimo disegno europeo di riforma del settore. Segnala che, non a caso, i due documenti contengono in parte le stesse premesse.

Sottolinea che le proposte di riforma della Commissione europea costituiscono una questione di estremo rilievo per il Paese, sia da un punto di vista prettamente sanitario

sia da un punto di vista economico. Esse, infatti, vanno ad incidere sulla regolamentazione di un settore produttivo che rappresenta una quota significativa del prodotto interno lordo nazionale, caratterizzato da un altissimo tasso di investimento e connesso a doppio filo all'area della ricerca e dello sviluppo. L'ambizione che ha ispirato il lavoro della Commissione europea è quella di accrescere l'innovatività e l'accessibilità dei prodotti farmaceutici, e la valutazione complessiva sui testi in esame è a suo avviso senz'altro positiva. Tuttavia, anche sulla base delle considerazioni espresse dai numerosi soggetti intervenuti in audizione, ha riscontrato la necessità di esprimere taluni rilievi, come del resto ha fatto anche il Governo nella sua relazione di accompagnamento. Sottolinea infatti come il settore farmaceutico sia uno di quelli nei quali, nel corso degli ultimi anni, l'Europa abbia perso maggiormente terreno nei confronti degli altri *player* globali, in termini di quota di mercato detenuta, e come ciò vada a detrimento, in particolare, dei due Paesi che nel settore hanno svolto tradizionalmente e tuttora svolgono un ruolo di primazia in ambito continentale, quali la Germania e, appunto, l'Italia.

Illustra, quindi, le due condizioni e l'osservazione contenute nella proposta di documento finale, sottolineando come esse puntino principalmente a tutelare le imprese del settore, soprattutto per quanto concerne l'attività di investimento in ricerca e sviluppo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati appartenenti ai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno presentato congiuntamente una proposta alternativa di documento finale riferita al suddetto atto, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea QUARTINI (M5S) illustra la proposta alternativa di documento finale avanzata dal Movimento 5 Stelle, ringraziando il gruppo del Partito Democratico per averla sottoscritta.

Concorda con il relatore nel definire davvero molto rilevanti le proposte della Commissione europea in materia di riforma della

normativa sui medicinali per uso umano. Essi rappresentano, ad avviso del suo gruppo, un passo in avanti significativo da molti punti di vista.

Soffermandosi su quelle che invece costituiscono delle lacune dei testi in esame, cita in primo luogo la scarsa efficacia delle misure proposte in materia di lotta all'antimicrobico resistenza – tema che, peraltro, si presenta come assai strettamente connesso a quello della medicina difensiva – che ha interessato i lavori della Commissione e, molto recentemente, anche dell'Assemblea. Sotto questo versante, nota la totale assenza di norme che puntino a disincentivare l'abuso di antibiotici nei vari contesti clinici, così come la mancanza di norme che contrastino l'eccessivo utilizzo di antibiotici negli allevamenti intensivi.

Per quanto riguarda il tema dei *trial* clinici, manifesta una aderenza totale alle tesi espresse in audizione dal professor Garattini, e sostiene la necessità che quantomeno una delle tre fasi di sperimentazione attualmente esistenti siano affidate in via esclusiva a un ente completamente indipendente e scervo dai condizionamenti delle grandi aziende farmaceutiche.

Quanto al tema del « valore aggiunto terapeutico », manifesta l'avviso che l'esistenza di quest'ultimo debba essere condizione necessaria alla concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco, al fine di contrastare il sempre più diffuso fenomeno del « consumismo farmaceutico », a sua volta strettamente connesso a quello della medicina difensiva. A suo avviso, in generale, è sempre più necessaria una maggiore attenzione all'esigenza di coinvolgere il paziente nelle decisioni terapeutiche più che a quella di assicurare la coerenza di tali decisioni con le linee guida nazionali e internazionali dal punto di vista delle prescrizioni farmacologiche.

Sottolinea, quindi, che la proposta alternativa di documento finale presentata dal suo gruppo si concentra sulle esigenze di istituire gruppi di lavoro specifici per le malattie rare e di assicurare maggiore trasparenza nei casi di finanziamenti pubblici, nonché sulla necessità di dedicare la maggiore atten-

zione possibile al tema della contaminazione ambientale.

In generale, ritiene che la proposta di documento finale presentata dal relatore sia troppo aderente alle posizioni assunte dall'industria farmaceutica e che questo giustifichi la presentazione di una proposta alternativa, nonostante siano presenti punti di contatto tra i due documenti.

Marco FURFARO (PD-IDP), con riferimento alla proposta alternativa di documento finale, che il gruppo del Partito Democratico ha sottoscritto, si associa integralmente a quanto già esposto dal collega Quartini, riconoscendogli il merito dell'iniziativa e della sostanziale predisposizione del documento in oggetto. Sottolineando la rilevanza delle argomentazioni ivi riportate, invita i colleghi della maggioranza e degli altri gruppi di opposizione a prenderne attenta visione, anche al fine di recepirne qualche contenuto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

**Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano.
COM(2023)193 final.**

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 novembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la proposta di documento finale è stata messa a disposizione di tutti i deputati della Commissione tramite l'applicazione GeoCamera.

Da quindi la parola al relatore, deputato Maccari, per l'illustrazione della proposta di documento finale.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 4*), sottolineando che essa contiene una valutazione favorevole, con cinque osservazioni. Illustra nel dettaglio il contenuto di queste ultime, rinviando, per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale e premittivo, a quanto già esposto in occasione dell'illustrazione della proposta di documento finale sulla proposta di direttiva, testé approvata dalla Commissione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati appartenenti ai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno presentato congiuntamente una proposta alternativa di documento finale riferita al suddetto atto, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta presentata dal relatore (*vedi allegato 5*).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. – Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.50.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'*iter* del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Pella, che nella precedente seduta aveva preannunciato l'intenzione di proporre l'adozione della proposta a sua firma come testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, ribadisce l'intenzione di proporre l'adozione della proposta a sua firma come testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, rilevando significative differenze tra quest'ultima e quella a firma dell'onorevole Quartini.

Andrea QUARTINI (M5S) evidenzia la significativa distanza tra le due proposte presentate, in particolare per quanto concerne il tema della prevenzione, « grande assente », a suo avviso nella proposta di legge d'iniziativa del deputato Pella. Sottolinea come, in occasione del 45° anniversario della legge n. 883 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si dovrebbe valorizzare il ruolo propulsivo della sanità territoriale in tema di educazione alla salute.

Osserva come, invece, la proposta a sua firma assicura un ruolo centrale all'attività di prevenzione, collegandola, in particolare, a una corretta attività informativa sul cosiddetto « cibo spazzatura ».

Nel concludere, auspica che, in fase emendativa, possano essere accolte alcune delle misure contenute nella propria proposta e annuncia, pertanto, il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di adozione del testo base.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ricorda l'ampia dimensione del fenomeno dell'obesità, che in Italia riguarda 6 milioni di persone. Sottolinea che, se ad esse si aggiungono oltre 20 milioni di persone in eccesso di peso, si comprende bene la dimensione del fenomeno, che causa una gamma di conseguenti comorbidità (diabete e neoplasie). Ritiene indispensabile – cosa che non si prevede nella proposta del deputato Pella – inserire il Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità nel Piano nazionale delle cronicità. Ritiene altrettanto importante riconoscere il contrasto all'obesità nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure.

Auspica che, in fase emendativa, possano essere accolte alcune delle proposte emendative che saranno avanzate dal suo gruppo e annuncia il voto di astensione sulla proposta di adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 741 Pella.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà fissato il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 741 Pella, adottata come testo base.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa.
C. 252 Panizzut, C. 765 Varchi e C. 1519 Marianna Ricciardi.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: misure adottate ovunque esse ricorrano, aggiungere le seguenti: da enti e da organismi nazionali, regionali e locali,.

1.1. Faraone.

(Irricevibile)

Al comma 1, sopprimere le parole: e la resilienza.

1.2. Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: adottate dal Governo *aggiungere le seguenti:* e dalle regioni e province autonome;

sostituire la parola: sue con la seguente: loro.

1.3. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza *con le seguenti:* puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: elaborati dal Governo *aggiungere le seguenti:* e dalle regioni e province autonome;

sostituire la parola: sue con la seguente: loro.

1.4. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza *con le seguenti:* puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), dopo la parole: nel 2006 *aggiungere le seguenti:* e dei correlati Piani regionali.

1.5. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza *con le seguenti:* puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole: , tra cui la *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data

22 gennaio 2020, e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020 con le seguenti: e dalle regioni e province autonome.

1.11. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: comitati di supporto aggiungere le seguenti: costituiti, anche dalle regioni e province autonome, per far fronte all'emergenza.

1.6. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: delle normative aggiungere la seguente: regionali,

dopo le parole: dello Stato italiano aggiungere le seguenti: e delle singole regioni e province autonome.

1.7. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera m), dopo le parole: dell'emergenza pandemica aggiungere le seguenti: e come questi ultimi ne abbiano dato attuazione.

1.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: dal Governo e dalle sue con le seguenti: dal Governo e dalle regioni e province autonome e dalle loro.

dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: e regionale.

1.10. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: resilienza con le seguenti: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera o), sostituire le parole: presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle regioni con le seguenti: in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e province autonome e dalle loro strutture di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti nel corso dell'emergenza pandemica.

1.12. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera sostituire le lettere r) ed s) con la seguente:

r) indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo e delle regioni e province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.

1.15. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), sostituire le parole: delle sue strutture con le seguenti: e delle regioni e province autonome, delle loro strutture.

1.13. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), sostituire le parole da: delle sue strutture di supporto fino alla fine della lettera, con le seguenti: e delle regioni e

province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza.

1.14. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: i contagi da SARS-CoV-2 aggiungere le seguenti: , la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari ad un efficace e tempestivo tracciamento.

1.16. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera t), sostituire le parole: , nelle fasi iniziali e successive della con le seguenti: , dalle regioni e province autonome, durante la.

1.17. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire la parola: *resilienza con le seguenti*: puntuale attuazione nelle singole regioni e province autonome.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica.

1.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, sostituire le parole: *resilienza con le seguenti*: attuazione nelle singole regioni e province autonome.

1.18. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Al comma 1, dopo la parola: *resilienza aggiungere le seguenti*: delle articolazioni territoriali dello Stato, in particolare regioni e comuni.

1.19. Bonetti, Richetti.

Al comma 1, dopo la parola: *resilienza aggiungere le seguenti*: delle singole regioni e delle province autonome.

1.20. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Al comma 1, dopo la parola: *resilienza aggiungere le seguenti*: sugli aspetti non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

1.21. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Stumpo.

(Irricevibile)

ART. 2.

Al comma 2, sostituire la parola: *quindici con la seguente*: sette.

2.1. Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: *quindici con la seguente*: dieci.

2.2. Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: *intercorsi tra le aggiungere le seguenti*: regioni, le.

Conseguentemente, sopprimere le lettere u), z), ee), ff).

3.1. Faraone.

(Irricevibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

(Irricevibile)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) valutare la tempestività e la congruità delle misure di contenimento adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali nelle fasi iniziali e successive della pandemia, attraverso la valutazione comparativa con quanto accaduto negli altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti.

Conseguentemente, sopprimere le lettere u), z), ee), ff).

3.3. Faraone.

(Irricevibile)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente: verificare, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto, fossero adeguate alla situazione contingente sia nelle fasi iniziali che successive della pandemia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).

3.4. Stumpo, Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: dal Governo con le seguenti: da enti e da organismi nazionali, regionali e locali.

Conseguentemente, sopprimere le lettere u), z), ee), ff).

3.5. Faraone.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: nelle fasi iniziali e successive della pandemia con le seguenti: dalle regioni e province autonome, durante la pandemia, individuando eventuali inadempienze di queste ultime,.

3.6. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: pandemia, aggiungere le seguenti: individuando eventuali obblighi e restrizioni, imposti dalle regioni o dagli enti locali e carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità

e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con le misure del Governo,.

3.7. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: pandemia, aggiungere le seguenti: verificando le misure di contenimento adottate dal Governo e dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei,.

3.8. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera t), sopprimere le parole: valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico.

3.9. Bonetti, Richetti.

(Irricevibile)

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente: u-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica.

3.10. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: destinate all'Italia aggiungere le seguenti: e al loro utilizzo da parte delle regioni.

Conseguentemente, sopprimere le lettere u), z), ee), ff).

3.11. Faraone.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili *con le seguenti:* anche riguardo alla tempestività e all'adeguatezza, nonché all'efficacia attuativa della campagna di vaccinazione delle categorie dei soggetti fragili da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3.12. Zanella.

Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: anche con riguardo *aggiungere le seguenti:* alla puntuale attuazione del Piano vaccinale e agli acquisti da parte delle regioni e province autonome e.

3.13. Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro.

Al comma 1, lettera dd), sopprimere la parola: più.

3.14. Zanella.

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: e alla sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3.15. Ciani, Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: nonché indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli

altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.

3.16. Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo, Ciani.

(Irricevibile)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3.17. Zanella.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: se non coperti da segreto di indagine *aggiungere le seguenti:* , restando comunque esclusa dai compiti della Commissione la valutazione degli atti approvati in via definitiva dal Parlamento,.

5.1. Bonetti, Richetti.

(Irricevibile)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni, *aggiungere le seguenti:* incluse le regioni e gli enti locali,;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di inchiesta, la Commissione acquisisce le risultanze delle eventuali indagini svolte dalle regioni sulle materie di cui all'articolo 3, anche a mezzo di commissioni costituite a norma dei rispettivi statuti.

5.2. Faraone.

(Irricevibile)

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)192 final.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM/2023/192 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premessò che:

il documento in esame reca una consistente riforma della legislazione farmaceutica dell'Unione europea, i cui obiettivi appaiono condivisibili in quanto mira a garantire: un elevato livello di tutela della salute in tutto il territorio dell'UE; un accesso ai farmaci tempestivo, equo ed economicamente accessibile; la sicurezza dell'approvvigionamento, anche affrontando le situazioni di carenza. A tal fine si intende realizzare un quadro normativo flessibile, tale da sostenere l'innovazione e la competitività, ridurre gli oneri normativi ed assicurare una maggiore trasparenza in merito ai finanziamenti pubblici per il loro sviluppo, nonché ridurre l'impatto ambientale della produzione di medicinali, migliorandone la sostenibilità;

ferma restando la competenza degli Stati membri in merito all'erogazione di farmaci nei servizi sanitari nazionali, comprese le politiche e le decisioni relative alla fissazione dei prezzi e dei rimborsi, la proposta, ad avviso della Commissione europea, rispetta il principio di sussidiarietà per la parte di competenza non esclusiva, in quanto la revisione della legislazione farmaceutica a livello dell'Unione può ga-

rantire uniformità di trattamento a tutti i cittadini europei; parimenti, la Commissione ritiene rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta è tesa a favorire le iniziative nazionali che altrimenti potrebbero non essere sufficienti a conseguire in modo soddisfacente i medesimi obiettivi;

sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che esprime valutazioni nel loro complesso positive sulle relative finalità, pur evidenziando talune criticità e sottolineando, pertanto, l'esigenza di apportarvi delle modifiche;

considerato che:

la proposta in esame intende promuovere, in particolare, l'innovazione e l'accesso a medicinali a prezzi accessibili tramite un sistema di incentivi che premia, in particolare, l'innovazione nei settori in cui si registrano esigenze mediche insoddisfatte, e stabilisce misure destinate a semplificare e razionalizzare le procedure, anche prevedendo domande semplificate di autorizzazione all'immissione in commercio;

riduce, peraltro, l'attuale termine usuale di « protezione normativa dei dati » da otto anni a sei anni, prevedendo in ogni caso che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio possano beneficiare di ulteriori periodi di protezione dei dati, a determinate condizioni (ulteriori due anni a beneficio delle piccole e medie imprese, sei mesi per i casi di esigenze mediche insoddisfatte e nuova sostanza attiva, e dodici mesi per i casi di nuova indicazione terapeutica), mentre il periodo di protezione normativa dei dati (*data protection*) sarà seguito da un periodo di pro-

tezione del mercato (*market exclusivity*) di due anni, che dunque rimarrà invariato rispetto alle norme vigenti (articoli 80-82);

la maggior parte dei farmaci innovativi attualmente disponibili non sarebbero stati sviluppati senza un adeguato sistema di tutela della proprietà intellettuale; ricerca, sviluppo e produzione dei farmaci, infatti, sono processi complessi, ad alta intensità di capitale e con un elevato fattore di rischio; la tutela della proprietà intellettuale garantisce alle aziende di realizzare a pieno il valore clinico del farmaco e, allo stesso tempo, di recuperare gli anni di tempo investiti prima che la loro invenzione diventi di dominio pubblico e possa essere utilizzata da altri; per queste ragioni, la riduzione del termine di protezione dei dati sembra costituire un concreto ostacolo alle finalità stesse della proposta di direttiva, ponendosi quale elemento idoneo a disincentivare la propensione dei privati ad investimenti in ricerca e sviluppo, nonché a limitare la capacità dei Paesi dell'Unione europea di essere competitivi nell'attrazione degli investimenti e delle competenze necessarie per creare innovazione;

le disposizioni in questione, inoltre, farebbero venir meno la prevedibilità delle scadenze di protezione e ne risulterebbe un sistema di protezione regolatoria più complesso e variabile in cui ogni singolo medicinale potrebbe avere un periodo di protezione diverso, con conseguente incertezza e possibilità di contenziosi. Inoltre, le proroghe previste per i farmaci che rispondono ad esigenze mediche insoddisfatte, potrebbero ritardare la disponibilità di medicinali generici e biosimilari sul mercato, con un impatto negativo sull'accesso dei pazienti alle terapie e sulla sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini;

la proposta di direttiva intende anche sostenere la concorrenza tramite un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari, prevedendo l'estensione e l'armonizzazione della cosiddetta « esenzione Bolar », ai sensi della quale possono essere effettuati studi per la suc-

cessiva approvazione normativa di medicinali generici e biosimilari durante la protezione del brevetto o del certificato protettivo complementare del medicinale di riferimento; essa prevede, inoltre, la semplificazione delle procedure di autorizzazione dei medicinali generici e biosimilari tramite l'eliminazione, salvo casi specifici, dei piani di gestione del rischio, per cui resterebbero validi quelli elaborati per il medicinale di riferimento (articolo 85);

in Italia, tuttavia, la cosiddetta « esenzione Bolar » è già stata recepita, per cui una sua estensione di fatto, attraverso la riduzione del periodo di tutela della proprietà intellettuale, potrebbe rappresentare un'ulteriore diminuzione della competitività dell'UE nel contesto industriale globale;

la proposta intende, inoltre, ridurre l'impatto ambientale della produzione farmaceutica rafforzando le prescrizioni relative alla « valutazione del rischio ambientale » (*Environmental Risk Assessment – ERA*) nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

in tale contesto desta perplessità, in particolare, la previsione secondo la quale l'autorizzazione all'immissione in commercio possa essere rifiutata per ragioni ambientali (articolo 47, par. 1, lettera *d*); gli eventuali rischi ambientali legati all'uso di un medicinale, che assumono senz'altro una rilevanza primaria, dovrebbero piuttosto essere fronteggiati attraverso adeguate misure post-autorizzative vincolanti, senza ritardare o pregiudicare l'accesso dei pazienti ai medicinali; più in generale, la sospensione, revoca o variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio non può essere subordinata unicamente a considerazioni che esulano dagli aspetti strettamente legati ai profili di sicurezza ed efficacia propri di un medicinale;

la proposta, nel suo complesso, comporterà un rilevante accrescimento dei compiti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dei carichi di lavoro delle diverse strutture coinvolte per quanto potrà attenerne, a titolo esemplificativo, alla riduzione dei ter-

mini procedurali, alle attività finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali, alle misure di contrasto al fenomeno delle carenze, alla gestione amministrativa e del contenzioso in materia di incentivi e alle modifiche dei procedimenti autorizzativi; la revisione normativa in corso dovrà essere, quindi, sostenuta attraverso l'acquisizione e la formazione di competenze professionali multidisciplinari, nonché mediante un potenziamento delle risorse umane a disposizione delle autorità nazionali competenti;

rilevata

la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano soppresse o adeguatamente riformulate le disposizioni che producono un potenziale impatto negativo sulla capacità dei Paesi dell'Unione europea di essere

competitivi nell'attrazione degli investimenti e delle competenze necessarie per creare innovazione nel settore farmaceutico, con particolare riferimento alle disposizioni che riducono i termini di « protezione normativa dei dati » ovvero differenziano e rendono difficilmente prevedibili le relative scadenze di protezione, determinando in tal modo anche possibili ritardi nella disponibilità di medicinali (generici e biosimilari) sul mercato e nell'accesso dei pazienti alle terapie, nonché un aggravio della sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini;

2) per le stesse ragioni, sia soppresa o adeguatamente riformulata la disposizione che estende di fatto l'operatività della cosiddetta « esenzione Bolar », attraverso la riduzione del periodo di tutela della proprietà intellettuale;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che la sospensione, la revoca o la variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio non possa essere subordinata unicamente a considerazioni che esulano dagli aspetti strettamente legati ai profili di sicurezza ed efficacia propri del medicinale.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)192 final.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO,
DI LAURO, FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO**

La XII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192);

tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto della mancata espressione del parere sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte della Commissione XIV cui l'atto risulta essere stato assegnato lo scorso 19 settembre;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premessi che:

la normativa europea in materia di farmaci interessata dal processo di revisione avviato dalla Commissione europea in data 26 aprile 2023, coinvolge numerosi atti legislativi e si sostanzia in due proposte legislative:

una nuova direttiva, che abroga e sostituisce le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e integra parti pertinenti del regolamento medicinali per uso pediatrico;

un nuovo regolamento, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 726/2004, abroga e sostituisce il regolamento sui medicinali orfani e abroga e integra parti pertinenti del regolamento medicinali per uso pediatrico;

la proposta di revisione della legislazione farmaceutica dell'UE deriva dalla

necessità di garantire: un elevato livello di tutela della sanità pubblica in tutto il territorio dell'Unione europea; un accesso ai medicinali tempestivo ed equo da parte dei pazienti in tutto il territorio dell'Unione europea; l'approvvigionamento dei medicinali anche da parte dei piccoli mercati, affrontando le situazioni di carenza;

in aggiunta alle predette esigenze, la proposta di revisione della legislazione farmaceutica si propone di sostenere la competitività rispetto ai mercati globali, assicurando il sostegno alla ricerca e all'innovazione per garantire sistemi di cura sempre più appropriati e specifici;

allo stesso tempo, la proposta mira ad implementare misure appropriate per favorire l'accessibilità economica;

una particolare attenzione è altresì rivolta alla necessità di adattare il quadro normativo ai cambiamenti scientifici e tecnologici, di contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei medicinali e di contrastare la microbico-resistenza;

rilevato che la proposta in esame:

intende promuovere l'innovazione e l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, attraverso incentivi per l'innovazione e in particolare in relazione esigenze mediche insoddisfatte e attraverso la semplificazione e la realizzazione delle procedure;

introduce incentivi variabili e la premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte, riducendo il termine usuale di protezione normativa dei dati da otto anni a sei anni;

sostiene la concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari, ampliando l'ambito di applicazione della cd. « esenzione Bolar », ai sensi della quale possono essere effettuati studi per la successiva approvazione normativa di medicinali generici e biosimilari durante la protezione del brevetto o del certificato protettivo complementare del medicinale di riferimento) garantendone l'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri;

introduce la trasparenza dei finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo, prevedendo che i titolari di AIC siano tenuti a pubblicare una relazione che elenchi tutti i sostegni finanziari diretti ricevuti da qualsiasi autorità pubblica o organismo finanziato con fondi pubblici a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo del medicinale;

riduce l'impatto ambientale dei medicinali, con lo scopo di rafforzare le prescrizioni relative alla « valutazione del rischio ambientale » (*Environmental Risk Assessment* – ERA) nell'AIC inducendo le aziende farmaceutiche a valutare e limitare i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la sanità pubblica;

riduce gli oneri normativi e rendere il quadro normativo flessibile, a sostegno dell'innovazione e della competitività;

riduce misure specifiche relative alla qualità e alla fabbricazione, con riguardo anche alla produzione di medicinali in siti decentrati, la prescrizione dei farmaci antimicrobici;

considerato che

l'iniziativa legislativa in esame rappresenta, in modo complessivamente condivisibile, un passo avanti per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) creare un mercato unico dei medicinali che garantisca a tutti i pazienti in tutta l'UE un accesso tempestivo e ad eque condizioni a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili;

b) continuare a offrire condizioni favorevoli all'innovazione per la ricerca, lo

sviluppo e la produzione di medicinali in Europa;

c) ridurre drasticamente gli oneri amministrativi accelerando le procedure grazie a una significativa riduzione dei tempi di autorizzazione dei medicinali, per farli arrivare più rapidamente ai pazienti;

d) migliorare la disponibilità e garantire forniture stabili di medicinali ai pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'UE;

e) affrontare la resistenza antimicrobica (AMR) e la presenza di farmaci nell'ambiente attraverso il cosiddetto approccio « *One Health* »;

f) rendere i medicinali più sostenibili dal punto di vista ambientale;

in linea generale appare condivisibile il principio sotteso alla modulazione di incentivi e premi laddove lo stesso sia finalizzato a voler conseguire importanti obiettivi di salute pubblica, come l'accesso ai medicinali, lo sviluppo di medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte, lo svolgimento di sperimentazioni cliniche comparative e lo sviluppo di medicinali in grado di curare anche altre malattie;

appare altresì importante assicurare la disponibilità più rapida di medicinali generici e biosimilari e la trasparenza dei finanziamenti pubblici; ugualmente condivisibile è l'obiettivo di offrire soluzioni per affrontare le carenze di medicinali e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

si evince nella proposta di riforma anche l'obiettivo, seppur timido, di tutelare più efficacemente l'ambiente e di contrastare la resistenza antimicrobica (AMR); tuttavia l'intervento sulla resistenza antimicrobica, seppure rappresenta un indiscutibile passo in avanti, richiederebbe forse maggiore più audacia;

appare condivisibile, quantunque modesto, il tentativo di rimodulare l'attuale sistema dei diritti di proprietà intellettuale, offrendo alle imprese un premio suppl-

mentare di tutela della proprietà intellettuale per l'innovazione; tuttavia tale modulazione non incide in maniera realmente efficace e soddisfacente sul sistema UE di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritti d'autore, certificati protettivi complementari) nonostante questa riforma avrebbe potuto invece essere l'occasione per intervenire in maniera più coraggiosa sulla tutela brevettuale e comprimere i diritti brevettuali per preminenti ragioni di salute pubblica;

tale riforma potrebbe essere l'occasione per promuovere, attraverso l'UE, una modifica dell'Accordo TRIPS e arrivare a un nuovo accordo per la Ricerca e Sviluppo, in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità, che consenta di soddisfare l'obiettivo del « più alto livello di salute raggiungibile » e, contemporaneamente rafforzare l'iniziativa negoziale e strategica affinché i prezzi dei farmaci siano alla portata dei sistemi sanitari nazionali e venga assicurata la produzione di quelli per le malattie neglette;

è necessaria e non più negoziabile la trasparenza dei fondi pubblici ed è auspicabile rafforzare l'interesse pubblico di quei medicinali (ad esempio i vaccini) che sono stati prodotti proprio grazie fondi pubblici, potenziando la scarsa capacità negoziale dei governi su prezzi, distribuzione e licenze di produzione,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia garantita, mediante appropriate modifiche e integrazioni alla proposta in esame, una revisione più radicale del sistema dei brevetti e delle esclusive di mercato aprendo alla cosiddetta *open science* laddove la ricerca è sostenuta direttamente o indirettamente dai contribuenti, non solo per la ricerca di base nelle università, ma anche per una parte della ricerca applicata;

in merito ai meccanismi di incentivazione, a volerli ridefinire ulteriormente prospettando una riduzione della durata ge-

nerica dell'esclusiva dei dati e della protezione di mercato ed estensione della protezione di mercato in presenza di *trial* clinici mirati all'estensione delle indicazioni terapeutiche;

sempre con riguardo agli incentivi:

a voler valutare, in aggiunta ai meccanismi incentivanti esistenti, anche nuovi strumenti, ad esempio il « modello Netflix », per assicurare lo sviluppo di farmaci per le malattie ultra rare e per gli antimicrobici;

ad assicurare che attraverso « *voucher* » trasferibili, almeno nell'ambito degli antibiotici, le imprese farmaceutiche private non usufruiscano di fatto di meccanismi di prolungamento di forme di monopolio legale;

ad istituire in numero congruo gruppi di ricerca *non-profit* che si dedichino a specifici campi delle malattie rare, con un finanziamento che per 5-10 anni, consente di scoprire e sviluppare più farmaci, ispirandosi anche alla lista di farmaci orfani « designati » esistente all'EMA;

in caso di riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, valutare a seconda della gravità dell'emergenza, la sospensione della tutela brevettuale ovvero lo sviluppo industriale del farmaco a patto che siano garantiti prezzi etici e che il 50 per cento dei ricavi sia destinato all'istituzione pubblica di ricerca per una nuova ricerca;

sia prevista, mediante appropriate modifiche e integrazioni alla proposta in esame, l'istituzione di una Infrastruttura europea per vaccini e farmaci che, sostenuta da un apposito Fondo farmaceutico EU cui partecipano tutti gli Stati membri, sia idonea a definire una visione a lungo termine delle priorità sanitarie nell'interesse pubblico a livello dell'Unione, con una serie di progetti di ricerca e sviluppo specifici e mirati da individuare attraverso una consultazione trasparente con soggetti interessati, comprese le comunità scientifiche, le autorità sanitarie pubbliche dell'Unione, organizzazioni dei pazienti e dei

consumatori nonché le agenzie competenti istituite presso l'Unione livello;

sia rafforzato, in maniera più incisiva e radicale, l'intervento pubblico per lo sviluppo di antimicrobici e di agenti patogeni ritenuti prioritari in ambito UE, per lo sviluppo di medicinali per esigenze mediche elevate non soddisfatte o per i quali il settore privato applica tariffe eccessive e per i quali le alternative o le alternative generiche sono inesistenti o inaccessibili;

sia previsto che la scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi clinici sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti;

sia previsto che l'approvazione di un farmaco avvenga anche sulla base del valore terapeutico aggiunto, al fine di eliminare farmaci inutili perché eguali o inferiori a quelli già esistenti e per costringere il mercato solo alla utilizzazione dei farmaci migliori e alla produzione dei farmaci realmente innovativi;

si intervenga, con le più appropriate modifiche al provvedimento in esame, affinché la filiera per l'approvazione di un

farmaco preveda fin dall'inizio due protocolli, uno per il maschio e uno per la femmina, ovviando alla pratica esistente che vede la maggior parte delle sperimentazioni condotte quasi prevalentemente sui maschi, trascurando le specificità reattive endocrino-metaboliche femminili, e, nei fatti, l'assunzione di farmaci studiati per i maschi, scatenando interazioni ed effetti collaterali inattesi e pericolosi in termini di genere;

sulla valutazione delle sperimentazioni cliniche, vi sia la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare;

per una politica efficace di prevenzione sull'uso degli antibiotici, siano introdotte misure che mirino a riportare in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, la diagnosi, la posologia e la durata della terapia e che incentivino un sistema di confezionamento dei farmaci, con dosi unitarie o pacchetti personalizzati, al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)193 final.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminata la proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

il documento in esame si colloca nell'ambito di una consistente riforma della legislazione farmaceutica dell'Unione europea, i cui obiettivi appaiono condivisibili in quanto essa mira a garantire: un elevato livello di tutela della salute in tutto il territorio dell'UE; un accesso ai farmaci tempestivo, equo ed economicamente accessibile; la sicurezza dell'approvvigionamento, anche affrontando le situazioni di carenza di medicinali. A tal fine si intende realizzare un quadro normativo flessibile, tale da sostenere l'innovazione e la competitività, ridurre gli oneri normativi e assicurare una maggiore trasparenza in merito ai finanziamenti pubblici, nonché ridurre l'impatto ambientale della produzione di medicinali, migliorandone la sostenibilità;

ferma restando la competenza degli Stati membri in merito all'erogazione di farmaci nei servizi sanitari nazionali, comprese le politiche e le decisioni relative alla fissazione dei prezzi e dei rimborsi, la proposta, ad avviso della Commissione europea, rispetta il principio di sussidiarietà per la parte di competenza non esclusiva, in quanto la revisione della legislazione farmaceutica a livello dell'Unione può garantire uniformità di trattamento a tutti i

cittadini europei; parimenti, la Commissione ritiene rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta è tesa a favorire le iniziative nazionali che altrimenti potrebbero non essere sufficienti a conseguire in modo soddisfacente i medesimi obiettivi;

sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che esprime valutazioni nel loro complesso positive sulle relative finalità, pur evidenziando talune criticità, e sottolineando, pertanto, l'esigenza di apportarvi delle modifiche;

considerato che:

la proposta di regolamento ha per oggetto la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali e reca nuove disposizioni in materia di *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA); disciplina, in particolare, la presentazione della domanda di autorizzazione al commercio centralizzata e il suo esame da parte dell'Agenzia europea del farmaco; prevede, segnatamente, l'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio, tra gli altri, per i medicinali « orfani », quelli per terapie avanzate, i pediatrici e gli « antimicrobici prioritari », e per medicinali tali da costituire un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico;

in merito alla presentazione della domanda di autorizzazione al commercio centralizzata e al suo esame da parte dell'Agenzia europea del farmaco, il relativo processo autorizzativo è articolato in più fasi (Capo II della proposta di regola-

mento); tale molteplicità di passaggi potrebbe comportare una maggiore complessità del processo e una minore prevedibilità degli esiti dei singoli passaggi, oltre che un carico di lavoro aggiuntivo per le Agenzie nazionali; si prevede, peraltro, la riduzione della tempistica autorizzativa da 210 a 180 giorni (articolo 6, paragrafo 6), con una compressione dei tempi che potrebbe far venire meno la possibilità effettiva di compiere le valutazioni cliniche sulle tecnologie sanitarie previste dalla vigente normativa europea;

a seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (articolo 31), la proposta di regolamento prevede un'autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio di farmaci prima della presentazione dei dati clinici, non clinici e relativi alla qualità completi, nonché delle informazioni e dei dati ambientali (articolo 30, par. 1); tuttavia, il campo di applicazione della norma proposta non appare sufficientemente chiaro, rilevando peraltro la necessità di introdurre un meccanismo di copertura della continuità terapeutica in caso di sospensione o revoca di tale autorizzazione emergenziale;

la proposta di regolamento prevede anche la possibilità di prorogare di 12 mesi la protezione degli antimicrobici prioritari, al fine di promuoverne lo sviluppo; tuttavia, il meccanismo delineato sembra comportare per gli Stati membri costi sproporzionati rispetto alle effettive possibilità di sviluppo di tali medicinali (articolo 40);

la proposta, inoltre, introduce lo strumento dei « *vouchers* » per promuovere la disponibilità di farmaci antibiotici efficaci contro l'antimicrobico resistenza (articoli 40-43); esso desta preoccupazione per i potenziali aspetti distorsivi che la trasferibilità dell'incentivo, non adeguatamente regolata dall'autorità pubblica, potrebbe produrre ove la cessione avvenisse a favore di farmaci particolarmente costosi, critici o carenti, con compromissione dell'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e alla disponibilità dei medicinali, soprattutto quelli a più alto valore terapeutico;

la proposta attribuisce una serie di poteri ispettivi all'Agenzia europea del farmaco, con una disciplina (articoli 52 e 53) il cui impatto potrebbe presentare talune criticità: la possibile riduzione delle ispezioni effettuate da parte degli Stati membri per conto dell'Agenzia europea del farmaco, con conseguente riduzione delle remunerazioni versate dall'Agenzia alle autorità nazionali competenti; l'indebolimento delle autorità nazionali in favore di una centralizzazione dei compiti ispettivi in capo all'Agenzia europea; il rischio di un potenziale contrasto tra le competenze dell'ispettorato dell'Agenzia europea e quelle degli Stati membri; il rischio di una diminuzione della capacità ispettiva delle autorità nazionali;

la proposta detta una disciplina per i medicinali orfani, in base alla quale, in particolare: la relativa qualifica concessa dall'EMA è valida per sette anni; si prevede un'esclusiva di mercato di durata compresa tra i cinque e i dieci anni, prorogabile di ulteriori dodici mesi; si istituisce un registro pubblico di tali prodotti; si riduce da dieci a nove anni l'esclusiva di mercato per i medicinali orfani che non rispondono a un'elevata esigenza medica insoddisfatta (articoli 62-73);

l'attuale normativa sui farmaci orfani, tuttavia, consente a molte persone affette da malattie rare di avere l'opportunità di una migliore qualità di vita, per cui ogni modifica in senso restrittivo della durata dell'esclusività, disincentivando gli investimenti, rischia di ridurre gli sforzi per sviluppare nuove terapie per i tanti bisogni di salute insoddisfatti;

la predetta disciplina dei medicinali orfani suscita anche ulteriori perplessità: la durata variabile dell'esclusiva di mercato comporterebbe tempi meno prevedibili per l'immissione in mercato di farmaci generici e biosimilari, con un conseguente minore accesso dei pazienti e una spesa più elevata per i servizi sanitari nazionali; le disposizioni relative al beneficio significativo, nonché i criteri per definire le esigenze mediche insoddisfatte o altamente insoddisfatte, dovrebbero essere meglio definite; le norme

proposte attribuirebbero un potere eccessivamente ampio all’Agenzia europea del farmaco e alla Commissione nella definizione di nuovi criteri per i farmaci orfani;

la proposta di regolamento, inoltre, modifica la vigente normativa sulla struttura e sul funzionamento dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), prevedendo, tra l’altro, la riduzione dei relativi Comitati, che formulano raccomandazioni indipendenti sui medicinali per uso umano sulla base di una valutazione scientifica globale dei dati, per affidare alcune competenze a gruppi di lavoro o *network* di esperti esterni (Capo XI del provvedimento);

la modifica proposta suscita perplessità: in linea generale, per il rischio di una minore rappresentatività delle autorità nazionali competenti in seno all’Agenzia, in favore di un maggiore coinvolgimento di esperti esterni; con specifico riferimento all’eliminazione del Comitato per le terapie avanzate (CAT) e del Comitato per i medicinali ad uso pediatrico (PDCO), a causa degli elementi di elevata complessità e innovatività che caratterizzano i settori di rispettiva competenza, che richiedono competenze ultra-specialistiche, nonché dell’incremento progressivo del numero di procedure autorizzative registrato negli ultimi anni e atteso per il futuro;

la proposta di regolamento reca altresì modifiche al vigente regolamento in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, anche allo scopo di introdurre la valutazione del rischio ambientale dei medicinali sperimentali che contengono o consistono in organismi geneticamente modificati (articolo 177);

le nuove disposizioni impatterebbero in modo significativo sulle autorizzazioni rilasciate dall’Italia in materia di sperimentazioni cliniche; la valutazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco intaccherebbe la competenza degli Stati membri in materia di sperimentazione clinica; nelle procedure per la valutazione del rischio ambientale, le disposizioni in esame accordano preferenza all’uso della lingua in-

glese, a scapito del coinvolgimento degli Stati membri; inoltre, si prevede l’obbligo della copertura assicurativa al rischio di danno ambientale, con conseguente incremento dei costi delle sperimentazioni cliniche;

la proposta di regolamento, all’articolo 48, prevede che le entità no-profit possano richiedere il parere dell’Agenzia europea del farmaco a supporto di una nuova indicazione terapeutica, tale da rispondere ad un’esigenza medica insoddisfatta, di un farmaco già autorizzato;

l’attuale normativa europea, inoltre, dispone che l’approvazione di un nuovo farmaco da parte dell’EMA avvenga sulla base delle seguenti tre caratteristiche: « qualità, efficacia e sicurezza », senza prevedere che sia necessario anche il « valore terapeutico aggiunto » del farmaco, ciò che non consente di verificare se il nuovo farmaco sia più o meno efficace di quelli già esistenti per la stessa indicazione, con conseguente proliferazione di farmaci che non rappresentano un’innovazione; inoltre, non essendo richiesti studi comparativi con farmaci già utilizzati, si ricorre nel gruppo di controllo all’impiego del placebo che, di fatto, priva molti pazienti di una terapia attiva, anche per molti anni, quando invece si potrebbe utilizzare un diverso farmaco per la stessa indicazione di quello oggetto di sperimentazione;

il percorso di sperimentazione per l’approvazione di un farmaco è condotto essenzialmente sugli uomini, per cui non si può differenziare il risultato ottenuto per il maschio e per la femmina; eppure la stessa malattia è molto spesso diversa nell’uomo e nella donna per prevalenza, sintomi ed esiti, per cui sarebbe necessario che, per espressa previsione normativa, la filiera per l’approvazione di un farmaco fosse realizzata in modo differenziato fin dall’inizio, con la previsione di due protocolli, uno per l’uomo e uno per la donna;

ritenuto che la proposta, nel suo complesso:

comporterà un rilevante accrescimento dei compiti dell’Agenzia italiana del

farmaco (AIFA) e dei carichi di lavoro delle diverse strutture coinvolte per quanto potrà attendere, a titolo esemplificativo, alle modifiche dei procedimenti autorizzativi e alle ricadute sul piano nazionale del ridisegno dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'attività del Comitato per i medicinali per uso umano, e che la revisione normativa in corso dovrà essere, quindi, sostenuta attraverso l'acquisizione e la formazione di competenze professionali multidisciplinari, nonché mediante un potenziamento delle risorse umane a disposizione delle autorità nazionali competenti;

rilevata

la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si preveda il mantenimento del termine vigente di 210 giorni per il rilascio dell'autorizzazione al commercio centralizzata;

2) si modifichino le disposizioni che introducono lo strumento dei « *vouchers* » per promuovere la disponibilità di farmaci antibiotici efficaci contro l'antimicrobico resistenza, in modo da evitare potenziali aspetti distorsivi connessi alla trasferibilità

dell'incentivo, nonché garantire l'efficacia dello strumento stesso nell'orientare effettivamente le scelte imprenditoriali dei produttori;

3) si riformulino le disposizioni che modificano la vigente normativa sulla struttura e sul funzionamento dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), laddove prevedono la riduzione dei relativi Comitati, in modo da garantire che le autorità nazionali siano comunque adeguatamente rappresentate in seno all'Agenzia e che sia in ogni caso assicurato il supporto di adeguate competenze specialistiche, soprattutto in materia di terapie avanzate e di medicinali ad uso pediatrico;

4) si preveda che le entità *no profit*, oltre a poter richiedere il parere dell'Agenzia europea del farmaco a supporto di una nuova indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, tale da rispondere ad un'esigenza medica insoddisfatta, possano altresì ricevere un adeguato sostegno, nella fase di sviluppo del farmaco, anche con consulenza scientifica;

5) si introducano specifiche ed espresse disposizioni in materia di sperimentazione clinica, in virtù delle quali: l'approvazione di un nuovo farmaco da parte dell'EMA avvenga tenendo necessariamente conto anche del suo « valore terapeutico aggiunto »; siano obbligatori studi comparativi con farmaci già approvati ed utilizzati; gli studi clinici siano condotti sin dall'inizio in modo differenziato, con la previsione di due protocolli, uno per gli uomini e uno per le donne.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)193 final.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA
DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO,
DI LAURO, FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO**

La XII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)193);

tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto della mancata espressione del parere sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte della Commissione XIV cui l'atto risulta essere stato assegnato lo scorso 19 settembre;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesse che:

la normativa europea in materia di farmaci interessata dal processo di revisione avviato dalla Commissione europea in data 26 aprile 2023, coinvolge numerosi atti legislativi e si sostanzia in due proposte legislative:

una nuova direttiva, che abroga e sostituisce le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e integra parti pertinenti del regolamento medicinali per uso pediatrico;

un nuovo regolamento, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 726/2004, abroga e sostituisce il regolamento sui medicinali orfani e abroga e integra parti pertinenti del regolamento medicinali per uso pediatrico.

la proposta di revisione della legislazione farmaceutica dell'UE deriva dalla necessità di garantire: un elevato livello di tutela della sanità pubblica in tutto il territorio dell'Unione europea; un accesso ai medicinali tempestivo ed equo da parte dei pazienti in tutto il territorio dell'Unione europea; l'approvvigionamento dei medicinali anche da parte dei piccoli mercati, affrontando le situazioni di carenza;

in aggiunta alle predette esigenze, la proposta di revisione della legislazione farmaceutica si propone di sostenere la competitività rispetto ai mercati globali, assicurando il sostegno alla ricerca e all'innovazione per garantire sistemi di cura sempre più appropriati e specifici;

allo stesso tempo, la proposta mira ad implementare misure appropriate per favorire l'accessibilità economica;

una particolare attenzione è altresì rivolta alla necessità di adattare il quadro normativo ai cambiamenti scientifici e tecnologici, di contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei medicinali e di contrastare la microbico-resistenza;

rilevato che la proposta in esame:

intende promuovere l'innovazione e l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, attraverso incentivi per l'innovazione e in particolare in relazione esigenze mediche insoddisfatte e attraverso la semplificazione e la realizzazione delle procedure;

introduce incentivi variabili e la premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte, riducendo il termine usuale di

« protezione normativa dei dati » da otto anni a sei anni;

sostiene la concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari, ampliando l'ambito di applicazione della cd. « esenzione Bolar », ai sensi della quale possono essere effettuati studi per la successiva approvazione normativa di medicinali generici e biosimilari durante la protezione del brevetto o del certificato protettivo complementare del medicinale di riferimento) garantendone l'applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri;

introduce la trasparenza dei finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo, prevedendo che i titolari di AIC siano tenuti a pubblicare una relazione che elenchi tutti i sostegni finanziari diretti ricevuti da qualsiasi autorità pubblica o organismo finanziato con fondi pubblici a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo del medicinale;

riduce l'impatto ambientale dei medicinali, con lo scopo di rafforzare le prescrizioni relative alla « valutazione del rischio ambientale » (*Environmental Risk Assessment* – ERA) nell'AIC inducendo le aziende farmaceutiche a valutare e limitare i potenziali effetti negativi per l'ambiente e la sanità pubblica;

riduce gli oneri normativi e rendere il quadro normativo flessibile, a sostegno dell'innovazione e della competitività;

riduce misure specifiche relative alla qualità e alla fabbricazione, con riguardo anche alla produzione di medicinali in siti decentrati, la prescrizione dei farmaci antimicrobici;

considerato che

l'iniziativa legislativa in esame rappresenta, in modo complessivamente condivisibile, un passo avanti per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

g) creare un mercato unico dei medicinali che garantisca a tutti i pazienti in tutta l'UE un accesso tempestivo e ad

eque condizioni a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili;

h) continuare a offrire condizioni favorevoli all'innovazione per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali in Europa;

i) ridurre drasticamente gli oneri amministrativi accelerando le procedure grazie a una significativa riduzione dei tempi di autorizzazione dei medicinali, per farli arrivare più rapidamente ai pazienti;

j) migliorare la disponibilità e garantire forniture stabili di medicinali ai pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'UE;

k) affrontare la resistenza antimicrobica (AMR) e la presenza di farmaci nell'ambiente attraverso il cosiddetto approccio « One Health »;

l) rendere i medicinali più sostenibili dal punto di vista ambientale;

in linea generale appare condivisibile il principio sotteso alla modulazione di incentivi e premi laddove lo stesso sia finalizzato a voler conseguire importanti obiettivi di salute pubblica, come l'accesso ai medicinali, lo sviluppo di medicinali che rispondono a esigenze mediche insoddisfatte, lo svolgimento di sperimentazioni cliniche comparative e lo sviluppo di medicinali in grado di curare anche altre malattie;

appare altresì importante assicurare la disponibilità più rapida di medicinali generici e biosimilari e la trasparenza dei finanziamenti pubblici; ugualmente condivisibile è l'obiettivo di offrire soluzioni per affrontare le carenze di medicinali e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

si evince nella proposta di riforma anche l'obiettivo, seppur timido, di tutelare più efficacemente l'ambiente e di contrastare la resistenza antimicrobica (AMR); tuttavia l'intervento sulla resistenza antimicrobica, seppure rappresenta un indiscutibile passo in avanti, richiederebbe forse maggiore più audacia;

appare condivisibile, quantunque modesto, il tentativo di rimodulare l'attuale sistema dei diritti di proprietà intellettuale, offrendo alle imprese un premio supplementare di tutela della proprietà intellettuale per l'innovazione; tuttavia tale modulazione non incide in maniera realmente efficace e soddisfacente sul sistema UE di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritti d'autore, certificati protettivi complementari) nonostante questa riforma avrebbe potuto invece essere l'occasione per intervenire in maniera più coraggiosa sulla tutela brevettuale e comprimere i diritti brevettuali per preminenti ragioni di salute pubblica;

tale riforma potrebbe essere l'occasione per promuovere, attraverso l'UE, una modifica dell'Accordo TRIPS e arrivare a un nuovo accordo per la Ricerca e Sviluppo, in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità, che consenta di soddisfare l'obiettivo del « più alto livello di salute raggiungibile » e, contemporaneamente rafforzare l'iniziativa negoziale e strategica affinché i prezzi dei farmaci siano alla portata dei sistemi sanitari nazionali e venga assicurata la produzione di quelli per le malattie neglette;

è necessaria e non più negoziabile la trasparenza dei fondi pubblici ed è auspicabile rafforzare l'interesse pubblico di quei medicinali (ad esempio i vaccini) che sono stati prodotti proprio grazie fondi pubblici, potenziando la scarsa capacità negoziale dei governi su prezzi, distribuzione e licenze di produzione;

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia garantita, mediante appropriate modifiche e integrazioni alla proposta in esame, una revisione più radicale del sistema dei brevetti e delle esclusive di mercato aprendo alla cosiddetta « *open science* » laddove la ricerca è sostenuta direttamente o indirettamente dai contribuenti, non solo

per la ricerca di base nelle università, ma anche per una parte della ricerca applicata;

in merito ai meccanismi di incentivazione, a volerli ridefinire ulteriormente prospettando una riduzione della durata generica dell'esclusiva dei dati e della protezione di mercato ed estensione della protezione di mercato in presenza di *trial* clinici mirati all'estensione delle indicazioni terapeutiche;

sempre con riguardo agli incentivi:

a voler valutare, in aggiunta ai meccanismi incentivanti esistenti, anche nuovi strumenti, ad esempio il « modello Netflix », per assicurare lo sviluppo di farmaci per le malattie ultra rare e per gli antimicrobici;

ad assicurare che attraverso « *voucher* » trasferibili, almeno nell'ambito degli antibiotici, le imprese farmaceutiche private non usufruiscano di fatto di meccanismi di prolungamento di forme di monopolio legale;

ad istituire in numero congruo gruppi di ricerca *no profit* che si dedichino a specifici campi delle malattie rare, con un finanziamento che per 5-10 anni, consente di scoprire e sviluppare più farmaci, ispirandosi anche alla lista di farmaci orfani « designati » esistente all'EMA;

in caso di riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, valutare a seconda della gravità dell'emergenza, la sospensione della tutela brevettuale ovvero lo sviluppo industriale del farmaco a patto che siano garantiti prezzi etici e che il 50 per cento dei ricavi sia destinato all'istituzione pubblica di ricerca per una nuova ricerca;

sia prevista, mediante appropriate modifiche e integrazioni alla proposta in esame, l'istituzione di una Infrastruttura europea per vaccini e farmaci che, sostenuta da un apposito Fondo farmaceutico EU cui partecipano tutti gli Stati membri, sia idonea a definire una visione a lungo termine delle priorità sanitarie nell'interesse pubblico a livello dell'Unione, con una serie di progetti di ricerca e sviluppo

specifici e mirati da individuare attraverso una consultazione trasparente con soggetti interessati, comprese le comunità scientifiche, le autorità sanitarie pubbliche dell'Unione, organizzazioni dei pazienti e dei consumatori nonché le agenzie competenti istituite presso l'Unione livello;

sia rafforzato, in maniera più incisiva e radicale, l'intervento pubblico per lo sviluppo di antimicrobici e di agenti patogeni ritenuti prioritari in ambito UE, per lo sviluppo di medicinali per esigenze mediche elevate non soddisfatte o per i quali il settore privato applica tariffe eccessive e per i quali le alternative o le alternative generiche sono inesistenti o inaccessibili;

sia previsto che la scelta dei quesiti sui quali si realizzano gli studi clinici sia preliminare alla ricerca di finanziamenti sia pubblici che privati e sia realmente rilevante per la salute delle persone e nelle aree nelle quali esistano documentate incertezze, evitando duplicazioni di ricerche già condotte e avendo riguardo di tutelare prioritariamente i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché produrre dati affidabili e robusti;

sia previsto che l'approvazione di un farmaco avvenga anche sulla base del valore terapeutico aggiunto, al fine di eliminare farmaci inutili perché eguali o inferiori a quelli già esistenti e per costringere il mercato solo alla utilizzazione dei farmaci migliori e alla produzione dei farmaci realmente innovativi;

si intervenga, con le più appropriate modifiche al provvedimento in esame, affinché la filiera per l'approvazione di un farmaco preveda fin dall'inizio due protocolli, uno per il maschio e uno per la femmina, ovviando alla pratica esistente che vede la maggior parte delle sperimentazioni condotte quasi prevalentemente sui maschi, trascurando le specificità reattive endocrino-metaboliche femminili, e, nei fatti, l'assunzione di farmaci studiati per i maschi, scatenando interazioni ed effetti collaterali inattesi e pericolosi in termini di genere;

sulla valutazione delle sperimentazioni cliniche, vi sia la compresenza di tutte le discipline mediche e scientifiche, delle discipline giuridiche necessarie nonché di un'adeguata presenza di soggetti rappresentativi dei pazienti, avendo riguardo di assicurare le competenze necessarie anche in relazione ai soggetti che vivono situazioni di emergenza, minori, soggetti incapaci, donne in gravidanza e allattamento e, se del caso, altri particolari gruppi di popolazione appositamente individuati come gli anziani o le persone affette da malattie rare e ultra-rare;

per una politica efficace di prevenzione sull'uso degli antibiotici, siano introdotte misure che mirino a riportare in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, la diagnosi, la posologia e la durata della terapia e che incentivino un sistema di confezionamento dei farmaci, con dosi unitarie o pacchetti personalizzati, al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	263

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258

INTERROGAZIONI:

5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ...	258
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo	258
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	267
5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra	259
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	269
5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano	259
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	270

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 15 di venerdì 6 ottobre scorso. Comunica, al riguardo, che complessivamente, sono state presentate 19 proposte emendative (*vedi allegato 1*), in relazione alle quali non sono ravvisabili profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Almici 1.4, 1.5 e 1.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 1.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti Caramiello 3.6 e 4.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Almici 4.3 e Carloni 10.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 12.1 e sull'articolo aggiuntivo Caramiello 12.02. Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 13.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Bergamini 14.1. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramiello 14.01. Esprime parere favorevole sull'emendamento Malaguti 16.1.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Almici 1.4, 1.5 e 1.6 (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Caramiello 1.7, approva gli emendamenti Davide Bergamini 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Caramiello 3.6 e 4.2, approva gli emendamenti Almici 4.3 e Carloni 10.1 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Caramiello 12.1 e l'articolo aggiuntivo Caramiello 12.02.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Davide Bergamini 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Davide Bergamini 13.1, come riformulato, e l'emendamento Davide Bergamini 14.1 (*vedi allegato 2*), respinge l'articolo aggiuntivo Caramiello 14.01 e approva l'emendamento Malaguti 16.1 (*vedi allegato 2*).

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, essendo conclusa la fase delle votazioni sulle proposte emendative presentate, comunica che il testo sarà trasmesso alle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge in esame, che reca

disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che risultano di competenza della Commissione Agricoltura le disposizioni contenute agli articoli 1, 5, 15 e 17.

Osserva che l'articolo 1 reca misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio di delocalizzazione attraverso la cessione di energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare, evidenzia che al comma 1 è previsto che, ai fini dell'individuazione del concessionario di superfici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, siano preferiti i progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Fa presente che il comma 2 prevede, poi, che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplini un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore nel rispetto di una serie di criteri previsti dal medesimo comma 2, che dispongono, tra l'altro, l'anticipazione da parte del GSE alle imprese iscritte nel citato elenco della CSEA di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine. Segnala che al comma 3 si prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisca le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione di energia da parte del GSE e le modalità per il riconoscimento e la copertura degli eventuali oneri connessi alle garanzie previste dal comma 2. Infine, fa presente che il comma 4 consente al GSE, ai fini dell'attuazione della norma in commento, di accedere ai dati del Sistema

informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A.

Rileva che l'articolo 5 disciplina misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

In particolare, segnala che al comma 1 è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sottolinea che tale meccanismo dovrà tenere conto delle specificità degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Segnala che i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di tale meccanismo da parte della società Terna S.p.A. sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA.

Evidenzia che il comma 2 prevede che ai predetti impianti a bioliquidi sostenibili si applichino prezzi minimi garantiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 (comunque non oltre il 31 dicembre 2024). Sottolinea che a tal fine è attribuito all'ARERA il potere di adottare i provvedimenti necessari alla fissazione dei prezzi minimi garantiti.

Osserva che il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a modificare la composizione della commissione per l'esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni (« commissione combustibili »), tenuto conto che il decreto-legge n. 22 del 2021, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, ha attribuito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le funzioni e i

compiti già spettanti al Ministero dello sviluppo economico in materia.

Fa presente che la disposizione in commento prevede che la citata commissione sia composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da due rappresentanti del Ministero della salute, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai componenti della stessa non siano dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In proposito, segnala l'opportunità di modificare la novella prevista dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 nel senso di indicare l'attuale denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Evidenzia che l'articolo 15 reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e apporta alcune modifiche all'articolo 20-sexies, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 61 del 2023. Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, la norma ha un duplice scopo: da un lato, è volta a chiarire un possibile dubbio interpretativo circa l'espressione « prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio », recata dalla citata lettera *c*), escludendo dal contributo riconosciuto dal Commissario straordinario, in maniera inequivocabile, i prodotti vegetali non ancora raccolti e che sono soggetti ad altre forme di contributo previste dal citato decreto-legge n. 61 del 2023 e concessi secondo criteri differenti [lettera *a*)]; dall'altro, è volta a garantire, come nelle intenzioni del legislatore, la tutela di prodotti nazionali riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea, includendo tutte le categorie di prodotti a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta [lettera *b*)].

Rappresenta che tale integrazione permette di inserire tra i prodotti danneggiati che possono accedere al contributo previ-

sto dalla citata lettera *c*) i vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, facendo riferimento in modo specifico all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Sottolinea che nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che l'obiettivo della disposizione in esame è quello di valorizzare le produzioni tipiche del territorio annoverandole, ove danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra i prodotti ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione della filiera riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Segnala che l'articolo 17 amplia la platea dei beneficiari dei sussidi volti a favorire la ripresa produttiva previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, consentendo alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle menzionate misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi

per i suddetti danni. Sottolinea che a tal fine la regione Toscana potrà deliberare proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici anche in deroga al termine di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo 102 del 2004 (sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Chiara LA PORTA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole, intende ringraziare il Governo per aver stanziato 6 milioni di euro destinati a sostenere il settore agricolo nei territori colpiti dalle alluvioni dei mesi scorsi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario ed esprime rammarico per la scelta del Governo di limitare la rappresentanza all'interno del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale. A suo avviso, infatti, prevedere una rappresentanza più adeguata delle regioni, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale avrebbe consentito al comitato di disporre di una maggiore esperienza e di proposte ben supportate a livello tecnico e scientifico, coadiuvando, al contempo, il Governo nel suo compito di gestione e contenimento della fauna selvatica, al fine di garantire la sicurezza delle persone e la tutela delle coltivazioni.

5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta puntuale alla sua interrogazione. Nel sottolineare che il comparto olivicolo attende da tempo risposte da parte del Governo, esprime l'intenzione di monitorare attentamente la realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo, in particolar modo con riferimento al termine entro cui è prevista la piena operatività dello schedario agricolo, che, come dichiarato dal sottosegretario D'Eramo, è fissato al 30 giugno prossimo.

5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegretario. In proposito, esprime il proprio intento di monitorare l'*iter* illustrato dal Governo finalizzato ad ottenere l'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra. Si dichiara soddisfatta anche della disponibilità espressa dal rappresentante del Governo rispetto alla possibilità di prevedere, in un disciplinare relativo a un prodotto a denominazione di origine, che il prodotto finale o gli ingredienti da cui tale prodotto viene ottenuto debbano essere certificati biologici. Reputa, infatti, tale disponibilità un passo avanti importante. Ricorda, in proposito, che è dal 2018 che il consorzio del Valdarno di Sopra ha avanzato la richiesta affinché per i vini che rivendicano la menzione « vigna » sia inserito in disciplinare l'obbligo dell'utilizzo di uve certificate biologiche. Rammenta, altresì, che ad oggi 13 dei 18 soci del consorzio e numerosi altri produttori di quel territorio hanno registrato sull'apposito albo regionale le parcelle « vigna ». A suo avviso, forse nel 2018 i tempi non erano maturi a livello europeo per il rico-

noscimento di un siffatto obbligo, ma oggi, come dimostrato dall'approvazione dell'obbligo del biologico per i vini spagnoli appartenenti alla denominazione Cava, lo sono sicuramente. Pertanto, auspica che il Governo possa accogliere positivamente la richiesta dei produttori della denominazione d'origine Valdarno di Sopra, riconoscendo, tra l'altro, il loro impegno in tale produzione.

5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanna IACONO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario. Ricorda, in proposito, che la situazione climatica ha messo a dura prova la raccolta nel settore olivicolo in Sicilia, provocando una riduzione della quantità di olio prodotta e determinando una forte preoccupazione da parte dei produttori. Dichiaro, pertanto, l'intenzione di monitorare attentamente l'attuazione delle misure di sostegno richiamate dal sottosegretario, che, come ricordato dallo stesso, passano anche per il tramite della regione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.

1.4. Almici, Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.

1.5. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.

1.6. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e collettive.

1.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.

2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.

2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.

3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.

3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 6, sostituire la parola: triennale con le seguenti: quinquennale, e in ogni caso compatibile con il corrispondente periodo di programmazione PAC.

3.6. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.2. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP),.

4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;

10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 12.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle tipologie di progetti ammissibili è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie capaci di compromettere la produzione:

a) mal dell'inchiostro;

b) cancro corticale;

c) balanino;

d) cydia intermedia e precoce;

e) cinipide del castagno;

f) pammene fasciana.

12.1. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)

1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è assegnato un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e il ricavo conseguito nei singoli anni successivi presi in considerazione.

3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi degli indennizzi ricevuti fino a quel momento.

12.02. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il

valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

13.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzzone, Pierro.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.

14.1. Davide Bergamini, Bruzzzone, Pierro, Carloni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Associazioni di castanicoltori)

1. I comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possono promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 incentivano la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.

14.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.

16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

ALLEGATO 2

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: coltivazione aggiungere le seguenti: , incoraggiando le produzioni certificabili biologiche,.

1.4. Almici, Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione, sia tradizionali, che innovativi;.

1.5. Almici, Cerreto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: della sua filiera produttiva, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) e delle loro Associazioni (AOP),.

1.6. Almici, Cerreto.

ART. 2.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da frutto.

2.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) castagne e marroni: prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del castagno da frutto;.

2.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) promuovere e innovare la multifunzionalità dei castagneti, gli usi gastronomici della castagna e dei suoi derivati;.

3.1. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;.

3.2. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) individuare le priorità di azione per la valorizzazione della filiera della castanicoltura da legno;.

3.3. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 4.

Al comma 3, dopo le parole: delle associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: delle Organizzazioni dei Produttori (OP).

4.3. Almici, Cerreto.

ART. 10.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la prevenzione e la lotta alle fitopatologie dei castagneti;

sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la valorizzazione delle attività agricole connesse all'attività di castanicoltura;

10.1. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 13.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in col-

laborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

13.1. *(Nuova formulazione)* Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: turistico ed ecologico con le seguenti: turistico, ecologico ed economico.

14.1. Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Carloni.

ART. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.

16.1. Malaguti, Cerreto, Marchetto Aliprandi, La Salandra, Almici, Mattia.

ALLEGATO 3

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

considerato, con favore, per quanto di competenza, anche indiretta, quanto previsto dagli articoli: 1, recante misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori; 5, in materia di contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili nel quale si disciplina, altresì, la composizione della « commissione combustibili » prevedendo, tra gli altri, la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 15, recante talune modifiche alle disposizioni per gli interventi di ricostru-

zione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, tra le quali l'inserimento dei vini che hanno il riconoscimento europeo, anche transitorio, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tra i prodotti che possono essere oggetto di contributo; 17, che consente alle imprese agricole, ubicate in Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture a causa degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, di accedere alle misure di indennizzo anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni;

rilevata, infine, l'opportunità di modificare la novella prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 nel senso di indicare l'attuale denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione del Governo, di questo Ministero e di altre Amministrazioni centrali e regionali e non v'è dubbio che la tematica coinvolge vari aspetti: la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente, la tutela dei campi e dei raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

In tale contesto, a supporto di tutte le scelte che riguardano questo delicato settore, era attivo il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, scaduto il 18 giugno 2014 e non ulteriormente rinnovato.

Pertanto, negli anni successivi, solo attraverso tavoli e gruppi di lavoro, si sono susseguiti momenti di confronto e approfondimento tecnico su specifiche tematiche quali, il controllo delle popolazioni invasive o alloctone ed il proliferare delle popolazioni di ungulati selvatici, responsabili di ingenti danni alle colture e pericoli per la sicurezza pubblica.

In tale ambito, da più parti è stata rappresentata l'esigenza di ricostituire il Comitato che, in ragione della sua composizione, avesse legittimazione e competenza a fornire i necessari e utili apporti orientativi per affrontare le problematiche sopra evidenziate.

Grazie a quanto previsto dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, che ha consentito al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di provvedere alla ricognizione dei pertinenti organismi, comitati e commissioni nonché, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, il Ministro con decreto 22 maggio

2023 ha ricostituito il Comitato, riducendo il numero dei componenti inizialmente previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 157 del 1992.

La ricostituzione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, reso più efficiente rispetto alla precedente composizione, ha l'obiettivo di dare, con maggior tempestività ed efficacia, il proprio apporto consultivo in tutte le scelte che riguardano il settore, dove si intrecciano le istanze non solo delle Regioni ma anche degli agricoltori e dei cacciatori.

La composizione del Comitato risulta ora semplificata e ridotta in termini numerici, senza compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborso spese, così come richiesto dalla stessa legge n. 197 del 2022.

In particolare, è stato previsto un rappresentante per singola istituzione, fatta eccezione per le Associazioni Nazionali Venatorie, per le quali è stato previsto un numero di 3 componenti in ragione della maggiore rappresentatività che alle stesse già riconosce la legge n. 157 del 1992 (articoli 8 e 34), nonché per le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per le quali è stato previsto un numero di 2 componenti.

Ritengo che la composizione pluralista del Comitato, nella sua ultima versione, sia in grado di assicurare la democratica rappresentanza in modo paritetico, senza esigere la presenza di un incaricato per ciascuna organizzazione operante in forma organizzata sul territorio e che tale criterio sia in grado di contemperare l'esigenza di una giusta rappresentanza con una ottimale e celere organizzazione dei lavori.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente indicato dall'onorevole interrogante, il 13 agosto 2022 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero relativo alle disposizioni applicative del catasto frutticolo e olivicolo nazionale la cui istituzione era stata predisposta dall'articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 145 del 2018 al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo dei settori, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole e olivicole, distinte a livello delle principali *cultivar*.

I ritardi nella realizzazione di tale strumento sono stati individuati, anzitutto, nelle importanti novità nell'ambito della definizione di una nuova parcella agricola di riferimento nell'ambito del Sipa, basata sull'evoluzione e lo sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali.

La nuova parcella, introdotta per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche, trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.

L'istituzione del predetto schedario ha lo scopo di fornire un contributo determinante al miglioramento della competitività e dello sviluppo dei comparti agricoli, anche grazie alla puntuale e circostanziata ricognizione che può rilevare e fornire a livello aziendale delle superfici coltivate.

Allo stato, le risorse impegnate per sostenere l'iniziativa hanno permesso di realizzare lo schedario che, secondo le ultime informazioni fornite dal Sin, è in

fase di ultimazione strutturale, essendone prevista la piena operatività entro il 30 giugno 2024.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori, rilevo che ad oggi è stata completata la prima parte dell'impianto del nuovo schedario oleicolo e frutticolo, attuato attraverso le seguenti fasi operative:

- 1) produzione della Carta dei suoli, relativamente alle specie arboree classificate come frutticole o olivicole;
- 2) creazione delle parcelle di schedario e delle unità arboree;
- 3) determinazione delle anomalie.

La prima fase ha riguardato la preliminare produzione della Carta dei Suoli per le colture arboree di interesse degli schedari ed in particolare, per lo schedario oleicolo le superfici identificate come olivo e, per lo schedario frutticolo, le superfici rilevate come coltivate a frutteto, frutta a guscio e agrumi.

La seconda fase ha riguardato il trattamento dei poligoni restituiti della Carta dei Suoli, al fine di identificare il conduttore della parcella (intersezione con le isole aziendali del fascicolo e con il piano di coltivazione grafico), la creazione delle parcelle di schedario e il collegamento alle Unità Arboree (UNAR).

La terza e ultima fase ha permesso di determinare le anomalie che possono riguardare le parcelle di schedario ricadenti su più isole aziendali, l'indisponibilità di dati agronomici oppure l'incoerenza tra la superficie grafica della parcella di schedario e la superficie delle unità arboree. Per quest'ultimo aspetto è stata anche elaborata una proposta di tolleranza tecnica da applicare sulle superfici.

L'intero processo di lavorazione e il primo impianto dello schedario sono stati attuati in stretta collaborazione con le Regioni maggiormente interessate, attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro dedicati, al fine di:

esplicitare le specifiche esigenze di ciascun territorio;

individuare le opportune soluzioni, con lo scopo di poter accogliere nel SIAN ulteriori informazioni da inserire nello schedario e renderle disponibili alle Amministrazioni regionali competenti;

risolvere le anomalie, integrare i dati mancanti e validare i dati a livello regionale;

condividere i risultati complessivi dell'attività.

Attualmente, è in fase di attuazione la seconda parte dei lavori, concernente l'in-

tegrazione delle parcelle con i dati agronomici comunicati dal produttore e disponibili nel SIAN (ad esempio varietà, impianti eccetera). Altresì stiamo implementando la collaborazione con i Centri di Assistenza Agricola che provvederanno a contattare i produttori interessati dalle anomalie precedentemente rilevate, ai fini della loro completa risoluzione.

Questo strumento « gestionale » faciliterà sia le azioni di programmazione e di recupero, sia l'individuazione di una mirata politica di sviluppo che coinvolge l'intera filiera contribuendo anche a valorizzare il *made in Italy*. Inoltre, la conoscenza dei dettagli tecnico-orografici, nonché dello stato vegetativo della coltivazione, permetterà ai comparti di recuperare sia in efficienza organizzativa, sia in competitività di filiera.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla richiesta avanzata dalla denominazione di origine « Val d'Arno di Sopra » o « Valdarno di Sopra » di inserire nel disciplinare di produzione, l'obbligo di utilizzo di uve certificate biologiche per i vini che rivendicano la menzione « vigna », rappresento quanto segue.

In data 21 settembre 2023, il Consorzio di Tutela Val d'Arno di Sopra ha inviato un verbale di Assemblea dei Soci.

Con detto verbale il Consorzio approvava un'integrazione al disciplinare di produzione, concernente l'obbligo di certificazione biologica delle uve destinate ai vini con menzione « vigna », non prevista nella precedente pratica.

Al fine di valutare questa ulteriore richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC « Valdarno di Sopra » o « Val d'Arno di Sopra », il Ministero ha richiesto al Consorzio di formalizzare una specifica domanda di modifica in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativo alla procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione e modifica dei disciplinari dei vini a DOP e IGP, che prevede, tra l'altro il rilascio del parere della competente regione.

Gli uffici sono in attesa di ricevere il parere che la regione dovrà rilasciare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del già citato decreto, previa pubblicazione sul B.U.R.T. della domanda e della proposta di disciplinare per un periodo di almeno 30 giorni.

Ricevuto il necessario parere dalla competente regione, la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della DOC dei vini « Valdarno di Sopra » o « Val d'Arno di

Sopra », sarà istruita nel rispetto delle procedure di legge.

Con l'occasione mi preme ricordare la differenza tra:

previsione dell'obbligo di certificazione biologica del vino denominato « Val d'Arno di Sopra » o « Valdarno di Sopra » con menzione « vigna » (ovvero realizzato con uve prodotte con metodo biologico e vinificazione biologica);

previsione dell'obbligo che siano solo le uve con cui il suddetto vino viene prodotto a dover essere certificate biologiche (ovvero vino prodotto con vinificazione convenzionale).

Nel primo caso, infatti, il vino potrà recare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali il riferimento al termine biologico in quanto sia la produzione delle uve utilizzate, sia il processo di vinificazione saranno conformi alle disposizioni del Reg. UE 2018/848.

Nel secondo caso, invece, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali del citato vino non si potrà far riferimento al termine biologico in quanto per la legislazione UE il vino biologico è esclusivamente un vino ottenuto da uve prodotte con metodo biologico attraverso un processo di vinificazione anche esso biologico.

Per quanto detto non si ravvisa alcun impedimento alla possibilità di prevedere, in un disciplinare relativo ad un prodotto a denominazione di origine, che il prodotto finale (in questo caso vino), o gli ingredienti da cui tale prodotto viene ottenuto (in questo caso uve) debbano essere certificati biologici.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è il secondo produttore mondiale di olio di oliva, realizzando circa il 15 per cento della produzione complessiva, ed è crocevia degli scambi commerciali, con il primato mondiale delle importazioni, mentre è il secondo esportatore, grazie anche al ruolo di primo piano ricoperto dalle aziende nazionali di imbottigliamento.

Purtroppo, i cambiamenti climatici negli ultimi tempi hanno messo a dura prova il sistema mondiale, e, per quanto ci riguarda, creato disagi alle nostre aziende. Gli eventi siccitosi si susseguono in Italia ormai da vent'anni e sono sempre più presenti.

Vari fattori concorrono a tale situazione di crisi; ne cito tre: i problemi strutturali mai affrontati, come i cambiamenti climatici che incidono sempre più spesso sulla quantità e sulla qualità delle produzioni, ai quali si aggiunge il problema congiunturale dell'aumento dei costi di produzione, dovuta all'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime, a sua volta conseguenza dei conflitti in corso, ed infine, i mancati investimenti nella ricerca, e, in particolare, in varietà più resistenti.

Ricordo, poi, il Fondo di sovranità alimentare che sosterrà le imprese deboli con uno stanziamento di 100 milioni.

Rilevo inoltre che, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili, è stato istituito nella legge di bilancio un fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei suddetti settori, con una dotazione finanziaria di 270 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

Per quanto riguarda la siccità che ha colpito il territorio nazionale nel 2022, sono stati attivati gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, tra cui: contributi

in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestati ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti.

Inoltre, considerato che la siccità è proseguita fino alla primavera 2023, compromettendo anche le produzioni dell'attuale campagna, a favore delle imprese agricole danneggiate, è stata attivata anche la riserva di crisi della Pac per complessivi 81 milioni di euro circa, nei prossimi giorni verranno erogati ulteriori aiuti ai beneficiari che hanno già subito danni nello scorso anno.

Per consentire alle imprese colpite la ripresa economica e produttiva dell'attività, con decreto 25 ottobre 2023 sono state stabilite le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, tra cui la siccità.

Ricordo inoltre che, nell'ambito del complemento di programmazione regionale del Piano Strategico Nazionale (PSP) 2023-2027, le regioni possono usufruire della misura per il ripristino del potenziale produttivo.

Oltre alla situazione di cui sopra la regione Sicilia non ha segnalato ulteriori situazioni di difficoltà delle proprie imprese agricole; tuttavia, si assicura la disponibilità dell'Amministrazione a valutare eventuali esigenze che dovessero essere rappresentate da parte della regione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 271

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 272

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 278

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 276

ALLEGATO 2 (*Documento approvato dalla Commissione*) 279

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 276

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 281

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A 277

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A 277

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di pro-

cedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 2023, quindi all'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parla-

mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione e, successivamente, all'esame in sede consultiva della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, segnala che il disegno di legge al nostro esame introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica nazionale, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici – solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, richiama l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione.

Le esigenze della decarbonizzazione, della sicurezza e dell'economicità delle forniture – aspetti che operano tra loro in modo sinergico – richiedono l'adozione di misure urgenti, quali quelle che caratterizzano questo decreto-legge, di cui passa ad illustrare sinteticamente l'articolato, evidenziando che esso è strutturato in 3 capi: il Capo I (articoli

1-14) reca misure in materia di energia, il Capo II (articoli 15-18) reca misure in materia di ricostruzione nei territori richiamati, mentre il Capo III (articoli 19-21) detta disposizioni a carattere finanziario e quelle finali.

L'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia. In particolare, il comma 2 demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l'8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore.

Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati.

L'articolo 2 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, al fine di ridefinire la normativa – già ivi contenuta – volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. L'articolo altresì qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

L'articolo 3 modifica ed integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare viene prorogato il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e viene fissato, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. S'introduce altresì la possibilità per il concessionario uscente di presentare – entro e non oltre il 30 giugno 2024 – un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della

concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20.

L'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

L'articolo 5 istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili e si prevede che, fino alla data d'entrata in operatività del suddetto meccanismo, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.

L'articolo 6 prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 megawatt, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di *pre-screening*; analogamente, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica.

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (*Carbon Capture and Storage – CCS*), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂.

L'articolo 8 prevede l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

L'articolo 9 dispone e disciplina la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un portale digitale che consenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all'ARERA ed alle regioni e province autonome l'accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.

È altresì previsto che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa euro-unitaria ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici.

In questi casi, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una conferenza di servizi semplificata, nel corso della quale le amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi.

L'istanza di autorizzazione unica s'intende comunque accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione della medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e tele-raffrescamento. È importante sottolineare, come ricordato nella relazione illustrativa, che i progetti richiamati dalla disposizione in esame appaiono meritevoli di finanziamento in quanto pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale sull'efficienza energetica e, più in generale, in ragione del contributo che potranno offrire nel percorso di mitigazione delle emissioni di gas serra legate al settore della climatizzazione degli edifici.

L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee – CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA).

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

Ricorda in proposito che il fotovoltaico rappresenta una delle tecnologie chiave per il processo di transizione energetica, essendo destinato a divenire la fonte di energia rinnovabile con più rapida crescita. Come annunciato nel *Green Deal* europeo, la decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione europea risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

Il Piano *REPowerEU* prevede, infatti, l'installazione di almeno 60 gigawatt di moduli fotovoltaici nel territorio dell'Unione europea, nel prossimo decennio, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e accre-

scere l'indipendenza energetica e la transizione verde.

L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

L'articolo 14, comma 1, stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.

È altresì dettata la disciplina del servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.

Si prevede inoltre che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualmente e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Sul punto mi preme rammentare che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'am-

bito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito dell'obiettivo M1C2-7, valutato positivamente dalla Commissione dell'Unione europea in relazione alla terza rata.

L'articolo 15 reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

L'obiettivo è quello di valorizzare, in coerenza con la normativa europea di settore, le produzioni tipiche del territorio, annoverando tali prodotti, ove danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra quelli ammessi a contributo da parte del Commissario straordinario, consentendo ai soggetti legittimati, previa presentazione di perizia asseverata dalla quale emerga il nesso di causalità tra il danno e gli eventi alluvionali, di integrare la domanda con la documentazione degli enti di certificazione che certificano la filiera e che sono stati riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 16 consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possano accedere alle misure di indennizzo previste dalla normativa di settore anche se non abbiano sottoscritto polizze assicurative (comma 1). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità de-

gli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 18 dispone l'applicazione – nei territori della regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriali. Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato « *de minimis* » e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito accordo di Programma con la regione Toscana. Per tali finalità vengono rese disponibili risorse sino a 50 milioni di euro.

L'articolo 19 consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

L'articolo 20 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.

Poiché il provvedimento risulta pienamente coerente con l'ordinamento dell'UE, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Caiata.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione. (COM(2023) 643 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Candiani.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

C. 1315 Mollicone.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, avverte che la proposta di legge all'esame della XIV Commissione reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte

nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.

Per quanto riguarda la concreta attuazione di tale normativa, le stesse linee guida ministeriali del 2017 hanno sottolineato come nel corso degli anni, tale legge sia stata « scarsamente applicata anche per la sua limitata diffusione, rendendola, di fatto, quasi inutile sia dal punto di vista sociale che culturale; infatti, spesso l'accantonamento nel quadro economico delle somme destinate alla realizzazione delle opere d'arte è stato destinato agli aumenti dei costi, una inadempienza che se rilevata in fase di conclusione dei lavori, comporta di fatto la non collaudabilità degli stessi ».

Il nuovo testo conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi opere d'arte. Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa.

In particolare l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi.

L'applicazione è inoltre estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949.

Sono individuati criteri e parametri più stringenti per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente « innestata » nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, in coordinamento con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente

dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi impreveduti, varianti d'opera o aumento dei prezzi; nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte.

Si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le risorse sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tenuto conto che la vigente disciplina prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi ingiustificata poiché incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento (recte, responsabile unico del progetto); in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.

Sottolinea la peculiare portata di un progetto di legge che concorrerà a rivitalizzare un settore della produzione artistica nell'ambito degli edifici pubblici che ha avuto storicamente nel nostro Paese una grande rilevanza, come testimonia ad esempio l'importante raccolta d'arte della Farnesina.

Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole, considerato come l'intervento legislativo sia pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea e, segnatamente, dia attuazione agli impegni assunti con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'UE (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Candiani.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 dicembre 2023.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 dicembre 2023.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 18.50 alle 19.

ALLEGATO 1

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

rilevato che l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici e solleva, da un lato, l'esigenza di provvedere alla sicurezza delle nostre forniture, garantendo quindi la capacità di fare fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, richiama l'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;

richiamate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 10 intese a finanziare alcuni progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale sull'efficienza energetica;

evidenziato altresì quanto disposto dall'articolo 12 che attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato, in coerenza con gli obiettivi posti dal Piano *REPowerEU*;

valutato positivamente l'articolo 13 che rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per interventi, in conformità alla normativa dell'UE, aventi ad oggetto l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta ed il rilascio di garanzie;

valutate altresì favorevolmente le disposizioni di cui all'articolo 18 intese a consentire l'applicazione – nei territori della regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del regime di aiuto per le aree di crisi industriali ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato « *de minimis* » ed in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria;

considerato che il provvedimento appare complessivamente coerente con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione. (COM(2023) 643 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che razionalizza alcuni obblighi di comunicazione relativi al mercato dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca, e all'omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM/2023/643);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

premesso che:

la proposta in esame è in sostanza parte di un pacchetto che comprende anche la proposta di decisione che modifica la normativa istitutiva di un'infrastruttura per l'informazione territoriale al fine di razionalizzare alcuni obblighi di comunicazione (COM(2023) 584) nonché la proposta di decisione che modifica alcune direttive vigenti al fine di razionalizzare alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada (COM/2023/592);

è pienamente condivisibile l'obiettivo generale delle tre proposte di semplificare, razionalizzare o eliminare alcuni obblighi di comunicazione cui sono tenuti gli Stati membri nell'attuazione di numerosi atti normativi vigenti in diversi ambiti, al fine di evitare sovrapposizioni, eliminare oneri e adempimenti inutili e favorire il ricorso a soluzioni digitali e interoperabili;

l'intervento è dunque ispirato ad una logica di riduzione di oneri superflui

ed obsoleti non più necessari per garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione europea;

l'obiettivo della riduzione degli obblighi di comunicazione del 25 per cento entro il 2030 è espressamente prevista dalla comunicazione « Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 », in base alla quale il sistema normativo deve garantire il raggiungimento degli obiettivi con il contenimento dei costi al minimo;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta di regolamento in esame è correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2 e l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerata la proposta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obblighi di comunicazione sono imposti dal diritto dell'UE e la loro semplificazione e razionalizzazione non può che essere effettuata a livello dell'Unione per garantire la certezza del diritto. L'intervento operato con la proposta in esame inoltre prende atto che una interpretazione dinamica del medesimo principio impone un costante riesame degli obblighi vigenti in capo alle autorità pubbliche e alle imprese al fine di procedere alla eliminazione di quelli di cui non sia più dimostrata la necessità ed il valore aggiunto;

ritenuto per le medesime ragioni che la proposta dia anche piena attuazione e coerente al principio di proporzionalità;

auspicato che la Commissione europea prosegua con ancora maggiore deter-

minazione ed organicità nell'operazione di riduzione e semplificazione degli oneri regolamentari, in coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

condivisa l'esigenza di superare il vigente quadro normativo pur conservandone il meccanismo principale di funzionamento, basato sul vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per l'installazione di opere d'arte;

valutata favorevolmente l'istituzione di un apposito fondo del Ministero della cultura da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura;

evidenziato come l'intervento legislativo sia pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea e, segnatamente, dia attuazione agli impegni assunti con la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	282
Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22	282
ALLEGATO (<i>Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2023</i>)	284

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	283
Audizione del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	283

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone l'istituzione di alcuni Comitati ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione; ricorda che tale proposta è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 28 novembre

scorso. I Comitati di cui propone l'istituzione sono i seguenti:

VI. Cultura della legalità e protezione dei minori;

VII. Mafie straniere e proiezioni internazionali delle mafie autoctone;

VIII. Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici;

IX. Infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

X. Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte delle mafie di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti cinque Comitati.

(La Commissione approva all'unanimità)

Comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà mediante l'assegnazione dei singoli componenti di ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Comunica che si è proceduto alla costituzione dei Comitati la cui istituzione è stata approvata dalla Commissione plenaria in data 17 ottobre scorso. Si tratta, in particolare, del Comitato II, Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive, del Comitato III, Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali e del Comitato IV, Vittime della mafia e testimoni di giustizia, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del regolamento interno.

In riferimento al Comitato IV, Vittime della mafia e testimoni di giustizia, comunica altresì che ha ritenuto, in questa prima fase, di assumere il ruolo di coordinatore e che in allegato ai resoconti della seduta odierna sarà pubblicato l'elenco dei componenti di ciascun Comitato e dei rispettivi coordinatori.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 13.50.

AUDIZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto, accompagnato dalla dottoressa Ermenegilda Siniscalchi, Capo di Gabinetto, e dall'avvocato Mario Capolupo, Capo del settore legislativo.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*. Dà la parola all'audito.

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Pietro PITTALIS (FI-PPE), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Saverio CONGEDO (FdI), Francesco GALLO (Misto), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), Gandonato LA SALANDRA (FdI), i senatori Walter VERINI (PD-IDP), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Riccardo DE CORATO (FdI).

Raffaele FITTO, *Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del
17 ottobre 2023.**

II COMITATO

Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive

On. Erik Umberto PRETTO (Lega), *coordinatore*
On. Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP)
Sen. Francesco CASTIELLO (M5S)
Sen. Aurora FLORIDIA (*sostituta*) (Misto-AVS)
On. Francesco GALLO (Misto)
On. Francesco MICHELOTTI (FdI)
Sen. Dafne MUSOLINO (IV-C-RE)
Sen. Luigi NAVE (M5S)
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)
On. Pietro PITTALIS (FI-BP-PPE)
On. Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP)
Sen. Sergio RASTRELLI (FdI)
Sen. Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)

III COMITATO

Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali

Sen Salvatore SALLEMI (FdI), *coordinatore*
On. Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M)
On. Federico CAFIERO DE RAHO (M5S)
On. Giuseppe CASTIGLIONE (AZ-PER-RE)
On. Anastasio CARRA' (Lega)
Sen. Aurora FLORIDIA (Misto-AVS)
On. Francesco GALLO (Misto)
On. Michele GUBITOSA (M5S)
On. Andrea ORLANDO (PD-IDP)
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)
On. Debora SERRACCHIANI (PD-IDP)
Sen Daniela TERNULLO (FI-BP-PPE)
On. Gianpiero ZINZI (Lega)

IV COMITATO

Vittime della mafia e testimoni di giustizia

On. Chiara Colosimo (FdI), *coordinatore*
On. Stefania ASCARI (M5S)
On. Luigi Giovanni MAIORANO (FdI)
Sen. Filippo MELCHIORRE (FdI)
Sen. Tilde MINASI (LSP-PSd'Az)
Sen. Raffaella PAITA (IV-C-RE)
On. Elisabetta PICCOLOTTI (AVS)

Sen. Vincenza RANDO (PD-IDP)

Sen Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)

On. Chiara TENERINI (FI-BP-PPE)

Sen. Valeria VALENTE (PD-IDP)

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	286
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2024 (<i>Esame e rinvio</i>)	286

AUDIZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto. (*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido CROSETTO.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2024.

(*Esame e rinvio*).

La seduta comincia alle 17.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e invita il deputato Ettore ROSATO, *relatore*, a svolgere la sua relazione.

Ettore ROSATO, *relatore*, svolge la sua relazione.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	287
Audizione, in videoconferenza, di Roberta Urso, delegata della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne del Vino » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287
Audizione di Elisabetta Migliorelli, presidente dell'associazione Oltre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287

AUDIZIONI

Martedì 19 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Elena LEONARDI, indi del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena LEONARDI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Roberta Urso, delegata della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne del Vino ».

(*Svolgimento e conclusione*).

Elena LEONARDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberta URSO, *delegata della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne*

del Vino », svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Flora MONDELLO e Teresa GASBARRO, *vice delegate della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne del Vino »*, svolgono a loro volta una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elena LEONARDI, *presidente*, e la deputata Martina SEMENZATO, *presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*.

Roberta URSO, *delegata della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne del Vino »*, risponde ai quesiti posti.

Elena LEONARDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.15.

Audizione di Elisabetta Migliorelli, presidente dell'associazione Oltre.

(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Elisabetta MIGLIORELLI, *presidente dell'associazione Oltre*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, a più riprese, e la senatrice Elena LEONARDI (FdI).

Elisabetta MIGLIORELLI, *presidente dell'associazione Oltre*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa (<i>Deliberazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo (Parere alla Commissione IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	5
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	8

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA III CIRCOSCRIZIONE (LOMBARDIA 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 08)	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti di <i>Green Wolf Cer</i>	15
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia	

di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma)	15
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1606 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	18
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	24
Abrogazione di norme prerepubblicane. C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	24

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Ennio Amodio, professore emerito di procedura penale presso l'Università degli Studi di Milano	25
--	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e	
---	--

disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'impegno internazionale dell'Italia per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>EgyptWide</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	42
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Atto n. 97 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021. C. 712 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario. Atto n. 99 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo. Atto n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	63
SEDE CONSULTIVA:	
Disciplina dell'ippicoltura. Nuovo testo C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria</i>)	71
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai</i>	

<i>sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	71
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	74

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti del CONI	75
Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 671 Mulè, recante Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, di rappresentanti dei Gruppi sportivi militari	75

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	81
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016. C. 1501 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana	83
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. (Doc. XXII, n. 31, Bicchielli) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	83
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	85

RISOLUZIONI:

7-00129 Mattia e 7-00177 Ilaria Fontana: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	87
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
--	----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale, di rappresentanti di: Conferenza delle regioni e delle province autonome; Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Reggio Calabria e Roma Capitale	89
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555-A Governo, approvato dal Senato	214
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	221
--	-----

Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	222
--	-----

Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 Ciaburro e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	223
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	224
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Associazione Differenza Donna, Associazione Farmaciste insieme e Associazione U.D.i.RE nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante, recanti disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso	224
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 384-446-459-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	225
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	233

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)193 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	229
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	239
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo</i>)	242
Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)192 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	231
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	246
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo</i>)	250

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	231
AVVERTENZA	232

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi, C. 170 Cattoi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	263

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	255
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	265

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00728 Vaccari: Sulla composizione del comitato tecnico faunistico venatorio nazionale ...	258
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-01115 Caramiello: Sulla realizzazione del catasto frutticolo e olivicolo	258
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	267

5-01313 Gadda: Sull'obbligo del biologico per i vini appartenenti alla denominazione d'origine Valdarno di Sopra	259
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	269
5-01522 Iacono: Sul riconoscimento dello stato di calamità per il comparto olivicolo siciliano	259
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	270

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	271
DL 181/23: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	278

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione (COM(2023) 643 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	276
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	279

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	276
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	281

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A	277
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A	277
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	282
Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22	282
<i>ALLEGATO (Composizione dei Comitati istituiti dalla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2023)</i>	284

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	283
-----------------------------------	-----

Audizione del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	283
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:


Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	286
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2024 (<i>Esame e rinvio</i>)	286

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	287
Audizione, in videoconferenza, di Roberta Urso, delegata della Regione Sicilia dell'Associazione Nazionale « Le Donne del Vino » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287
Audizione di Elisabetta Migliorelli, presidente dell'associazione Oltre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	287

PAGINA BIANCA



19SMC0068630